



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 20 dicembre 2006

€ 2,50

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriali successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2006, n. 27.

Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003.

pag. 11

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2006, n. 28.

Interventi per il sostegno al mantenimento dei minori. Modifica della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

pag. 24

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2006, n. 29.

Norme per favorire le utenze domestiche nell'acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi.

pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 dicembre 2006, n. 0366/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia finalizzati allo sviluppo della logistica ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. 26/2005 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico). Approvazione.

pag. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 dicembre 2006, n. 0367/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi a sollievo degli oneri di trasferimento degli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti ubicati nei territori montani, in esecuzione dell'articolo 17, comma 4, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97) e successive modificazioni. Applicazione.

pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 dicembre 2006, n. 0370/Pres.

L.R. 26 febbraio 2001 n. 4, art. 6, commi 66 e 67. Modificazioni dello statuto dell'ARLeF - Agenzie regionâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana). Approvazione.

pag. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) e successive modifiche. Approvazione.

pag. 43

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 5 dicembre 2006, n. 4073/PROD.

L.R. 4/1999, articolo 8, comma 33 - L.R. 4/2005, art. 42 - Incentivi a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e del settore dei servizi, per iniziative finalizzate al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. Approvazione degli schemi di domanda e relativi allegati.

pag. 48

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 13 dicembre 2006, n. 4134/PROD.COMM.

Fissazione dei periodi di effettuazione delle vendite di fine stagione.

pag. 64

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 5 dicembre 2006, n. ALP.11/2936/VIA/269.

L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale e di valutazione d'incidenza del progetto relativo alla semina controllata della Vongola Verace (Tapes decussatus) in un'area di 100 ettari antistante l'Isola di Marina dei Manzi in Laguna di Grado (GO). Proponente: Sirio S.S - Grado (GO). Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

pag. 65

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 novembre 2006, n. 2869.

DOCUP obiettivo 2 2000/2006. Definizione dei vincoli di spesa derivanti dall'applicazione del patto di stabilità di crescita per l'anno 2006.

pag. 66

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2006, n. 2928.

Art. 2545 septiesdecies C.C. - Scioglimento per atto d'autorità della cooperativa "Nabilcoop Piccola soo. coop. a r.l." con sede in Chions, con nomina del commissario liquidatore.

pag. 70

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2006, n. 2930.

Adeguamento tariffe B.U.R.

pag. 71

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2006, n. 2950. (Estratto)

Comune di San Quirino: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 13 del 20.02.2006, di approvazione della variante n. 46 al Piano regolatore generale.

pag. 77

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2006, n. 2961.

L.R. 20/1997, art. 5, comma 1), lett. c) e art. 20, comma 3. Approvazione del regime tariffario dei servizi di linea del TPL in vigore dal 1.1.2007 e agevolazioni di viaggio per determinate categorie di utenti.

pag. 77

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2006, n. 2963.

Applicazione della procedura di valutazione ambientale strategica al Programma Operativo Italia-Austria dell'Obiettivo "Cooperazione territoriale europea" del Friuli Venezia Giulia.

pag. 98

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA

Comunicato - avviso relativo al Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari. Legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), articolo 8, commi da 6 a 22.

pag. 102

PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE

Avviso di adozione dei limiti e delle percentuali relative ai contributi a favore degli Enti locali danneggiati dagli eventi alluvionali del 9 settembre 2005, ai sensi dell'articolo 35 del decreto n. 2/CD3/2006 di data 23 maggio 2006.

pag. 103

DIREZIONE CENTRALE SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE

Aziende per i Servizi Sanitari della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria - 2^a pubblicazione per l'anno 2006.

pag. 103

PARTE SECONDA
LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO
E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO n. 108 depositato il 7 novembre 2006.

Dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 3, lett. a), 1, 2 e 4 e gli articoli ad essi collegati della legge regionale Friuli Venezia Giulia 25 agosto 2006, n. 18, recante "Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area" (in B.U.R. 30 agosto 2006, n. 35).

pag. 112

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 8 novembre 2006, n. 391.

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 7 e 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2005, n. 19 (Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nonché di accesso all'impiego regionale).

pag. 114

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Comune di Rigolato (Udine):

Estratto del bando di gara per la fornitura del gasolio per riscaldamento necessario alle dipendenze comunali. Procedura aperta - asta pubblica. (approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Forniture e Gestione Patrimonio n. 14 dd. 01/12/2006).

pag. 119

Comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia):

Avviso di gara esperita per il servizio di tesoreria.

pag. 120

Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine):

Avviso di gara esperita per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione pubbliche affissioni e pubblicità affine per anni tre a decorrere dal 1^o gennaio 2007.

pag. 121

Comune di Sequals (Pordenone):

Avviso d'asta pubblica per la vendita di un terreno edificabile ubicato in Sequals - Capoluogo - via Ellero. Estratto.

pag. 121

Comune di Staranzano (Gorizia):

Estratto del bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.04.2007-31.12.2011.

pag. 122

Comune di Corno di Rosazzo (Udine):

Avviso di adozione e deposito della variante n. 19 al P.R.G.C. relativa al progetto preliminare dei lavori di "Recupero ambientale dell'area degradata dell'ex depuratore di Sant Andrat di Via Judrio e contestuale ampliamento dell'ecopiazzola".

pag. 122

Comune di Majano (Udine):

Avviso approvazione progetto definitivo costituente adozione di variante al Piano regolatore generale comunale.

pag. 123

Comune di Mereto di Tomba (Udine):

Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 124

Comune di Rigolato (Udine):

Avviso di adozione del Piano Comunale di Settore per la Localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile.

pag. 124

Comune di San Lorenzo Isontino (Gorizia):

Determinazione del Segretario comunale n. 246 del 17 novembre 2006 - Decreto di esproprio di immobile destinato alla realizzazione del secondo lotto del Piano per gli insediamenti produttivi del Comune di San Lorenzo Isontino.

pag. 124

Comune di Tolmezzo (Udine):

Avviso di adozione della variante n. 80 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 126

Comune di Zuglio (Udine):

Avviso di deposito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 dd. 27.09.2006, avente per oggetto: Piano regolatore generale comunale - adozione variante n. 5 "Censimento e valorizzazione edilizia rurale sparsa" fase A.

pag. 126

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone:

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche. Concessione di derivazione d'acqua alla ditta Europa Santa Fosca srl.

pag. 127

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.R. 03.07.2002 n. 16 e successive modifiche. Domanda di concessione, in sanatoria, di derivazione d'acqua ad uso antincendio e igienico ed assimilati della ditta Pietro Fiorentini S.p.A. (IPD/1716).

pag. 127

Concessione alla ditta Mettifogo Pompe S.p.A. del diritto di continuare a derivare acqua.

pag. 128

Concessione di derivazione d'acqua alla ditta Sapitex srl .

pag. 128

Direzione provinciale lavori pubblici - Udine:

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3.7.2002, n. 16. Concessioni di derivazione d'acqua a ditte varie.

pag. 129

Provincia di Pordenone:

Estratto della determinazione nr. 2365 del 07-11-2006 del Dirigente del Settore Appalti-Concessioni-Espropri-Caccia e Pesca. Fissazione dell'indennità provvisoria di esproprio per i lavori di sistemazione di punti pericolosi lungo le strade provinciali in Comune di Fanna. Pubblicazione ex art. 11, comma 3, della L. 865/1971 ss.mm.ii.

pag. 130

Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Pordenone:

Convocazione Commissione di sorteggio.

pag. 131

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine - Udine:

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di psichiatria.

pag. 131

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico di cardiocirurgia.

pag. 141

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di urologia.

pag. 151

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di radiodiagnostica.

pag. 168

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente medico. Pubblicati sul BUR n. 46 del 15.11.2006. Avviso di Rettifica.

pag. 168

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - Gorizia:

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico (ex 1^o livello) di psichiatria.

pag. 169

Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici del concorso pubblico a n. 1 posto di dirigente medico di nefrologia.

pag. 179

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE

S04 - T03
06_51_1_LRE_LR 27

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2006, n. 27.

Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la presente legge disciplina la gestione delle aree sciabili attrezzate e la pratica non agonistica degli sport sulla neve, nonché i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi statali per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).

2. L'attività sciatoria è un'attività sportiva che viene praticata a diretto contatto con la natura, pertanto la condotta degli sciatori deve essere sempre adeguata alle proprie capacità tecniche, alle condizioni nivometeorologiche del momento, nonché alle condizioni della pista.

Art. 2

(Aree sciabili attrezzate e sport sulla neve)

1. Sono aree sciabili attrezzate, di seguito denominate aree sciabili, le superfici innevate aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve.

2. Sono sport sulla neve tutte le attività sulla neve recanti l'uso di specifici mezzi o strumenti e in particolare:

- a) sci di discesa nelle sue varie articolazioni;
- b) sci di fondo;
- c) tavola da neve (snowboard);
- d) salto con gli sci;
- e) evoluzioni acrobatiche con gli sci;
- f) attività acrobatica su snowboard;

- g) slitta, slittino, gommoni (snowtubing) e similari;
- h) percorsi con cani da slitta (sleddog);
- i) camminata con racchette da neve, nordic walking e similari.

3. La Giunta regionale individua le aree sciabili, ai sensi della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci), e successive modifiche.

4. I gestori delle aree di cui al comma 1, d'intesa con i Comuni, individuano le seguenti aree:

- a) aree a specifica destinazione per la pratica delle attività di cui al comma 2, lettere d), e), f), g), h) e i);
- b) aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard e delle attività di cui al comma 2, lettera g);
- c) aree da riservare agli allenamenti agonistici di sci e snowboard;
- d) aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci e lo snowboard.

5. I Comuni danno pubblicità all'individuazione delle aree di cui al comma 4.

6. I gestori sono tenuti ad assicurare l'uso pubblico delle aree di cui al comma 1.

7. La disposizione di cui al comma 4, lettera a), non si applica alla pratica della camminata con racchette da neve e similari esercitata nelle aree diverse dalle aree sciabili attrezzate.

Art. 3

(Classificazione e requisiti delle piste di discesa)

1. In armonia con quanto disposto dall'articolo 26 nonies della legge regionale 15/1981, come inserito dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 26/1991, le piste di discesa sono così classificate:

- a) campo primi passi, recante pendenze trascurabili, appositamente delimitato e attrezzato per l'attività didattica e di gioco per bambini;
- b) campo scuola, recante pendenze longitudinali non superiori al 20 per cento e senza apprezzabili pendenze trasversali, con lunghezza limitata e separato dalle altre piste;
- c) pista facile, recante pendenze longitudinali non superiori al 25 per cento, fatta eccezione per brevi tratti e senza apprezzabili pendenze trasversali, segnalata dal colore blu;
- d) pista di media difficoltà, recante pendenze longitudinali non superiori al 40 per cento, fatta eccezione per brevi tratti, con apprezzabili pendenze trasversali limitate e segnalata dal colore rosso;
- e) pista difficile, recante pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento e segnalata dal colore nero;
- f) pista di collegamento (skiweg), recante pendenze longitudinali non superiori al 12 per cento, fatta eccezione per brevi tratti e senza apprezzabili pendenze trasversali, realizzata per consentire l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile;
- g) pista per tavola da neve (snowboard-snowpark), riservata ai soli praticanti di detta tecnica, secondo idonea segnaletica collocata all'inizio della pista e con caratteristiche adatte allo svolgimento delle evoluzioni;
- h) pista per sci acrobatico, riservata ai soli praticanti di detta tecnica o abbinata all'area di cui alla lettera g), secondo idonea segnaletica collocata all'inizio della pista e con caratteristiche adatte allo svolgimento delle evoluzioni.

2. Le piste di discesa devono possedere i seguenti requisiti:

- a) andamento tale da garantire a media velocità l'aderenza degli sci; il cambiamento repentino di pendenza deve essere opportunamente raccordato;
- b) larghezze non inferiori a 15 metri, comunque rapportati alla pendenza longitudinale del tratto di pista e alla densità degli utenti;
- c) larghezze non inferiori a 8 metri per piste o tratti di piste con pendenze pari o inferiori al 12 per cento, per il campo primi passi e la pista per snowboard;
- d) larghezze minime di 40 metri per il campo scuola;
- e) larghezze idonee allo smaltimento del flusso degli sciatori per la pista di collegamento e comunque non inferiori a 8 metri;
- f) fianco verticale libero dalla superficie della neve non inferiore a 3,5 metri, fatta eccezione per brevi tratti di pista appositamente segnalati, ove la conformazione del terreno lo renda necessario;
- g) larghezza e profili idonei all'arresto degli sciatori nella parte terminale;
- h) protezioni con reti o altro materiale cedevole sugli ostacoli presenti sulle piste o ai margini delle stesse, quali generatori neve, strutture e attrezzature per l'attività agonistica, strutture di impianti di risalita e altri elementi atipici, non naturali, presenti a bordo pista;
- i) protezioni laterali nei tratti di pista insistenti su pendii scoscesi pericolosi nel caso di fuoriuscita dello sciatore e sui passaggi aerei insistenti su tratti strapiombanti.

Art. 4

(Requisiti delle piste di fondo)

1. Le piste di fondo devono possedere i seguenti requisiti:

- a) larghezze non inferiori a 4 metri ovvero a 2,5 metri, per piste riservate agli sciatori che praticano la tecnica classica, fatta eccezione per brevi tratti di pista appositamente segnalati, ove la conformazione del terreno lo renda necessario;
- b) fianco verticale libero non inferiore a 2,5 metri;
- c) tracciato ad anello tale da consentire il ritorno dello sciatore al punto di partenza o diverso tracciato appositamente segnalato;
- d) segnalazione del senso di marcia;
- e) doppio senso di marcia per brevi tratti appositamente segnalati e per la pista di collegamento, in relazione all'adeguata larghezza e alle contenute pendenze della stessa.

Art. 5

(Obblighi dei gestori)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6 della legge 363/2003, in materia di sicurezza nella gestione delle aree sciabili, i gestori delle medesime aree devono attuare le seguenti misure:

- a) dotazione dell'area sciabile con numero giornaliero adeguato di addetti alla sicurezza, comprendente in ogni caso un pattugliatore, di cui all'articolo 146 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
- b) esposizione, in modo visibile al pubblico, di prospetti recanti la dotazione di cui alla lettera a) e le modalità di allertamento degli addetti alla sicurezza.

2. I gestori delle aree sciabili sono tenuti a comunicare stagionalmente al Comune il numero e la qualifica professionale degli addetti alla sicurezza di cui al comma 1, lettera a), in relazione all'apertura al pubblico delle medesime aree.

3. I gestori delle aree sciabili, sentite le Federazioni sportive interessate, promuovono, attraverso idonei strumenti informativi, l'utilizzo generalizzato del casco protettivo e l'adozione di forme assicurative individuali adeguate.

4. Per i soggetti che praticano lo sci alpinismo e la camminata con racchette da neve, i gestori delle aree sciabili promuovono, anche con la stipula di convenzioni con i soggetti noleggiatori, l'utilizzo di appositi sistemi elettronici per il ritrovamento dei dispersi, anche attraverso la messa a disposizione gratuita dei medesimi sistemi.

Art. 6

(Modifica all'articolo 166 della legge regionale 2/2002 concernente la manutenzione delle piste di fondo)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 166 della legge regionale 2/2002, come integrato dall'articolo 8, comma 108, della legge regionale 2/2006, è inserito il seguente:

«2 bis. Per i soggetti di cui all'articolo 164, comma 1, lettera a), sono altresì ammissibili gli interventi relativi alla gestione e alla manutenzione degli impianti di innevamento, i lavori annuali di sfalcio e sramatura, l'ordinaria manutenzione dei manufatti e la straordinaria manutenzione dei tracciati ubicati sugli alvei dei torrenti. La percentuale di contributo può raggiungere il limite massimo del 90 per cento della spesa sostenuta nel caso di piste di proprietà dei Comuni, dotate di impianti di innevamento artificiale e regolarmente omologate dalla FISJ, ubicate in località non incluse nei poli sciistici gestiti dalla società costituita in forza dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 (Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli-Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico).».

Art. 7

(Manutenzione delle aree sciabili)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 363/2003, i gestori delle aree sciabili provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle stesse, anche nel rispetto della legge regionale 15/1981, e successive modifiche, e della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga), e successive modifiche, compiendo le seguenti attività:

- a) verifica della segnaletica e di ogni attrezzatura finalizzata alla sicurezza degli utenti;
- b) battitura del manto nevoso;
- c) ogni altra operazione necessaria a garantire la sicurezza dell'area sciabile.

Art. 8

(Contributi per la sicurezza delle aree sciabili)

1. In attuazione dell'articolo 7, comma 5, della legge 363/2003, la Regione concede contributi ai gestori delle aree sciabili per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, e interventi di promozione della sicurezza di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, secondo quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni attuative statali e regionali.

2. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 9

(Norme di comportamento)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 17 della legge 363/2003, in materia di norme di

comportamento degli utenti delle aree sciabili, è vietato utilizzare le medesime aree fuori dell'orario di apertura al pubblico per qualsiasi attività.

Art. 10
(Sanzioni amministrative)

1. In attuazione dell'articolo 18, comma 1, della legge 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste dalla presente legge a tutela della sicurezza degli utenti delle aree sciabili sono così determinate:

- a) da 3.000 euro a 10.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi relativi alle dotazioni di addetti alla sicurezza ivi previsti;
- b) da 300 euro a 3.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi di pubblicità relativi alle dotazioni di addetti alla sicurezza ivi previsti;
- c) da 150 euro a 1.500 euro per la violazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi all'obbligo di comunicazione relativo agli addetti alla sicurezza ivi previsto;
- d) da 5.000 euro a 50.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, ove il gestore dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi di manutenzione ivi previsti;
- e) da 150 euro a 600 euro per la violazione della disposizione di cui all'articolo 9, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi al divieto di utilizzare l'area medesima ivi previsto.

2. In attuazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 363/2003, le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste a tutela della sicurezza degli utenti delle aree sciabili sono così determinate:

- a) da 150 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 363/2003, ove il gestore dell'area sciabile ometta di esporre documenti relativi alla classificazione delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla legge citata, in modo da garantirne un'adeguata visibilità;
- b) da 150 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 363/2003, ove il gestore dell'area sciabile non predisponga nelle medesime aree la segnaletica individuata ai sensi della medesima norma;
- c) da 50 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di velocità ivi previsti;
- d) da 50 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di precedenza e sorpasso ivi previsti;
- e) da 50 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 e all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di incrocio e stazionamento ivi previsti;
- f) da 100 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi all'obbligo di segnalazione ivi previsto;
- g) da 100 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi in materia di transito e risalita ivi previsti;
- h) da 150 euro a 250 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 363/2003, ove il conducente del mezzo meccanico non ottemperi agli obblighi ivi previsti;

- i) da 50 euro a 150 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile non ottemperi agli obblighi di precedenza e di agevolazione della circolazione dei mezzi meccanici ivi previsti;
- j) da 100 euro a 200 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 363/2003, ove l'utente dell'area sciabile, che pratica lo sci-alpinismo, non ottemperi agli obblighi di dotarsi di sistemi elettronici per il soccorso ivi previsti.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 363/2003, le violazioni sono accertate dal Corpo forestale regionale, nell'ambito dell'attività svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali), e successive modifiche.

4. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai Comuni competenti per territorio, con le procedure previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche. Per le aree sciabili che si estendono sul territorio di più Comuni è competente il Comune del luogo in cui si è verificata la violazione.

5. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono integralmente devoluti al Comune che irroga la sanzione.

6. I soggetti appartenenti ai Corpi di polizia locale adibiti all'accertamento delle violazioni sono adeguatamente formati mediante il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di pattugliatore di cui all'articolo 147 della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, ovvero con formazione equipollente.

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more dell'individuazione delle aree sciabili ai sensi dell'articolo 2, comma 3, si applica la deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2005, n. 513 (Ricognizione delle aree sciabili attrezzate già autorizzate ai sensi della legge regionale 15/1981 «Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci», così come definite dall'articolo 2 della legge 363/2003 «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo»).

2. Nelle more dell'adozione del provvedimento ministeriale di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 363/2003, il casco ivi previsto deve essere conforme alle norme tecniche emanate dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI).

Art. 12

(Abrogazioni)

- 1. L'articolo 149 e il comma 3 dell'articolo 151 della legge regionale 2/2002 sono abrogati.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 14.4.360.2.1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 8955 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, che viene spostato dall'unità previsionale di base 6.5.360.2.2201 del medesimo stato di previsione e la cui denominazione è rettificata in «Contributi ai gestori delle aree sciabili per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree medesime - fondi statali».

2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 166, comma 2 bis, della legge regionale 2/2002, come inserito dall'articolo 6, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 9431 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 dicembre 2006

ILLY

Note

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 26 nonies della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, come inserito dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 26/1991, è il seguente:

Art. 26 nonies
(Classificazione delle piste)

1. Le piste di discesa devono essere classificate a cura del titolare dell'autorizzazione o dell'ente pubblico che ha realizzato la pista in funzione del loro grado di difficoltà, secondo i criteri indicati dalla FISCI, e tale classificazione deve essere portata a conoscenza del pubblico mediante apposita segnaletica.

Note all'articolo 5

- Il testo degli articoli 3, 5 e 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è il seguente:

Art. 3
(Obblighi dei gestori)

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.

2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

Art. 5
(Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni)

1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport in-

vernali, è stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.

2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziati dal comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.

3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilità.

Art. 6
(Segnaletica)

1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.

– Il testo dell'articolo 146 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, è il seguente:

Art. 146
(Soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione)

1. È soccorritore chi presta la propria opera per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, in ogni caso di incidente avvenuto in un'area sciabile, attuando le attività di primo soccorso e di trasporto dell'infortunato, con il massimo grado di sicurezza possibile, al primo posto di pronto soccorso o al personale sanitario autorizzato.

2. È pattugliatore chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci ovvero come volontario presso organizzazioni operanti nel settore della sicurezza e del soccorso sulle piste di sci, le attività previste per il soccorritore nonché attività di prevenzione e sicurezza, mediante il pattugliamento delle aree sciabili, la predisposizione della segnaletica e della demarcazione più adatta alla stazione e alle condizioni meteo-nivologiche, la vigilanza sulle condizioni della pista, l'intervento primario nell'ambito delle procedure di soccorso più complesse, nonché ogni attività di informazione all'utenza sui comportamenti in pista e sui pericoli della montagna.

3. È coordinatore di stazione chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, alle dipendenze del gestore della pista di sci, le mansioni previste per il pattugliatore e le attività di coordinamento dei soccorritori e dei pattugliatori operanti nelle stazioni sciistiche di sua competenza.

Note all'articolo 6

– Il testo dell'articolo 166 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 166
(Interventi a sostegno dell'attività di manutenzione delle piste di fondo)

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 163, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la complessiva attività di manutenzione e gestione delle piste di fondo realizzata attraverso l'utilizzo degli appositi mezzi battipista.

2. I contributi vengono concessi con riferimento all'attività di gestione e manutenzione svolta in ciascuna stagione invernale, fino alla misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta.

2 bis. Per i soggetti di cui all'articolo 164, comma 1, lettera a), sono altresì ammissibili gli interventi relativi alla gestione e alla manutenzione degli impianti di innevamento, i lavori annuali di sfalcio e sramatura, l'ordinaria manutenzione dei manufatti e la straordinaria manutenzione dei tracciati ubicati sugli alvei dei torrenti. La percentuale di contributo può raggiungere il limite massimo del 90 per cento della spesa sostenuta nel caso di piste di proprietà dei Comuni, dotate di impianti di innevamento artificiale e regolarmente omologate dalla FISL, ubicate in località non incluse nei poli sciistici gestiti dalla società costituita in forza dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 (Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli-Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei poli montani di sviluppo turistico).

3. Le domande di contributo devono essere inoltrate alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario - Servizio del turismo, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità e con la documentazione individuate dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 168.

4. Con riferimento alle piste il cui utilizzo è subordinato al pagamento di una tariffa riscossa dal gestore, la concessione dei contributi di cui al presente articolo è vincolata al successivo investimento in strutture e attrezzature degli eventuali utili realizzati.

5. I criteri e le modalità per la determinazione e l'assegnazione dei contributi vengono stabiliti con l'apposito regolamento, avuto riguardo ai seguenti principi direttivi:

- a) l'erogazione in via anticipata del contributo è disposta, entro il mese di novembre di ciascun anno, in misura non superiore al 25 per cento della spesa sostenuta nell'ultima stagione invernale in cui si è percepito il contributo; in sede di prima applicazione della presente legge e nell'ipotesi di nuovi richiedenti, l'erogazione in via anticipata è disposta in misura non superiore al 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile e individuata con riferimento alle normali esigenze di manutenzione per ogni chilometro di pista;
 - b) la misura definitiva dei contributi è determinata, previa presentazione di rendiconto, in relazione alle spese generali sostenute e alla quantità di chilometri di pista effettivamente battuti, definiti secondo i criteri fissati dal regolamento medesimo;
 - c) le modalità di rendicontazione, di verifica e di controllo sull'utilizzazione dei contributi devono essere determinate in modo da garantire che l'entità delle somme erogate sia proporzionale all'attività di battitura effettivamente svolta.
- Il testo dell'articolo 8, comma 108, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione "Legge finanziaria 2006"), è il seguente:

Art. 8

(Interventi in materia di lavoro, formazione, università, ricerca e attività produttive)

- omissis -

108. Gli interventi di cui ai capitoli e alle disposizioni sotto elencati, a decorrere dall'anno 2006, sono realizzati tramite TurismoFVG di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 2/2002, come sostituiti dall'articolo 106 della legge regionale 29/2005:

- a) capitolo 9004 - articolo 6, comma 59, legge regionale 1/2004;
- b) capitolo 9242 - articolo 111, comma 1, legge regionale 2/2002;
- c) capitolo 9258 - articolo 31, comma 1, legge regionale 2/2002;
- d) capitolo 9259 - articolo 32, comma 1, legge regionale 2/2002;
- e) capitolo 9264 - articolo 49, comma 1, legge regionale 18/2003;
- f) capitolo 9299 - articolo 6, comma 123, legge regionale 1/2005;
- g) capitolo 9431 - articolo 166, comma 1, legge regionale 2/2002;
- h) capitolo 9432 - articolo 167, comma 1, legge regionale 2/2002.

- omissis -

– Il testo dell'articolo 164 della legge regionale 2/2002 è il seguente:

Art. 164

(Beneficiari dei contributi)

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 163 vengono erogati a favore dei seguenti soggetti ove gestori di piste di sci di fondo:

- a) Enti locali in forma singola o associata;
- b) AIAT e Consorzi turistici;
- c) associazioni sportive senza fini di lucro, aventi sede in Friuli Venezia Giulia e affiliate alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI);

- d) scuole di sci autorizzate ai sensi dell'articolo 134;
- e) associazioni sportive con finalità promozionali della pratica dello sleddog mushing regolarmente costituite e che possano adeguatamente documentare l'attività svolta nel settore in oggetto, nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda.

– Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, è il seguente:

Art. 1

In considerazione della rilevanza economica ed occupazionale che assumono per il Friuli-Venezia Giulia le iniziative turistiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prendere l'iniziativa della costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2458 del codice civile, di una società per azioni avente lo scopo di concorrere, nel quadro della politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli-Venezia Giulia.

Nota all'articolo 7

– Il testo dell'articolo 7 della legge 363/2003 è il seguente:

Art. 7

(Manutenzione e innevamento programmato)

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.

2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa vanno poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune.

3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.

6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Nota all'articolo 8

– Per il testo dell'articolo 7 della legge 363/2003, vedi nota all'articolo 7.

Note all'articolo 9

– Il testo dell'articolo 8 della legge 363/2003 è il seguente:

Art. 8

(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici)

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.

5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005*.

* Il termine previsto dal comma 7 è stato prorogato al 31 marzo 2005 dall'articolo 7 bis, comma 1, del decreto legge 266/2004, convertito con modifiche dall'articolo 1 della legge 306/2004.

— Il testo degli articoli da 9 a 17 della legge 363/2003 è il seguente:

Art. 9

(Velocità)

1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui.

2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

Art. 10

(Precedenza)

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

Art. 11

(Sorpasso)

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

Art. 12

(Incrocio)

1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

Art. 13

(Stazionamento)

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.

2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.

3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

Art. 14
(*Omissione di soccorso*)

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

Art. 15
(*Transito e risalita*)

1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.

2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3.

3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

Art. 16
(*Mezzi meccanici*)

1. È inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.

3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Art. 17
(*Sci fuori pista e sci-alpinismo*)

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

Note all'articolo 10

– Il testo dell'articolo 18 della legge 363/2003 è il seguente:

Art. 18
(*Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni*)

1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

2. Le regioni determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.

– Per il testo degli articoli 5 e 6 della legge 363/2003, vedi nota all'articolo 5.

– Per il testo degli articoli da 9 a 17 della legge 363/2003, vedi nota all'articolo 9.

– Il testo dell'articolo 21 della legge 363/2003 è il seguente:

Art. 21

(Soggetti competenti per il controllo)

1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

2. Le contestazioni relative alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, avvengono, di norma, su segnalazione di maestri di sci.

– Il testo dell'articolo 1, comma 63, della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20, è il seguente:

Art. 1

(Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali)

- omissis -

63. La Direzione regionale delle foreste è autorizzata a sottoscrivere accordi o convenzioni, anche pluriennali, con la PROMOTUR SpA per l'utilizzo, da parte di quest'ultima, di personale in divisa del Corpo forestale regionale sulle proprie piste da sci, al fine di assicurare:

- a) la prevenzione di incidenti e di situazioni di pericolo per le persone attraverso la costante azione di monitoraggio e ripristino dei sistemi di sicurezza, nonché l'intervento di dissuasione degli utenti da comportamenti prodromici alle stesse situazioni;
- b) la verifica di apertura e chiusura piste nelle giornate sciatorie;
- c) il primo soccorso agli infortunati.

- omissis -

– Il testo dell'articolo 147 della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 65, comma 1, della legge regionale 18/2003, è il seguente:

Art. 147

(Abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore, coordinatore di stazione)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di fronte ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 148.

2. I soccorritori, i pattugliatori e i coordinatori di stazione sono tenuti a superare i corsi di aggiornamento professionale a pena di sospensione e decadenza dell'iscrizione all'albo.

3. I corsi di abilitazione e aggiornamento sono promossi dall'Amministrazione regionale e sono organizzati dal Collegio almeno ogni due anni.

4. Coloro che hanno conseguito un titolo abilitante alla professione di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione presso uno Stato membro dell'Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 319/1994.

5. Le materie connesse alla formazione professionale degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci, possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con il Collegio.

Nota all'articolo 11

– Per il testo dell'articolo 8 della legge 363/2003, vedi nota all'articolo 9.

Nota all'articolo 12

– Il testo dell'articolo 151 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 151
(Sanzioni amministrative)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 148, comma 1, lettera d), chiunque esercita l'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione in mancanza di iscrizione all'albo è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.000.000.

2. La parziale o mancata stipulazione delle garanzie assicurative di cui all'articolo 145, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

3. *ABROGATO*

4. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 a 4 sono applicate dall'Amministrazione regionale in conformità alla legge regionale 1/1984.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono integralmente devoluti al Collegio.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 206

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 2 ottobre 2006;
- assegnato alla VI Commissione permanente, con parere della II Commissione, il 5 ottobre 2006, e riassegnato alla II Commissione permanente, con parere della VI Commissione, il 26 ottobre 2006;
- espresso parere favorevole dalla VI Commissione nella seduta dell'8 novembre 2006;
- esaminato dalla II Commissione permanente nella seduta del 14 novembre 2006 nella quale è stato approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Petris e, di minoranza, del consigliere Asquini;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 23 novembre 2006, ed approvato nella stessa all'unanimità, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/8867-06 del 4 dicembre 2006.

A09
06_51_1_LRE_LR 28

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2006, n. 28.

Interventi per il sostegno al mantenimento dei minori. Modifica della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifica della legge regionale 11/2006 in materia di sostegno al mantenimento dei minori)

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), è inserito il seguente:

«Art. 9 bis

(Sostegno al mantenimento dei minori)

1. Al fine di tutelare la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, la Regione interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.

2. L'intervento di cui al comma 1 consiste in una prestazione monetaria di importo pari a una percentuale della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore.

3. Costituisce presupposto dell'intervento l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, dalla legge fallimentare e da leggi speciali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato, nonché l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento.

4. Ai fini della concessione della prestazione, la situazione economica del richiedente deve essere inferiore al valore di reddito minimo stabilito dall'articolo 59, comma 4, della legge regionale 6/2006.

5. Il Servizio sociale dei Comuni esercita le funzioni amministrative di concessione ed erogazione della prestazione, nonché di controllo. Con regolamento regionale sono stabilite:

- a) le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione;
- b) la misura, la decorrenza e la durata della prestazione;
- c) le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione;
- d) le modalità di riparto agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni dei finanziamenti necessari.

6. In caso di successivo adempimento da parte del genitore obbligato, il beneficiario dell'intervento è tenuto, nei limiti dell'adempimento, alla restituzione delle somme erogate, senza maggiorazione degli interessi, entro trenta giorni dal pagamento. Decorso tale termine si applica l'articolo 49, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. La prestazione di cui al presente articolo può essere cumulabile con gli interventi monetari denominati reddito di base per la cittadinanza e stabiliti dall'articolo 59, comma 4, della legge regionale 6/2006.».

Art. 2

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 9 bis della legge regionale 11/2006, come inserito dall'articolo 1, comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2006 a carico dell'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4525 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Pianificazione ed interventi sociali - con la denominazione "Interventi tramite i Servizi sociali dei Comuni per il sostegno del genitore affidatario del figlio minore in caso di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore medesimo".

2. All'onere di 200.000 euro per l'anno 2006 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4519 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

3. In relazione al disposto di cui al comma 6 dell'articolo 9 bis della legge regionale 11/2006, come inserito dall'articolo 1, comma 1, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, all'unità previsionale di base 3.6.1045 è istituito <per memoria> il capitolo 525 (3.6.1) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione "Recupero delle somme erogate per il sostegno del genitore affidatario del figlio minore in caso di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore medesimo in caso di successivo adempimento".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 dicembre 2006

ILLY

Note

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il libro III del codice di procedura civile reca: "Del processo di esecuzione".
- Il testo dell'articolo 59 della legge regionale 6/2006 è il seguente:

Art. 59

(Reddito di base e progetti di inclusione per la cittadinanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di povertà ed esclusione sociale, la Regione, nell'ambito del coordinamento delle politiche per la cittadinanza sociale di cui all'articolo 3, promuove interventi integrati volti a perseguire, in modo coordinato e armonico, l'autonomia economica e l'inclusione sociale delle persone di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in servizi e prestazioni, nonché in interventi monetari, di seguito denominati reddito di base per la cittadinanza. I servizi e le prestazioni sono predisposti dal Servizio sociale dei Comuni nell'ambito di progetti personalizzati, coordinati con il reddito di base per la cittadinanza.

3. Il reddito di base per la cittadinanza, attivato attraverso una sperimentazione della durata di cinque anni, decorrente dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, è erogato dal Servizio sociale dei Comuni, in coerenza con i parametri definiti dal medesimo regolamento.

4. Con regolamento regionale sono definiti le caratteristiche e le modalità di attuazione del reddito di base per la cittadinanza e in particolare:

- a) gli indicatori di valutazione con riferimento alla misura;

- b) i requisiti soggettivi;
- c) il valore di reddito minimo, che tenga conto anche del patrimonio, al di sotto del quale il reddito di base per la cittadinanza interviene in termini integrativi;
- d) le modalità di coordinamento tra il reddito di base per la cittadinanza e gli ulteriori servizi e interventi di cui al comma 2;
- e) gli obblighi per i beneficiari.

5. Il valore di reddito minimo di cui al comma 4, lettera c), è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il regolamento di cui al comma 4, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

7. La sperimentazione di cui al comma 3 è sottoposta a valutazione intermedia al termine del terzo anno e a valutazione finale al termine del quinto anno. Tali valutazioni sono effettuate dalla Giunta regionale, che si avvale di strumenti valutativi adeguati.

8. Sulla base delle risultanze della valutazione di cui al comma 7, sono predisposte le modalità definitive di attuazione del reddito di base per la cittadinanza.

- Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 49
(Restituzione di somme erogate)

1. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede, ovvero sia revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo per inadempimento o rinuncia del beneficiario, è richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

2. In applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 123/1998, le somme richieste in restituzione ai sensi del comma 1 ad imprese sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, vigente al momento delle erogazioni, a decorrere dalle medesime e sino alla data della effettiva restituzione.

2 bis. In applicazione dei principi sanciti dalla normativa statale in materia di usura, la maggiorazione degli interessi derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, nonché dell'articolo 48, comma 4, non può in ogni caso eccedere il limite previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento al tasso effettivo globale medio determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 108/1996 per la categoria di operazioni relativa ai mutui.

3. Qualora il provvedimento di concessione di incentivi sia annullato, in quanto riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito imputabili all'Amministrazione o agli Enti regionali, questi ultimi richiedono la restituzione delle sole somme erogate, entro un termine stabilito.

4. In caso di ritardata restituzione delle somme di cui al comma 3, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale.

5. In tutti gli altri casi nei quali non siano restituite nei termini fissati somme dovute all'Amministrazione o agli Enti regionali a qualunque titolo, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso legale.

6. Non sussiste obbligo di restituzione delle somme percepite in caso di revoca dell'atto di concessione di incentivi, in seguito al venire meno dei presupposti che ne avevano giustificato l'emanazione, ovvero per il sopravvenire di circostanze che avrebbero impedito la costituzione del rapporto o che richiedano un nuovo apprezzamento del pubblico interesse.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 13 maggio 1988, n. 30, 1 settembre 1982, n. 75 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni che nel calcolo degli interessi prevedono l'applicazione di tassi diversi da quello legale e dal tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale. Trova in ogni caso applicazione il comma 2 bis.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 97

- d’iniziativa dei consiglieri Blasoni, Gottardo, Valenti, Galasso, Asquini, Camber, Marini, Pedicini, Venier Romano, presentato al Consiglio regionale l’11 novembre 2004 e assegnato alla III Commissione permanente il 22 novembre 2004; riassegnato il 13 febbraio 2006, ai sensi delle disposizioni transitorie e finali del nuovo Regolamento interno, alla III Commissione permanente, con parere del Tutore pubblico dei minori;

Stralcio n. (58-70-80-114-163-164)-05

- stralcio di un emendamento aggiuntivo deliberato l’8 giugno 2006 dal Consiglio regionale, in sede d’esame del testo unificato dei progetti di legge nn. 58, 70, 80, 114, 163, 164, e assegnato alla III Commissione permanente il 20 giugno 2006, con parere del Tutore pubblico dei minori;
- abbinati ai sensi dell’articolo 93 del Regolamento interno ed esaminati dalla III Commissione permanente nelle sedute del 29 giugno e 14 luglio 2006, con nomina di un Comitato ristretto;
- espresso parere favorevole, con osservazioni, dal Tutore pubblico dei minori il 14 luglio 2006;
- esaminati dal Comitato ristretto nelle sedute del 25 luglio, 18 settembre e 23 ottobre 2006, con approvazione di un testo unificato;
- esaminati dalla III Commissione permanente, nel testo unificato proposto dal Comitato ristretto, nelle sedute del 9 e 14 novembre 2006 e in quest’ultima seduta approvati a maggioranza, con modifiche, con relazioni di maggioranza dei consiglieri Blasoni e Monai;
- esaminati e approvati dal Consiglio regionale, nel testo unificato proposto dalla III Commissione permanente, nella seduta antimeridiana del 22 novembre 2006, all’unanimità, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/8869-06 del 4 dicembre 2006.

C13
06_51_1_LRE_LR 29

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2006, n. 29.

Norme per favorire le utenze domestiche nell’acquisto di energia elettrica, di gas e di taluni prodotti assicurativi.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Finalità e definizioni)

1. La Regione, nell’ambito delle azioni finalizzate al contenimento del costo dell’approvvigionamento energetico, promuove la costituzione e sostiene il funzionamento di società cooperative, denominate Gruppi d’Acquisto, che perseguano lo scopo di ridurre il prezzo d’acquisto dell’energia elettrica e del gas delle utenze domestiche.

2. Il Gruppo d'Acquisto la cui attività è disciplinata dalla presente legge è di seguito denominato in breve "Gruppo".

3. Il Comitato Regionale di Vigilanza di cui all'articolo 4 è di seguito denominato in breve "CRV".

Art. 2

(Gruppi d'Acquisto vigilati e idonei)

1. La Regione, per le finalità della presente legge, istituisce un elenco di Gruppi d'acquisto vigilati dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e idonei a ridurre il costo dell'approvvigionamento del gas e dell'energia elettrica delle utenze domestiche.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, approva l'elenco di cui al comma 1 previa istruttoria svolta dalla Direzione centrale competente per l'energia la quale accerta che:

- a) il Gruppo sia costituito nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente con sede in Friuli Venezia Giulia e per statuto assolvga agli obblighi tributari con versamenti effettuati nell'ambito del territorio regionale;
- b) il Gruppo sia costituito, sia per l'acquisto dell'energia elettrica che del gas, da almeno diecimila soci cooperatori, mantenga permanentemente tale numero minimo di soci e i medesimi non eccedano mai il quinto delle utenze domestiche dell'energia elettrica e del gas del Friuli Venezia Giulia; il numero delle utenze domestiche della regione cui fare riferimento è annualmente reso noto dalla struttura regionale competente in materia di energia entro il mese di gennaio;
- c) il Gruppo disciplini i rapporti con i propri soci in merito all'acquisto di gas ed energia elettrica per mezzo di un regolamento, prevedendo la possibilità per il socio di recedere dal contratto di fornitura senza penalità, con un preavviso non superiore a sessanta giorni;
- d) lo statuto del Gruppo e il regolamento di cui alla lettera c) siano approvati con le modalità di cui all'articolo 6.

3. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 avviene, inoltre, a condizione che lo statuto del Gruppo preveda:

- a) che sia istituito un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di cinque e da un massimo di nove membri, che elegge al suo interno il presidente;
- b) che ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione debba possedere i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- c) che il consiglio di amministrazione sia eletto con voto segreto, con metodo D'Hont e sulla base di una o più liste di candidati per i quali l'associato esprime il voto di preferenza;
- d) che l'avviso della convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio di amministrazione sia pubblicato e recapitato al socio presso il suo domicilio di utente almeno sessanta giorni prima del giorno dell'elezione con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento;
- e) che sia sempre consentito al socio anche il voto per corrispondenza e con le forme telematiche consentite;
- f) che il Gruppo si assoggetti alle verifiche del CRV riconoscendo allo stesso l'accesso a tutti i documenti inerenti la propria attività, nonché la facoltà di convocare in audizione i propri esponenti;
- g) che il Gruppo rediga rapporti quadrimestrali e annuali sulla propria attività, che tali rapporti vengano approvati dal consiglio di amministrazione e senza indugio messi a disposizione del pubblico on line;
- h) che il Gruppo si assoggetti alla disciplina del regolamento di cui all'articolo 5;

- i) che il Gruppo non possa acquistare titoli emessi da società che producono, trasportano o distribuiscono energia elettrica e gas né possa ammettere tali soggetti quali soci finanziatori;
- j) che il Gruppo possa accantonare utili in misura strettamente necessaria al prudente svolgimento dei propri compiti di istituto;
- k) che il Gruppo finanzi le attività necessarie al conseguimento del proprio scopo sociale trasferendo il costo di tali attività sul prezzo pagato dai soci per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas;
- l) che il Gruppo informi costantemente il pubblico sulla propria attività e pubblichi i rapporti del CRV che lo concernono tramite un proprio portale web;
- m) che il Gruppo svolga la sua attività di acquisto collettivo di energia elettrica e di gas per uso domestico nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 avviene, inoltre, a condizione che il regolamento della cooperativa preveda:

- a) che siano definite le modalità con le quali il socio si rivolge al Gruppo per ottenere la fornitura dell'energia elettrica e del gas;
- b) che siano definite le modalità con le quali il Gruppo soddisfa la richiesta di fornitura di energia elettrica e di gas del socio prevedendo nei contratti di fornitura che abbiano durata superiore ai due anni la possibilità per il socio di recedere senza penalità, con un preavviso non superiore a sessanta giorni;
- c) che siano definite le modalità di trasferimento a carico dei soci del costo dell'energia elettrica e del gas, nonché gli oneri gestionali di cui al comma 3, lettera k);
- d) che siano definite le modalità di attribuzione e distribuzione ai soci dei ristorni eventuali.

Art. 3

(Sospensione e revoca dell'iscrizione)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per l'energia, sospende l'iscrizione all'elenco dei Gruppi qualora accerti il venir meno di una o più delle condizioni di cui all'articolo 2.

2. Il provvedimento di sospensione viene comunicato al Gruppo che provvede al ripristino delle condizioni di cui all'articolo 2 entro trenta giorni.

3. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per l'energia, revoca l'iscrizione all'elenco.

4. Non può ottenere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 2 il Gruppo che sia stato interessato per due volte dal provvedimento di revoca di cui al comma 3.

Art. 4

(Comitato Regionale di Vigilanza)

1. Il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale competente per l'energia, costituisce il Comitato Regionale di Vigilanza (CRV) che dura in carica per tre anni, i suoi membri possono essere riconfermati per un ulteriore mandato. Il CRV continua a svolgere le sue funzioni fino alla nomina del successivo.

2. Il CRV si riunisce almeno ogni novanta giorni ed è composto da cinque membri iscritti all'albo ufficiale dei revisori contabili uno dei quali, per determinazione della Giunta regionale in sede di nomina, svolge la funzione di presidente. Le riunioni del CRV sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Il direttore del Servizio regionale per l'energia partecipa alle riunioni del CRV senza diritto di voto e il suo Servizio svolge la funzione di segreteria tecnica.

3. Il CRV svolge una costante attività di monitoraggio dell'attività dei Gruppi e segnala senza indugio alla struttura regionale competente in materia di energia ogni aspetto gestionale che contrasti con le disposizioni della presente legge e per tale scopo acquisisce tempestivamente ogni informazione anche convocando in audizione gli esponenti dei Gruppi.

4. Il CRV redige un rapporto semestrale e un rapporto annuale sull'attività di ciascun Gruppo allo scopo di rendere noto al pubblico l'esito dell'attività di vigilanza svolta; il rapporto esamina l'attività gestionale del Gruppo in relazione agli obblighi della presente legge e valuta l'adeguatezza dell'attività di informazione svolta dal Gruppo a favore dei soci e del pubblico in merito alla propria attività. I rapporti sono pubblicati senza indugio sul sito web della Regione e su quello del Gruppo.

5. I componenti del CRV ricevono un compenso e rimborsi delle spese, che sono determinati con il provvedimento di nomina.

Art. 5 (Regolamento regionale)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per l'energia, approva il regolamento di cui al comma 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento disciplina:

- a) il metodo con il quale viene valutato l'esito gestionale della attività di ogni Gruppo anche in comparazione con l'esito gestionale della attività degli altri Gruppi;
- b) le modalità con le quali il Gruppo pubblica on line e immediatamente l'esito di tutte le operazioni d'acquisto perfezionate per conto dei propri soci; il metodo è definito in modo tale che il pubblico possa facilmente conoscere e apprezzare l'attività del Gruppo e la possa comparare con quella degli altri Gruppi;
- c) le modalità con le quali il Gruppo indica nelle proprie comunicazioni con i soci e i terzi il fatto di essere iscritto come Gruppo d'acquisto vigilato dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e idoneo a ridurre il costo dell'approvvigionamento del gas e dell'energia elettrica delle utenze domestiche;
- d) le modalità con le quali il Gruppo indica nelle proprie comunicazioni con i soci e i terzi, immediatamente dopo essere venuto a conoscenza del provvedimento regionale, la sospensione e la revoca dell'iscrizione come Gruppo;
- e) le modalità con le quali la Regione svolge attività di vigilanza sui Gruppi avvalendosi di Comitati regionali di sorveglianza;
- f) le spese ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 7;
- g) l'entità dei compensi nonché dei rimborsi spese dovuti ai componenti del CRV;
- h) le modalità del funzionamento del CRV;
- i) le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 7, nonché i criteri per l'assegnazione dei relativi contributi.

Art. 6 (Statuto e regolamento del Gruppo)

1. La cooperativa che ambisce all'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, sottopone il proprio statuto nonché il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), alla Giunta regionale che li approva su proposta dell'Assessore competente per l'energia.

2. Il Gruppo che desidera modificare lo statuto o il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ne chiede preventivamente l'approvazione con le procedure di cui al comma 1 pena la perdita dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 7
(*Contributi ed oneri*)

1. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui alla presente legge e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, è autorizzata a concedere un contributo una tantum dell'importo massimo di 50.000 euro per ciascun gruppo, per sovvenzionare gli investimenti di primo impianto.

2. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 2 costituisce condizione per l'accesso al contributo regionale.

3. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi e della loro eventuale revoca sono determinati con apposito regolamento ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 8
(*Norma transitoria*)

1. I gruppi hanno la facoltà di operare nel campo dell'energia elettrica dall'1 luglio 2007.

Art. 9
(*Acquisto di prodotti assicurativi*)

1. I gruppi hanno la facoltà di operare nel campo dell'acquisto di prodotti assicurativi destinati alle famiglie e finalizzati a coprire i rischi derivanti da calamità naturali a condizione che non acquistino titoli emessi da società assicurative e che non ammettano le medesime tra i loro soci finanziatori.

Art. 10
(*Norme finanziarie*)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.350.1.1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9809 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 6.4.350.1.561 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 alla funzione obiettivo n. 6 - programma 6.4 - Rubrica n. 350 - Servizio n. 294 - Infrastrutture energetiche e di telecomunicazione - spese correnti con la denominazione «Interventi regionali in materia di consumi di energia delle utenze domestiche - di parte corrente» con riferimento al capitolo 4376 (1.1.163.3.08.28) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 350 - Servizio n. 294 - Infrastrutture energetiche e di telecomunicazione - spese correnti - con la denominazione «Contributi ai Gruppi d'Acquisto vigilati dalla Regione Friuli Venezia Giulia» e con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2007.

3. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2007, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 5.5.350.1.215 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 3977 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 15 dicembre 2006

ILLY

Note**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 109 del decreto legislativo 385/1993, come modificato dall'articolo 9.36 del decreto legislativo 6/2003, inserito dall'articolo 2 del decreto legislativo 37/2004, è il seguente:

Art. 109

(Requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali)

1. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale.

4 bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'intermediario finanziario si applicano i commi 2 e 4.

LAVORI PREPARATORI**Progetto di legge n. 207**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 9 ottobre 2006;
 - assegnato alla IV Commissione permanente il 10 ottobre 2006, con parere della II Commissione permanente;
 - esaminato e approvato a maggioranza, senza modifiche, dalla IV Commissione permanente nella seduta del 18 ottobre 2006, con relazione di maggioranza del consigliere Fortuna Drossi e relazioni di minoranza dei consiglieri Valenti e Venier Romano;
 - esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 22 ottobre 2006;
 - legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/9014-06 del 6 dicembre 2006.
-
-

E03
06_51_DPR_366

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 dicembre 2006, n. 0366/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia finalizzati allo sviluppo della logistica ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. 26/2005 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico). Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO il comma 2 dell'art. 19 della LR 10 novembre 2005, n. 26, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a favore dei Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità tecnica e progetti innovativi aventi ad oggetto la concentrazione dello smistamento programmato delle merci mediante la realizzazione di aree attrezzate per favorire l'interscambio tra vettori mediante l'impiego di strumenti telematici per la gestione delle operazioni di smistamento delle merci in funzione del percorso di consegna;

VISTO il comma 1 dell'art. 30 della LR 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso", secondo il quale i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di nuovi incentivi sono predeterminati con Regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

VISTA la deliberazione dd. 23.6.2006, n. 1446, con la quale la Giunta regionale ha adottato, in via preliminare, nelle more dell'espressione del parere da parte del Consiglio delle autonomie locali, il Regolamento di cui trattasi, previo esame delle Direzioni centrali cointeressate, così come disposto dalla circolare n. 4 dd. 3.5.2001 della Segreteria generale;

RILEVATO che detto testo regolamentare è stato approvato dal Consiglio delle autonomie locali con voto unanime nella seduta dd. 6.9.2006;

VISTO l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 20.10.2006, n. 2492;

DECRETA

È approvato, ai sensi del comma 2, dell'art. 19 della LR 26/2005 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) il "Regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, finalizzati allo sviluppo della logistica", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 1 dicembre 2006

ILLY

E03
06_51_DPR_366_ALL

Regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia finalizzati allo sviluppo della logistica ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 10 novem-

bre 2005, n. 26, (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico)**Art. 1**
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, come previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), le modalità ed i criteri per la concessione, a favore dei Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di contributi per la predisposizione o realizzazione di studi di fattibilità tecnica e progetti innovativi aventi ad oggetto la concentrazione dello smistamento programmato delle merci mediante la realizzazione di aree attrezzate per favorire l'interscambio tra vettori e mediante l'impiego di strumenti telematici per la gestione delle operazioni di smistamento delle merci in funzione del percorso di consegna.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono comprendere comunque la previsione, progettazione o realizzazione di opere correlate a reti a banda larga, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 19, comma 5 della legge regionale n. 26/2005.

Art. 2
(Criteri di priorità)

1. In relazione agli interventi proposti dai Comuni di cui all'articolo 1, sono considerati prioritari quelli relativi a:

- a) iniziative che coinvolgono i Comuni con più di 15.000 abitanti o Comuni che presentino criticità connesse con la presenza o nel territorio di competenza o in territori contigui, di rilevanti attività produttive, turistiche, commerciali e trasportistiche;
- b) iniziative volte a diminuire la congestione del traffico ed a ridurre l'inquinamento atmosferico da dimostrarsi attraverso l'utilizzo di indicatori che misurino l'impatto degli interventi previsti;
- c) sviluppo della progettazione almeno a livello preliminare.

2. Con riferimento alle priorità di cui alle lettere b) e c), in relazione ad ogni esercizio finanziario è ammesso esclusivamente un intervento per ogni Comune richiedente.

Art. 3
(Modalità di assegnazione)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, per la concessione dei contributi di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti modalità stabilite in ordine decrescente di importanza:

- a) concessione nella misura del 50% della spesa ritenuta ammissibile per interventi che soddisfino tutti i criteri di priorità previsti dalle lettere a), b) e c) dell' articolo 2 comma 1;
- b) concessione nella misura del 45% della spesa ritenuta ammissibile per interventi che soddisfino quanto meno uno dei criteri di priorità di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 2 comma 1;
- c) concessione nella misura del 40% della spesa ritenuta ammissibile per altri interventi che non rispondano alle priorità di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 comma 1.

2. Qualora nel rispetto delle priorità di cui al comma 1 gli importi complessivamente ammissibili per ciascuna delle lettere a), b) e c) eccedano le risorse disponibili, si procede alla riduzione proporzionale della percentuale contributiva della medesima voce prioritaria fino ad un minimo non inferiore al 35% della spesa ammissibile. Se le risorse risultassero ancora insufficienti i contributi possono essere assegnati nel rispetto di una percentuale inferiore al 35% previo assenso del Comune richiedente.

Art. 4
(Presentazione delle domande)

1. Le domande vanno presentate alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio trasporto merci, entro il 31 marzo di ciascun esercizio finanziario.

2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnico illustrativa che descriva dettagliatamente le iniziative e gli interventi proposti, con l'indicazione delle finalità, delle modalità di svolgimento e della durata dell'intervento stesso;
- b) distinta degli interventi e analitico preventivo di spesa, con l'indicazione dell'importo complessivo dell'intervento, nonché di altre fonti di finanziamento;
- c) scheda che specifichi le modalità di perseguimento della priorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), qualora l'intervento rientri in detta classificazione;
- d) un progetto preliminare in relazione all'applicazione della priorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 5
(Spese ammissibili)

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 26/2005, sono ammissibili a contribuzione le seguenti spese per:

- a) studi di fattibilità e progettazione;
- b) acquisizione di aree;
- c) spese connesse alla realizzazione di aree attrezzate per l'interscambio tra vettori;
- d) opere correlate alla predisposizione o realizzazione di reti a banda larga;
- e) attrezzature informatiche quali software, hardware e consulenza informatica;
- f) spese tecniche generali nei limiti consentiti dalla normativa vigente in tema di opere pubbliche;
- g) spese conseguenti all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

Art. 6
(Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione)

1. I contributi concessi per la realizzazione delle opere sono erogati e rendicontati secondo le modalità previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

2. I contributi concessi per ipotesi diverse da quelle di cui al comma 1, sono erogati in via anticipata nella misura del 50% contestualmente alla concessione del contributo e il rimanente 50% viene erogato a consuntivo. Per la rendicontazione delle spese effettuate si applica l'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Gli interventi ammessi a contribuzione riguardanti opere pubbliche devono concludersi secondo le modalità e i termini previsti dalla legge regionale 14/2002.

4. Gli interventi ammessi a contribuzione diversi da quelli di cui al comma precedente devono concludersi entro due anni dalla data del decreto di concessione del contributo, fatta salva la possibilità di proroga per un anno previa motivata richiesta.

5. In caso di mancato rispetto di quanto sopra indicato il contributo è revocato con obbligo di restituzione dell'anticipazione percepita, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 7/2000.

Art. 7
(Cumulabilità)

1. I contributi di cui al presente Regolamento sono cumulabili con gli interventi contributivi previsti da altre leggi. In tal caso la somma delle agevolazioni non deve superare la spesa ammissibile.

2. A tal fine il richiedente è tenuto a dichiarare l'eventuale esistenza di ulteriori agevolazioni sul medesimo intervento.

Art. 8
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione le domande di cui all'articolo 4 devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

I06
06_51_DPR_367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 dicembre 2006, n. 0367/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi a sollievo degli oneri di trasferimento degli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti ubicati nei territori montani, in esecuzione dell'articolo 17, comma 4, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97) e successive modificazioni. Applicazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 "Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97" ed in particolare l'articolo 17 "Servizio scolastico" come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, il quale stabilisce che i criteri di priorità e le modalità di concessione ed erogazione di contributi, a favore di insegnanti la cui residenza è situata in un comune posto ad una distanza di almeno 20 chilometri dalla sede montana di servizio, vengano stabiliti con apposito regolamento regionale di esecuzione;

RITENUTO di definire tali criteri in un quadro unitario e organico al fine di garantire l'uniformità di trattamento sul territorio montano;

VISTO il testo regolamentare in merito predisposto dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagne;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2872 del 24 novembre 2006;

DECRETA

È approvato il “Regolamento per la concessione dei contributi a sollievo degli oneri di trasferimento degli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti ubicati nei territori montani, in esecuzione dell’articolo 17, comma 4, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97) e successive modificazioni ed integrazioni”, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 1 dicembre 2006

ILLY

I06
06_51_DPR_367_ALL

Regolamento per la concessione dei contributi a sollievo degli oneri di trasferimento degli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti ubicati nei territori montani in esecuzione dell’articolo 17, comma 4, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina la misura dei contributi, i criteri di priorità e le modalità di concessione ed erogazione degli stessi a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti scolastici ubicati nel territorio montano della Regione Friuli Venezia Giulia, in esecuzione dell’articolo 17, comma 4, della legge regionale 24 aprile 2001 n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L’assegnazione dei contributi di cui al presente regolamento è concessa a partire dall’anno scolastico 2006/2007.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) medesima sede di servizio o sede scolastica: lo stesso istituto scolastico dove viene prestato servizio purché situato nei territori montani;
- b) istituto scolastico: gli istituti dell’istruzione secondaria di primo grado, gli istituti dell’istruzione secondaria di secondo grado e gli istituti dell’istruzione primaria;
- c) territori montani: l’area delimitata ai sensi dell’articolo 2, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) Province competenti per territorio: le Province di Gorizia e di Trieste che, nella zona omogenea del Carso di rispettiva pertinenza, svolgono, in conformità ai propri ordinamenti, le funzioni conferite alle Comunità montane;

- e) insegnante: personale docente;
- f) nomina a tempo determinato ovvero anno di servizio: incarico attribuito per un periodo continuativo non inferiore a otto mesi nel corso del medesimo anno scolastico.

Art. 3
(Beneficiari)

1. Beneficiari dei contributi sono gli insegnanti la cui residenza è situata in un comune posto ad una distanza di almeno venti chilometri dal comune di ubicazione dell'istituto scolastico presso il quale gli stessi prestano servizio.

Art. 4
(Tipologia e misura dei contributi)

1. I contributi sono concessi in forma di contributi in conto capitale e si suddividono secondo le seguenti tipologie:

- a) contributi pluriennali, articolati su una durata massima di cinque anni, a beneficio di insegnanti nominati a tempo indeterminato che assumono quale sede permanente di servizio un istituto scolastico ubicato nei territori montani;
- b) contributi annuali, a beneficio di insegnanti nominati a tempo determinato che, avendo prestato almeno un anno di servizio in un istituto ubicato nei territori montani, riconfermano, senza interruzione, la scelta della medesima sede di servizio.

2. I contributi di cui al comma 1, lettera a), sono determinati, per ogni anno scolastico, nella seguente misura:

- a) euro 1.000,00 per il primo anno;
- b) euro 1.000,00 per il secondo anno;
- c) euro 1.000,00 per il terzo anno;
- d) euro 2.000,00 per il quarto anno;
- e) euro 3.000,00 per il quinto anno.

3. I contributi di cui al comma 1, lettera b), sono determinati nella misura di euro 1.600,00; tale importo è incrementato di euro 400,00 per ogni due anni di servizio precedentemente prestato senza interruzione nella medesima sede di servizio fino ad un massimo euro 2.400,00.

Art. 5
(Criteri di priorità)

1. I criteri di priorità per la formazione delle graduatorie di cui all'articolo 6, sono determinati tenendo conto della distanza chilometrica, del servizio prestato e dell'ubicazione della sede di servizio, utilizzando nell'ordine i seguenti elementi e punteggi:

- a) distanza chilometrica tra il comune di residenza del richiedente e il comune presso il quale il richiedente ha inoltrato la domanda:
 - 1) punti 2: da 20 fino a 50 chilometri;
 - 2) punti 4: oltre 50 e fino a 80 chilometri;
 - 3) punti 8: oltre 80 chilometri;

b) servizio prestato:

- 1) punti 6: presso istituto dell'istruzione secondaria di primo grado;
- 2) punti 4: presso istituto dell'istruzione secondaria di secondo grado;
- 3) punti 2: presso istituto dell'istruzione primaria;

c) ubicazione della sede di servizio:

- 1) punti 3: in uno dei comuni ovvero dei centri abitati situati nella Zona C di svantaggio socio-economico della montagna, così come definita ai sensi degli articoli 21 e 40 della l.r. 33/2002;
- 2) punti 2: in uno dei comuni ovvero dei centri abitati situati nella Zona B di svantaggio socio-economico della montagna, così come definita ai sensi degli articoli 21 e 40 della l.r. 33/2002;
- 3) punti 1: in altra zona del territorio montano.

2. La distanza chilometrica di cui al comma 1, lettera a), è determinata secondo le tabelle dell'Automobile Club d'Italia ovvero secondo i sistemi di calcolo specializzati. La distanza è calcolata, con il criterio dell'itinerario più breve, da comune a comune e non utilizzando l'indirizzo di partenza e arrivo.

3. I punteggi di cui al comma 1, riferiti a voci diverse, sono cumulabili mentre quelli all'interno della stessa voce sono tra loro alternativi. A parità di punteggio, è data priorità alla domanda che ha ottenuto punteggio maggiore ai sensi rispettivamente delle lettere a), b) e c) del comma 1. In caso di ulteriore parità è data priorità dapprima alla domanda presentata dal richiedente più giovane di età e successivamente all'ordine di presentazione delle domande attestata dalla data di protocollazione delle medesime.

Art. 6

(Modalità di concessione ed erogazione dei contributi)

1. Le Comunità montane e le Province competenti per territorio predispongono, per ciascun anno scolastico, un bando, opportunamente pubblicizzato, anche presso gli istituti scolastici interessati, contenente la delimitazione dell'area di intervento, l'ammontare del finanziamento, i termini di presentazione della domanda, il modello di domanda, le modalità di concessione, erogazione e liquidazione del contributo.

2. La domanda è presentata al comune nel cui territorio è situato l'istituto scolastico presso il quale il richiedente presta servizio. Nel caso in cui il richiedente presti servizio presso più istituti scolastici situati in comuni diversi, la domanda è presentata ad uno solo di essi con riferimento esclusivo ad una sola sede di servizio.

3. I comuni provvedono, per ciascun anno scolastico, all'espletamento dell'istruttoria delle domande nel rispetto dei termini e delle condizioni poste dal bando di cui al comma 1 ed alla concessione ed erogazione dei contributi sulla base della graduatoria di cui al comma 4.

4. Ciascuna Comunità montana e Provincia competente per territorio distintamente per le domande presentate ai sensi dell'articolo 4, del comma 1, lettere a) e b), redige la graduatoria delle domande di contributo che indica il contributo pluriennale ammissibile per l'intero periodo di tempo richiesto dal beneficiario.

5. Le Comunità montane e le Province competenti per territorio provvedono, contestualmente all'approvazione della graduatoria, al trasferimento ai comuni delle risorse per l'erogazione dei contributi.

6. Nei casi in cui il beneficiario perda il requisito della medesima sede di servizio, il contributo concesso è revocato per le sole annualità ancora da erogare, senza provvedere al recupero delle somme già corrisposte. La revoca del contributo concesso e l'eventuale recupero delle somme erogate sono disposti, a cura dei comuni concedenti, ai sensi del titolo III, del capo II, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. Non si revoca il contributo nei casi di variazione, successivamente alla data di presentazione della do-

manda, degli elementi e dei punteggi di cui all'articolo 5, valutati ai fini della formazione della graduatoria, fatta eccezione per quanto disposto al comma 6, in relazione al requisito della medesima sede di servizio.

8. I contributi revocati e non ancora erogati, nonché quelli recuperati, sono riversati alle Comunità montane ed alle Province competenti per territorio le quali sono tenute a destinarle per le finalità di cui all'articolo 17, comma 4, della legge regionale 13/2001.

Art. 7
(*Abrogazioni*)

1. È abrogato il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n. 0109/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13).

2. Il regolamento di cui al DPRReg 0109/Pres./2005 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8
(*Entrata in vigore*)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

E05
06_51_DPR_370

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 dicembre 2006, n. 0370/Pres.

L.R. 26 febbraio 2001 n. 4, art. 6, commi 66 e 67. Modificazioni dello statuto dell'ARLeF - Agenzie regionâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana). Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 6, commi 66 e 67, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), come sostituiti dall'art. 4 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), concernenti l'istituzione di un apposito organismo, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia amministrativa e finanziaria, con compiti di impulso, programmazione, coordinamento e consulenza scientifica per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulane;

VISTO in particolare il disposto del citato comma 67, che demanda la disciplina dell'ordinamento del predetto organismo al relativo Statuto, approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione dalla Giunta regionale;

VISTO il proprio decreto n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005, emanato previa deliberazione della Giunta regionale n. 2072 del 5 agosto 2004, con cui è stato approvato lo Statuto dell'ARLeF - Agenzie regionâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana);

VISTO l'art. 4, comma 4, dello statuto suddetto, il quale prevede che, tra i compiti del Consiglio di amministrazione, rientri anche la deliberazione di proposte di modificazioni statutarie dell'Agenzie da sottoporre alla Regione per l'approvazione;

PRESO ATTO che, ai sensi della citata disposizione statutaria, il Consiglio di amministrazione dell'ARLeF, con propria deliberazione n. 5 del 19 ottobre 2006, ha proposto di apportare alcune modifiche allo statuto medesimo, allo scopo di assicurare un funzionamento più efficace delle attività di gestione operativa dell'Agenzia, mediante la riorganizzazione della struttura operativa già istituita e la previsione che ad

essa sia preposto un Direttore, in possesso di requisiti essenziali di preparazione culturale e competenza amministrativa;

RITENUTO di ridefinire l'assetto organizzativo di tale struttura, adottando disposizioni di adeguamento del testo statutario coerenti con le esigenze espresse dal Consiglio di amministrazione dell'ARLeF;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2840 del 24 novembre 2006,

DECRETA

Sono approvate le modifiche e integrazioni dello statuto dell'ARLeF - Agenzie regional pe lenghe furlane/Agenzia regionale per la lingua friulana, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 dicembre 2006

ILLY

E05
06_51_DPR_370_ALL

Modifiche allo statuto dell'ARLeF - Agenzie regional pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana)

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 8 dello statuto)

1. L'articolo 8 dello statuto è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

(Struttura operativa dell'Agenzie)

1. La struttura operativa dell'Agenzie si articola nel Direttore, nell'Ufficio di Direzione e nello Staff tecnico-scientifico.”.

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 8 bis concernente il Direttore)

1. Dopo l'articolo 8 dello statuto è inserito il seguente:

“Articolo 8-bis

(Direttore)

1. Il Direttore soprintende all'attività per l'attuazione degli indirizzi programmatici indicati dagli organi di amministrazione e di indirizzo scientifico dell'Agenzie. In tale ambito:

- a) è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti degli organi dell'Ente e dà attuazione agli indirizzi e obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato tecnico-scientifico;
- b) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato tecnico-scientifico;
- c) coordina il personale dell'Ufficio di Direzione.

2. L'incarico di Direttore dell'Agenzie è conferito con contratto di lavoro a tempo determinato della dura-

ta massima di due anni, rinnovabile per non più di una volta, a persona in possesso di diploma di laurea, con competenza amministrativa e preparazione specifica in materia di tutela della lingua friulana. Al conferimento si provvede con procedura ad evidenza pubblica.

3. Il trattamento economico del Direttore è determinato dal Consiglio di Amministrazione con riferimento ai criteri di valutazione e ai tetti retributivi definiti per le posizioni organizzative dell'Amministrazione Regionale.”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 9 dello statuto)

1. L'articolo 9 dello statuto è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

(Ufficio di Direzione)

1. L'Ufficio di Direzione opera alle dipendenze del Direttore per l'espletamento dei compiti di gestione ed è composto, di norma, da personale distaccato dalla Regione o messo a disposizione, secondo modalità di legge, da altre Amministrazioni pubbliche.

2. Per la gestione di specifici progetti d'attività, su conforme determinazione del Consiglio di Amministrazione, sentite le competenti strutture dell'Amministrazione regionale, l'Agenzie può procedere all'assunzione diretta di personale dipendente, nel rispetto delle disposizioni vigenti per il pubblico impiego.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, l'Agenzie può altresì avvalersi della collaborazione di Istituzioni scientifiche e culturali pubbliche e private, sulla base di specifiche convenzioni.

4. L'articolazione interna e l'organizzazione dell'Ufficio di Direzione sono definite dal Consiglio di amministrazione dell' Agenzie con apposito regolamento.”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 10 dello statuto)

1. L'articolo 10 dello statuto è sostituito dal seguente:

“Articolo 10

(Staff tecnico-scientifico)

1. A supporto del Comitato tecnico-scientifico, per l'espletamento delle sue attività istituzionali e per lo svolgimento di attività di consulenza scientifica e operativa a favore delle Amministrazioni pubbliche e di altri enti e organismi pubblici e privati in materia di uso della lingua friulana, l'Agenzie può avvalersi di uno staff tecnico-scientifico composto da esperti con specifiche e riconosciute competenze nell'uso della lingua friulana nei settori dell'istruzione, della ricerca, della comunicazione e della pubblica amministrazione.”.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

A13
06_51_DPR_372

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) e successive modifiche. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) con il quale è stata istituita nell'ordinamento dello Stato l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

VISTO l'articolo 16, del decreto legislativo 446/1997, a norma del quale è fissata l'aliquota ordinaria Irap nella misura del 4,25 per cento, con facoltà per le regioni, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto stesso, di variare tale aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, (Legge finanziaria 2006), con il quale il legislatore, in attuazione del sopraccitato articolo 16, ha disposto l'applicazione dell'aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentino, su base nazionale, un incremento del valore della produzione netta e un incremento dei costi relativi al personale, così come definiti dalla norma medesima, entrambi di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente;

CONSIDERATO che, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5 e 6 dell'articolo 2, della legge regionale 2/2006, statuenti le aliquote Irap per le tipologie di contribuenti ivi previste, potranno applicare l'aliquota al 3,25 per cento, di cui al comma 2 della norma medesima, tutte le imprese, in possesso dei requisiti di legge sopraspecificati, operanti in tutti i settori produttivi, relativamente al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 12, della legge regionale 2/2006, a norma del quale tale legge ha effetto dal 1° gennaio 2006;

VISTO l'articolo 11, della legge regionale 2/2006, a norma del quale gli effetti dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006, sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima;

CONSIDERATO l'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione Europea, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 32, del 9 agosto 2006;

CONSIDERATO che, per il combinato disposto degli articoli 11 e 12, della legge regionale 2/2006, e in virtù del suddetto esito positivo dell'esame della Commissione europea, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006, acquistano efficacia con decorrenza 1° gennaio 2006;

VISTO l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2935 del 1° dicembre 2006;

DECRETA

È approvato il "Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) e successive modifiche." come allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 dicembre 2006

ILLY

A13
06_51_DPR_372_ALL

Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) e successive modifiche.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità relativi all'applicazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) e successive modifiche.

Art. 2
(Soggetti passivi IRAP destinatari dell'aliquota al 3,25 per cento)

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, ed all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale 2/2006 e successive modifiche, l'aliquota dell'IRAP è determinata nella misura del 3,25 per cento del valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale dai soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta, presentino su base nazionale i requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006, e successive modifiche, di seguito specificati:

- a) incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente;
- b) incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'articolo 2425, comma 1, lettera B), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP, di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente.

Art. 3
(Definizione del valore della produzione netta di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 2/2006 e successive modifiche)

1. Per "valore della produzione netta" si intende la base imponibile dell'IRAP, così come determinata dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 446/1997:

- a) articolo 5 relativo alle imprese industriali, mercantili e di servizi;
- b) articolo 6 relativo alle banche e agli altri enti e società finanziarie;
- c) articolo 7 relativo alle imprese di assicurazione;
- d) articolo 10 relativo agli enti privati non commerciali residenti nel territorio dello Stato, nonché alle società e agli enti commerciali e non commerciali non residenti nel territorio dello Stato;
- e) articolo 10 bis, comma 2, relativo alle amministrazioni pubbliche che esercitano anche attività commerciale e che hanno optato per il sistema di determinazione della base imponibile relativa a tali attività commerciali secondo le disposizioni dell'articolo 5;
- f) articolo 11, commi da 1 a 4, concernente le disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta;
- g) articolo 12 relativo alla determinazione del valore della produzione netta realizzata fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti;

- h) articolo 13 relativo ai gruppi economici di interesse europeo (G.E.I.E.) residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni di gruppi non residenti;
- i) articolo 17, commi 2 e 4, relativo ai soggetti che ai fini delle imposte sui redditi si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito, nonché alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e, sino al frazionamento del mutuo, a quelle a proprietà divisa.

2. I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui al comma 1 si assumono ai sensi dell'articolo 11 bis del decreto legislativo 446/1997.

3. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui al comma 1 non si deducono i seguenti componenti:

- a) deduzione dalla base imponibile IRAP riferita proporzionalmente al valore della produzione di cui all'articolo 11, comma 4 bis, del decreto legislativo 446/1997;
- b) deduzione per lavoro dipendente di cui all'articolo 11, comma 4 bis 1, del decreto legislativo 446/1997;
- c) deduzione per incremento occupazionale di cui all'articolo 11, commi 4 quater e 4 quinquies del decreto legislativo 446/1997;
- d) deduzione per ricercatori di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

4. Per i soggetti passivi IRAP che esercitano la propria attività anche nel territorio di altre regioni, l'incremento richiesto nell'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 2/2006, e successive modifiche, è commisurato al valore della produzione netta realizzato nell'intero territorio dello Stato.

Art. 4

(Definizione degli ammortamenti e dei contributi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 2/2006 e successive modifiche)

1. Per "ammortamenti rilevanti ai fini IRAP" si intende le quote di ammortamento del costo dei beni materiali e immateriali deducibili ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

2. Per "contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP" si intende i contributi dello Stato e degli altri enti pubblici che concorrono a formare la base imponibile IRAP, così come previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 446/1997.

Art. 5

(Definizione dei costi relativi al personale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 2/2006 e successive modifiche)

1. Per "costi relativi al personale classificabili nell'articolo 2425, comma 1, lettera B), n. 9), del codice civile" si intende i costi per il personale dipendente non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo 446/1997.

2. Ai fini della determinazione del parametro previsto al comma 1 non si tiene conto della voce di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera B), numero 14), del codice civile.

3. Per "oneri deducibili ai fini IRAP" si intende gli oneri relativi al personale deducibili ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 446/1997.

4. Per i soggetti passivi destinatari dell'aliquota del 3,25 per cento che determinano la base imponibile IRAP ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 446/1997, la determinazione del parametro di cui al comma 1 è effettuata con riferimento all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale dipendente che concorre alla formazione della predetta base imponibile.

Art. 6

(Meccanismo di determinazione dei parametri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006 e successive modifiche)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006 e successive modifiche l'applicazione dell'aliquota del 3,25 per cento compete ai soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta realizzano entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006.

2. La condizione di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006 è realizzata quando alla chiusura del singolo periodo d'imposta il valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, determini un valore positivo e confrontato con il corrispondente valore medio del primo, secondo e terzo periodo d'imposta immediatamente antecedente quello di riferimento risulti incrementato di almeno il 5 per cento. Qualora il predetto valore medio sia minore o uguale a zero la condizione è realizzata purché il valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, determini un valore positivo.

3. La condizione di cui alla lettera b) dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006 è realizzata quando alla chiusura del singolo periodo d'imposta l'ammontare complessivo dei costi relativi al personale classificabili nell'articolo 2425, comma 1, lettera B), n. 9), del codice civile, diminuito degli oneri deducibili ai fini IRAP, determini un valore positivo e confrontato con il corrispondente valore medio del primo, secondo e terzo periodo d'imposta immediatamente antecedente quello di riferimento risulti incrementato di almeno il 5 per cento. Qualora il predetto valore medio sia uguale a zero la condizione è realizzata purché l'ammontare complessivo dei costi relativi al personale classificabili nell'articolo 2425, comma 1, lettera B), n. 9), del codice civile, diminuito degli oneri deducibili ai fini IRAP, determini un valore positivo.

4. L'incremento di cui ai commi 2 e 3, uguale o maggiore al 5 per cento, risulta dall'applicazione della seguente formula:

$$\frac{(T - TM) \times 100}{TM} \geq 5$$

dove T rappresenta:

- a) il valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, alla fine del singolo periodo d'imposta;
- b) l'ammontare complessivo dei costi relativi al personale, classificabili nell'articolo 2425, comma 1, lettera B), n. 9), del codice civile, diminuito degli oneri deducibili ai fini IRAP, alla fine del singolo periodo d'imposta;

dove TM rappresenta:

- a) il valore medio di T relativo al primo, secondo e terzo periodo d'imposta immediatamente antecedente quello di riferimento. Per il calcolo della media è utilizzata la media aritmetica.

Art. 7

(Modalità di applicazione dell'aliquota di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006 e successive modifiche)

1. I soggetti passivi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006 e successive modifiche, applicano l'aliquota nella misura del 3,25 per cento sulla base imponibile IRAP realizzata nel territorio regionale, in sede di determinazione dell'imposta dovuta.

2. Possono applicare l'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento solamente i soggetti che hanno acquisito la soggettività passiva IRAP da più di tre periodi di imposta.

Art. 8
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, i soggetti passivi con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, applicano l'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in fase di determinazione dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta 2006, assumendo i periodi di imposta 2005, 2004, 2003 quale triennio di riferimento per la valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006 e successive modifiche.

2. In sede di prima applicazione, i soggetti passivi con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, chiuso successivamente al 1° gennaio 2006, applicano l'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in fase di determinazione dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta 2005/2006, assumendo i periodi di imposta 2004/2005, 2003/2004, 2002/2003 quale triennio di riferimento per la valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2006 e successive modifiche.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

C13
06_51_1_DDC_ATT PROD 4073

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 5 dicembre 2006, n. 4073 /PROD.

L.R. 4/1999, articolo 8, comma 33 - L.R. 4/2005, art. 42 - Incentivi a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e del settore dei servizi, per iniziative finalizzate al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. Approvazione degli schemi di domanda e relativi allegati.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999) e, in particolare, il comma 33 che prevede la concessione di contributi alle imprese industriali per realizzare o modificare impianti fissi o sistemi al fine di contribuire al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi e favorire l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia;

VISTO l'articolo 43, comma 5 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia) che prevede la revisione degli schemi di domanda per l'ottenimento degli incentivi;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0345/Pres. del 7 novembre 2006, con cui è stato approvato il «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura alle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e del settore dei servizi, per iniziative finalizzate al contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia»;

VISTO l'articolo 15 del citato DPR n. 345/2006, con cui si stabilisce che:

- le domande per accedere agli incentivi sono redatte secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e disponibile sul sito internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it/industria/industria.htm e su quello delle Camere di commercio;
- le domande per accedere agli incentivi sono corredate dalla documentazione indicata nello schema predetto;

RITENUTO di approvare lo schema di domanda e relativi allegati per le iniziative previste all'articolo 1 della L.R. 18/2003;

DECRETA

Sono approvati, per i motivi indicati in premessa, lo schema di domanda ed i relativi allegati riferiti alle iniziative previste all'articolo 8, comma 33 della L.R. 4/1999, facenti parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 dicembre 2006

MANCA

SCHEMA DI DOMANDA E RELATIVI ALLEGATI RIFERITI ALLE INIZIATIVE PREVISTE ALL'ARTICOLO 8, COMMA 33 DELLA L.R. 4/1999;

Mod. 1/ATT-PROD	Schema di domanda per le iniziative previste all'articolo 8, comma 33 della LR 4/1999
1/ATT-PROD Allegato n. 1	Scheda descrittiva dell'impresa
1/ATT-PROD Allegato n. 2	Scheda tecnica dell'intervento e determinazione del criterio di ammissibilità
1/ATT-PROD Allegato n. 3	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al rispetto dei parametri dimensionali di cui alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI)

CI3
06_51_1_DDC_ATT PROD 4073_ALL1

Mod. 1/ATT-PROD

Spazio riservato al protocollo

MARCA DA BOLLO

Spazio riservato all'ufficio
Domanda n.

Alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura
di _____

**DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE INDUSTRIALI,
ARTIGIANE, COMMERCIALI, TURISTICHE E DEL SETTORE DEI SERVIZI, PER
INIZIATIVE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI NEI
PROCESSI PRODUTTIVI ED ALL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
(LEGGE REGIONALE N. 4/1999 ARTICOLO 8, COMMA 33)**

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di titolare e/o legale
rappresentante dell'impresa/consorzio _____
con sede legale in _____ cap. _____ prov. _____
via, piazza, frazione _____ n° _____
tel. n° _____, fax n° _____ e-mail _____
codice fiscale _____ partita I.V.A n° _____
esercente l'attività di _____

(nel caso di più attività svolte dall'impresa, indicare l'attività destinataria in via prevalente od esclusiva dei contributi richiesti)

Classificazione ATECO 2002 _____ (riportare tutti i codici riportati nella visura camerale)
sede operativa (via, n. civico, CAP., comune, provincia) _____

CHIEDE

la concessione nella misura massima consentita, di un contributo in conto capitale, in regime di “*de minimis*” ai sensi dell’art. 8, comma 33 della legge regionale n. 4/1999, per la realizzazione dell’iniziativa descritta negli allegati, che fanno parte integrante della domanda. La spesa complessivamente prevista, compresa (l’eventuale¹) spesa per l’attività di certificazione ai fini della rendicontazione (art. 41 bis L.R. 7/2000), ammonta a _____, _____ euro IVA esclusa, così come evidenziato nell’allegato preventivo di spesa.

CHIEDE

che il pagamento dell’eventuale contributo sia effettuato mediante la modalità di seguito indicata: (barrare con “X” l’ipotesi prescelta e completarla con i dati richiesti)

accreditamento sul CONTO CORRENTE BANCARIO N° _____ intestato a

codice ABI _____ CAB _____ CIN _____ aperto presso l’Istituto di credito _____
_____ dipendenza _____

accreditamento sul CONTO CORRENTE POSTALE N° _____ intestato a

ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE intestato a _____

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

DICHIARA

- (eventuale²) che l’impresa si avvale della consulenza, ed ha quale referente, lo studio professionale (studio commercialista o di consulenza del lavoro) denominato _____
_____ avente sede in _____ Via _____
tel. n. _____ e-mail _____ fax _____
- di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio alle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e del settore dei servizi, per iniziative finalizzate al contenimento dei consumi energetici nei processi

¹ Ai sensi dell’art. 20, comma 8 del citato regolamento, sono ammissibili a contributo le eventuali spese sostenute per la rendicontazione, certificate dai soggetti e secondo le modalità indicate all’art. 41 bis della L.R. 7/2000.

² Da compilare solo nell’ipotesi in cui l’impresa si avvalga di consulenti.

produttivi ed all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia (DPRReg. 7 novembre 2006, n. 0345/Pres) che disciplinano la concessione del contributo;

- di aver preso visione della Nota Informativa e di essere a conoscenza di quanto in essa riportato;
- di esonerare la Camera di Commercio e la sua tesoreria da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente richiesta e si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente eventuali variazioni da apportare alla modalità di pagamento prescelta;
- di impegnarsi, ai sensi dell'articolo 45 della L.R. 2/1992 ad osservare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi.
- di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche dell'iniziativa, delle informazioni e/o dei dati esposti, intervenute successivamente alla presentazione della domanda.

Al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, il/la sottoscritto/a

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)

- che l'impresa è in attività;
 - di rispettare, ai sensi dell'art. 73 della Legge Regionale 5 dicembre 2003, n. 18 la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro;
 - ai sensi dell'art. 31 della L.R. 7/2000, che non sussiste alcun rapporto di coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado tra uno o più soci/amministratori/legale rappresentante/titolare dell'impresa medesima e uno o più soci/amministratori/legale rappresentante/titolare dell'impresa fornitrice dei beni e/o servizi oggetto del contributo;
- ovvero**
- che sussiste il seguente tipo di rapporto (descrivere dettagliatamente il tipo di rapporto sussistente):

- che l'impresa (da indicare solo nell'ipotesi in cui l'impresa si avvalga della certificazione ex art. 41 bis della L.R. 7/2000):
 - non ha beneficiato, negli ultimi tre anni, di agevolazioni di qualsiasi fonte pubblica in regime "*de minimis*";
- ovvero**
- ha ottenuto, negli ultimi tre anni dalla data odierna, la concessione di agevolazioni finanziarie, di qualsiasi fonte pubblica, in regime "*de minimis*" per un importo complessivo non superiore a 100.000 euro e:
 - che tale limite non sarà superato con il contributo ottenuto con la presente richiesta;
 - che tale limite potrà essere superato con il contributo ottenuto con la presente richiesta.³

³ In tale ipotesi il contributo sarà ridotto fino al raggiungimento del limite massimo di 100.000 euro.

ALLEGATI:

Alla presente domanda si allegano i seguenti documenti:

1/ATT-PROD Allegato n. 1 Scheda descrittiva dell'impresa, debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua pagina dal legale rappresentante dell'impresa;

1/ATT-PROD Allegato n. 2 Scheda tecnica dell'intervento e determinazione del criterio di ammissibilità redatta in forma asseverata da un tecnico iscritto all'albo dell'Ordine o collegio professionale competente;

1/ATT-PROD Allegato n. 3 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al rispetto dei parametri dimensionali di cui alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI);⁴

Si allegano inoltre:

- n. ____ copie del/i preventivo/i delle imprese fornitrici dei beni e servizi di cui al modello 1/ATT-PROD Allegato n. 2.
- (eventuale⁵) Preventivo di spesa per l'attività di certificazione ai fini della rendicontazione.
- (eventuale) Certificazione ambientale ai sensi delle norme ISO 14000 o EMAS.
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore della domanda in corso di validità (da allegare solo se la sottoscrizione non viene apposta in presenza del funzionario addetto al ricevimento delle domande);

.....
(luogo e data)

.....
(timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)

Si rende noto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di trattamento dei dati personali", che i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente in relazione al procedimento in corso. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del citato decreto legislativo, cui si rinvia. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio presso la quale è presentata la domanda; responsabile del trattamento dei dati è il funzionario della Camera di Commercio designato in conformità all'ordinamento camerale.

⁴ Solo se la domanda è presentata da una PMI

⁵ Ai sensi dell'art. 20, comma 8 del citato regolamento, sono ammissibili a contributo le eventuali spese sostenute per la rendicontazione, certificate dai soggetti e secondo le modalità indicate all'art. 41 bis della L.R. 7/2000.

C13
06_51_1_DDC_ATT PROD 4073_ALL2

1/ATT-PROD Allegato n. 1

SCHEDA DESCRITTIVA DELL'IMPRESA

1. DATI SULL'IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione/Ragione sociale	
Forma giuridica	
Dimensione dell'impresa	<input type="checkbox"/> PMI (micro, piccola o media impresa); <input type="checkbox"/> Grande impresa
Settore di attività	<input type="checkbox"/> Industria <input type="checkbox"/> Artigianato <input type="checkbox"/> Commercio <input type="checkbox"/> Turismo <input type="checkbox"/> Servizi
Sede legale (Via e n. civico, cap, comune, Tel/Fax, e-mail)	
Unità locali (Via e n. civico, cap, comune, Tel/Fax)	
Sede o unità locale in cui viene realizzato l'investimento	
Codice fiscale/partita Iva	
Capitale sociale (Euro)	
Data di costituzione	
Data inizio attività	
Descrizione dell'attività esercitata	
CODICE ATECO 2002 (Prevalente e secondario)	(Prevalente) (secondaria/e)

FIRMA.....

2. PRESENTAZIONE DELL'IMPRESA

CENNI STORICI E SVILUPPO AZIENDALE:

(breve storia dell'impresa e del suo sviluppo nel tempo)

.....

PRODOTTI E TECNOLOGIE¹:

(tipologie dei prodotti, caratteristiche particolari, ciclo produttivo, età media degli impianti)

.....

SEDE OPERATIVA E ORGANICO DELL'IMPRESA:

(ubicazione, tipo di lavorazione, superficie occupata e coperta, capacità produttiva, forza lavoro occupata)

.....

FIRMA.....

¹ Il riquadro riguarda solamente le imprese industriali ed artigiane escluse quelle di servizi.

C13
06_51_1_DDC_ATT PROD 4073_ALL3

1/ATT-PROD Allegato n. 2

SCHEMA TECNICA DELL'INTERVENTO E DETERMINAZIONE DEL CRITERIO DI AMMISSIBILITÀ

(Riferito all'articolo 9, c. 3)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'INVESTIMENTO

La presente scheda tecnica rappresenta la sintesi di una relazione tecnico-progettuale, illustrativa dell'intervento oggetto della richiesta di contributo, stesa e sottoscritta da un tecnico abilitato, iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia.

Tale relazione deve contenere:

- a) il progetto definitivo ed esecutivo completo dei calcoli e dei disegni relativi;
- b) la descrizione tecnico-economica dettagliata dell'iniziativa, degli impianti prima e dopo l'intervento evidenziandone le peculiarità dal punto di vista ambientale ed energetico;
- c) gli obiettivi quali-quantitativi, con la specifica del tipo e numero delle apparecchiature e manufatti da installare o modificare ed in particolare: produzioni, fabbisogni energia elettrica, consumi energetici, emissioni prima e dopo l'intervento. Si dovranno indicare le procedure analitiche che hanno portato alla determinazione di tutti i valori ottenuti.

Sono finanziabili esclusivamente le iniziative che fanno riferimento ad una produzione di energia limitata al fabbisogno di ciascun impianto.

d) la dimostrazione analitica e dettagliata di tutti i dati riportati nella scheda riepilogativa dell'investimento e la compilazione dettagliata della tabella di confronto delle spese preventive tra l'impianto nuovo ed uno tradizionale di riferimento. L'energia risparmiata (espressa in TEP) dovrà venir calcolata in termini di energia primaria fossile annua, facendo un bilancio dell'energia di tipo fossile e elettrica entrante in tutte le sue forme prima e dopo l'intervento. Si devono riportare i risparmi di spesa relativi al primo anno di attività dell'impianto.

Nella relazione si deve fare riferimento per il risparmio energetico alla metodologia di calcolo dell'Autorità per l'Energia Elettrica e per il Gas, relativa ai certificati di efficienza.

Per quanto riguarda la cogenerazione di energia e calore si dovrà fare riferimento, al fine di definire il rendimento minimo di conversione, alla delibera n. 42/2002 del 19 marzo 2002 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2002, n. 79), come modificata con delibera (AEEG) n. 201/2004 dell'11 novembre 2004 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2004, n. 288). Di seguito nelle tabelle sottostanti sono riportate le unità di misura e le equivalenze da utilizzare;

- e) estremi di omologazione o di certificazione rilasciate dalle aziende produttrici attestanti le caratteristiche tecniche;
- f) modalità di conduzione e manutenzione degli impianti al fine di garantire nel tempo il raggiungimento degli obiettivi di progetto;
- g) titolo abilitativi e pareri necessari alla realizzazione dell'iniziativa;
- h) vita utile dell'impianto;

UNITA' DI MISURA ED EQUIVALENZE DA UTILIZZARE

Energia: unità di misura del sistema internazionale: JOULE (J) 1Kcal = 1,16 Wh = 4186 J 1Wh = 0,86 kcal = 3600 J
Potenza: unità di misura del sistema internazionale: Watt (W) 1 Kcal/h = 1,16 W 1 Cv = 735 W

VALORI UTILIZZATI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELL'ENERGIA PRIMARIA EQUIVALENTE

Energia elettrica	2.200 Kcal/KWh = 9,2 MJ/kWh
P.c.i. gasolio da riscaldamento	10.200 Kcal/Kg. = 42,7 MJ/kg
P.c.i. metano	8.250 Kcal/m ³ = 34,5 MJ/m ³
P.c.i. olio combustibile	9.800 Kcal/kg = 41,0 MJ/kg
Densità convenzionale gasolio riscaldamento	0,835 kg/litro
1 tonnellata equivalente petrolio (TEP)	10.000.000 kcal = 41,86 GJ

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL'INVESTIMENTO

Descrizione sommaria dell'intervento	
Energia risparmiata primaria fossile annua	TEP
Spesa preventivata nuova iniziativa	Euro
Spesa preventivata impianto tradizionale ¹	Euro
Risparmi di spesa nel primo anno di attività dell'impianto	Euro

DATE DI AVVIO/CONCLUSIONE DELL'INVESTIMENTO

DATA EFFETTIVA O PREVISTA DI AVVIO DELL'INVESTIMENTO (giorno/mese/anno):
DATA PREVISTA DI CONCLUSIONE DELL'INVESTIMENTO (giorno/mese/anno):

¹ Per impianto tradizionale si intende un impianto avente la stessa capacità in termini di produzione effettiva di energia, ma che non consente di raggiungere lo stesso grado di prestazioni energetiche

**TABELLA DI CONFRONTO FRA SPESA PREVENTIVATA NUOVA
INIZIATIVA E SPESA PREVENTIVATA IMPIANTO TRADIZIONALE**

	Spesa preventivata nuova iniziativa	Spesa preventivata impianto tradizionale
Macchinari		
Impianti		
Attrezzature		
Assemblaggio		
Montaggio		
Opere edili		
Strumentazioni di controllo verifiche tecniche		
Progettazione direzione lavori e collaudi		
Accertamento tecnico di rispondenza dell'impianto all'intervento programmato		
Acquisizione di brevetti know-how risultati di ricerca diritti di licenza		

DETERMINAZIONE DEL CRITERIO DI AMMISSIBILITÀ

FONTE ENERGETICA DA SOSTITUIRE *									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
DENOMINAZIONE INTERVENTO	INVESTIMENTO COMPLESSIVO	ENERGIA RISPARIATA NEL 1° ANNO In TEP	TIPOLOGIA	QUANTITÀ E RELATIVA UNITÀ DI MISURA	COSTO UNITARIO	RISPARMIO DI SPESA PREVISTI PER IL 1° ANNO = E x F	INVESTIMENTO DETRATTI RISPARI DI SPESA PREVISTI PER IL 1° ANNO = B - G	CRITERIO DI AMMISSIBILITÀ = C/H	

*Per le iniziative relative al migliore rendimento di macchine e apparecchiature diretto a produrre un risparmio energetico, il termine di confronto è "la fonte energetica da sostituire", mentre per le iniziative riguardanti l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia (compresa la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili) e la cogenerazione di energia e calore, il termine di confronto è l'ipotetico impianto funzionante a combustibile tradizionale, di eguale potenza installata.

- A) DENOMINAZIONE INTERVENTO: indicare il nome dell'intervento;
- B) INVESTIMENTO COMPLESSIVO: indicare l'importo espresso in euro relativo all'intervento come indicato nel preventivo allegato alla domanda;
- C) ENERGIA RISPARIATA NEL 1° ANNO: indicare il valore presunto dell'energia risparmiata nel primo anno di funzionamento, espressa in TEP (V. tabella precedente);
- D) TIPOLOGIA: indicare il tipo di fonte energetica da sostituire;
- E) QUANTITÀ E RELATIVA UNITÀ DI MISURA: indicare la quantità della fonte energetica da sostituire;
- F) COSTO UNITARIO: indicare il costo unitario della fonte energetica da sostituire, espresso in euro, alla data di apertura dei termini di presentazione della domanda;
- G) RISPARI DI SPESA PREVISTI PER IL 1° ANNO: moltiplicare la quantità della fonte energetica da sostituire per il relativo costo unitario, espresso in euro;
- H) INVESTIMENTO DETRATTI I RISPARI DI SPESA PREVISTI PER IL 1° ANNO: Sottrarre all'investimento complessivo il risparmio di spesa previsto per il primo anno;
- I) CRITERIO DI AMMISSIBILITÀ: il rapporto tra energia primaria fossile annua risparmiata e il costo dell'investimento complessivo, detratto il risparmio di spesa previsto per il primo anno, espresso in TEP/euro. Tale rapporto deve essere maggiore di zero.

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante	Il tecnico incaricato ² (timbro e firma)
---	--

² La presente scheda tecnica è redatta in forma asseverata da un tecnico iscritto all'albo dell'Ordine o collegio professionale competente.

C13
06_51_1_DDC_ATT PROD 4073_ALL4

1/ATT-PROD Allegato n. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante dell'impresa..... , con sede in....., codice fiscale , consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

quanto segue ai fini della classificazione della predetta impresa ai sensi del regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000" approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0463/Pres. del 29/12/2005:

1. - che alla data dell'ultimo bilancio approvato, chiuso il 31/12/200...., gli effettivi e le soglie finanziarie, di cui agli artt. 2 e 10 del citato DPR n. 0463/2005, erano le seguenti:

IMPRESA	n. effettivi in U.L.A.	FATTURATO in MEuro	TOTALE DI BILANCIO in MEuro
- Richiedente			
- Associate (riportare i dati totali dell'allegato A)			
- Collegate o bilancio consolidato (riportare i dati totali dell'allegato B)			
Totale			

2. - che, alla data di presentazione della domanda la composizione sociale era la seguente:

COMPOSIZIONE SOCIALE	Per le imprese presenti indicare		Quota %		(*)
	sede	n. registro imprese o codice fiscale	Diritto voto	partecipazione	
Nominativo soci					

(*) indicare "A" per associate, "C" per collegate, "I" per investitori istituzionali, "IC" per investitori istituzionali collegati, "P" per persone fisiche collegate ad altre imprese. Nel caso in cui non ricorra alcuna delle ipotesi previste, lasciare il campo in bianco.

3. - che è un'impresa **AUTONOMA**, così come definita dal citato DPR n. 0463/2005

(per impresa autonoma si intende ad esempio quella che rientra nelle seguenti ipotesi:

- non è identificabile come impresa associata o collegata;
- non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente o indirettamente per il 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 del citato DPR n. 0463/2005;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati;
- gli investitori istituzionali, qualora presenti, non intervengono direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa;
- il capitale è "disperso" in modo tale che risulta impossibile determinare da chi è posseduto e ritiene, in buona fede, l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.)

4. - che è un'impresa **ASSOCIATA**, così come definita dall'art. 9, comma 1, lettera b) del citato decreto in quanto non è identificabile come impresa collegata ma si trova in relazione con le imprese indicate nell'allegato "A"

5. - che è un'impresa **COLLEGATA**, così come definita dall'art. 9, comma 1, lettera c) del citato decreto in quanto redige conti consolidati o si trova in relazione con le imprese o le persone fisiche o il gruppo di persone fisiche di cui all'allegato "B"

In fede

Allegati: (indicare allegato A, B o entrambi)

Luogo e data

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

Unire alla dichiarazione fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive l'atto.

Allegato "A"

Imprese ASSOCIATE all'impresa con sede in

• IMPRESE ASSOCIATE IMMEDIATAMENTE A MONTE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:

elencare le imprese associate immediatamente a monte dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese COLLEGATE all'associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel **quadro riepilogativo in calce** che sarà sommato ai dati dell'impresa richiedente in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1A			200				
2A			200				
			200				

Indicare eventuali imprese COLLEGATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese ASSOCIATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento):

riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
		1A	200				
			200				
			200				

• IMPRESE ASSOCIATE IMMEDIATAMENTE A VALLE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:

elencare le imprese associate immediatamente a valle dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati vanno sommati per intero i dati delle imprese COLLEGATE all'associata. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel **quadro riepilogativo in calce** che sarà sommato ai dati dell'impresa richiedente in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due).

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1B			200				
2B			200				
			200				

Indicare eventuali imprese COLLEGATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese ASSOCIATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare le collegate i cui dati sono già ripresi tramite consolidamento):

riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati interamente ai dati delle suddette imprese associate.

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
		1B	200				
			200				
			200				

Quadro riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate all'impresa richiedente

Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva

n.	RAGIONE SOCIALE	Numero occupati in ULA	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)	quota % di partecip. e diritti voto	ULA In %	fatturato annuo in % (in MEuro)	totale di bilancio in % (in MEuro)
1A								
1B								
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva								

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

Allegato "B"

Imprese COLLEGATE all'impresa con sede in

• IMPRESE COLLEGATE IMMEDIATAMENTE A MONTE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1A			200				
2A			200				

(1) elencare le imprese collegate immediatamente a monte dell'impresa richiedente alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. A tali dati saranno sommati, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale dei diritti di voto (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata dei due), i dati delle imprese associate alla collegata di cui al quadro che segue. Il totale dei dati così ottenuti va riportato nel quadro riepilogativo in calce che sarà sommato per intero dati dell'impresa richiedente.

Indicare eventuali imprese ASSOCIATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese COLLEGATE con esclusione dell'impresa richiedente (non indicare i dati delle imprese associate alle collegate qualora tali dati siano già ripresi tramite conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione):

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
		1A	200				
			200				

(2) riportare i dati relativi alle U.L.A. e gli importi finanziari relativi all'esercizio contabile chiuso prima della presentazione della domanda di contributo. Tali dati vanno sommati ai dati dell'impresa COLLEGATA in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due)

• IMPRESE COLLEGATE IMMEDIATAMENTE A VALLE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE:

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1B			200				
2B			200				

Vedi sopra (1)

Indicare eventuali imprese ASSOCIATE immediatamente a monte o a valle delle suddette imprese COLLEGATE con esclusione dell'impresa richiedente:

RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	Coll. a n.	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	quota % di partecip. e diritti voto	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
		1B	200				
			200				

Vedi sopra (2)

Indicare le imprese collegate tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche di cui al punto 2 della dichiarazione sostitutiva

n.	RAGIONE SOCIALE (e codice fiscale)	SEDE LEGALE	anno di riferimento	Numero occupati in ULA	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1C			200			

Quadro riepilogativo dei dati relativi alle imprese collegate all'impresa richiedente

Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva

n.	RAGIONE SOCIALE	Numero occupati in ULA	fatturato annuo (in MEuro)	totale di bilancio (in MEuro)
1A				
1B				
1C				
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva				

(indicare i dati totali relativi all'impresa COLLEGATA sommati, in proporzione alle percentuali sopra indicate, ai dati delle eventuali imprese ASSOCIATE alla collegata)

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

C06
06_52_1_DDC_ATT PROD 4134

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 13 dicembre 2006, n. 4134/PROD.COMM.

Fissazione dei periodi di effettuazione delle vendite di fine stagione.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di emanazione del “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 19 di disciplina dei compiti e delle funzioni del Direttore centrale;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29;

VISTO in particolare l’articolo 34, comma 2, della citata legge regionale 29/2005, il quale stabilisce che le vendite di fine stagione possono essere effettuate in due periodi all’anno determinati dalla Regione, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze del consumatore, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali e le associazioni di tutela dei consumatori;

PRESO ATTO che sono state sentite le succitate organizzazioni ed associazioni;

CONSIDERATO che si è tenuto conto delle indicazioni di maggioranza espresse;

DECRETA

Art. 1

I periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione, con riferimento ai prodotti di moda di carattere stagionale, che non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti:

A) vendite di fine stagione invernali: dal 6 gennaio al 31 marzo;

B) vendite di fine stagione estive: dal 7 luglio al 30 settembre.

Art. 2

Ai sensi e secondo quanto stabilito dall’articolo 34, comma 2, della legge regionale 29/2005, l’effettuazione delle vendite di fine stagione non può superare le nove settimane; è fatto obbligo all’esercente di pubblicizzare in maniera chiara ed univoca il periodo in cui intende praticare tali vendite.

Art. 3

È revocato ogni altro decreto in contrasto con il presente.

Trieste, 13 dicembre 2006

MANCA

A06
06_51_1_DDS_VAL IMP 2936

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 5 dicembre 2006, n. ALP.11/2936/VIA/269.

L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale e di valutazione d'incidenza del progetto relativo alla semina controllata della Vongola Verace (*Tapes decussatus*) in un'area di 100 ettari antistante l'Isola di Marina dei Manzi in Laguna di Grado (GO). Proponente: Sirio S.S - Grado (GO). Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

VISTO il Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2600 del 18 luglio 2002 "Indirizzi operativi in materia di valutazione d'incidenza";

VISTA l'istanza depositata in data 17 novembre 2006 con la quale la Sirio S.S. ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale e di valutazione d'incidenza relativamente al progetto per la semina controllata della Vongola Verace (*Tapes decussatus*) in un'area di 100 ettari antistante l'Isola di Marina dei Manzi in Laguna di Grado (GO).

RILEVATO che il proponente ha provveduto a pubblicare l'annuncio di deposito sul quotidiano "Il Piccolo" in data 15 novembre 2006, come da comunicazione pervenuta al Servizio VIA in data 17 novembre 2006;

RILEVATO che l'intervento in progetto interessa il pSIC IT3320037 e la ZPS IT3321003 "Laguna di Grado e Marano" e che quindi all'interno del procedimento di VIA di cui alla L.R. 43/1990 è ricompreso il procedimento di valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che, sulla base di quanto precedentemente illustrato, il progetto in argomento è ricompreso nella categoria di interventi di cui al punto 11 "Acquacoltura (in acque salmastre, vallive e lagunari)" dell'elenco I - Agricoltura e allevamento, del precitato Regolamento di esecuzione della L.R. 43/1990, e che le relative soglie sono quelle afferenti alle "Aree sensibili" di cui al Regolamento medesimo;

CONSTATATO che le caratteristiche dimensionali del progetto presentato sono tali che vengono superati i valori di soglia così come individuati, per cui il progetto stesso è sottoposto in base alla L.R. 43/1990 alla valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

RILEVATO che entro il termine stabilito dalla lettera a), terzo comma, dell'art. 13 della predetta L.R. 43/1990 non risultano pervenute richieste da parte del pubblico interessato all'opera proposta;

RILEVATO che l'intervento ricade in Provincia di Gorizia, nel territorio del Comune di Grado, risultando

quindi tali Enti interessati alla realizzazione del progetto, congiuntamente all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna competente in materia di tutela delle aree di interesse naturalistico relativamente alla valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/1997,

VISTO il primo comma dell'art. 13 della ricordata L.R. 43/1990;

DECRETA

1) In base all'art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale e valutazione d'incidenza del progetto relativo alla semina controllata della Vongola Verace (*Tapes decussatus*) in un'area di 100 ettari antistante l'Isola di Marina dei Manzi in Laguna di Grado (GO), gli Enti di seguito indicati:

- Comune di Grado;
- Provincia di Gorizia;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina";
- il Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

2) A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3) Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, via Giulia, 75/1, Trieste e presso la Segreteria del Comune di Grado sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 dicembre 2006

CARTAGINE

R01
06_51_1_DGR_2869

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 novembre 2006, n. 2869.

DOCUP obiettivo 2 2000/2006. Definizione dei vincoli di spesa derivanti dall'applicazione del patto di stabilità di crescita per l'anno 2006.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2000-2006 - Obiettivo 2 (di seguito DOCUP), approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione della Commissione Europea 23 novembre 2001 n. C (2001) 2811 e aggiornato con DECE C (2004) 4591 dd. 19/11/2004;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001 n. 26 recante «Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato»;

VISTO il Complemento di Programmazione relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000/2006 come modificato dal Comitato di Sorveglianza dell'Obiettivo 2 nella seduta del 16 maggio 2006 e adottato dalla Giunta regionale con DGR 1708 del 21 luglio 2006, come modificata con decreto n. 613 del 30.8.2006;

VISTO il piano finanziario del programma ripartito per azione/sottoazione e anno di cui alla DGR 2028/2006;

ATTESO che al finanziamento degli interventi ammessi ai benefici del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 si provvede mediante il Fondo speciale Obiettivo 2 di cui all'articolo 1 della L.R. n. 26/2001 istituito presso la società Friulia S.p.a. con gestione fuori bilancio;

CONSIDERATO che nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica nazionale e regionale, in attuazione del Patto di stabilità e crescita, sono posti, anche per il 2006, tramite legge 266/2005 -finanziaria 2006-, limiti alla spesa regionale che vincolano i flussi di cassa a disposizione per il Fondo Speciale Obiettivo 2 2000-2006;

OSSERVATO che dette condizioni vincolanti appaiono restrittive sia in relazione alle attuali previsioni di spesa relative agli interventi avviati nell'ambito del DOCUP che in relazione agli obiettivi finanziari posti dall'Unione Europea al fine di evitare il disimpegno automatico delle assegnazioni non rendicontate entro la fine dell'anno 2005 ai sensi dell'articolo 32 del Reg. (CE) 1260/1999;

TENUTO CONTO infatti che, entro il 31 dicembre 2006, l'Amministrazione regionale dovrà rendicontare alla Commissione Europea e allo Stato spese ammissibili a valere sul piano finanziario del programma pari a circa 160 Meuro al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi;

OSSERVATO che i pagamenti effettuati dall'Amministrazione regionale costituiscono, ai sensi del Reg. (CE) 1685/2000 e successive modifiche e integrazioni, spesa rendicontabile alla Commissione europea soltanto nel caso di erogazioni:

- a favore delle imprese, nell'ambito di regimi di aiuto, a titolo di saldo o di acconto dei contributi concessi e a fronte di spese documentate e verificate dall'Amministrazione;
- a fronte di spese direttamente sostenute dall'Amministrazione regionale per attività e opere di propria competenza;

mentre, per quanto riguarda le operazioni realizzate da enti pubblici o privati - indicati come beneficiari finali nel Complemento di Programmazione - i pagamenti effettuati dalla Regione in loro favore sono considerati meri trasferimenti finanziari e, pertanto, sono rendicontabili solo le spese sostenute da questi ultimi;

CONSIDERATO che per beneficiari finali si intendono, in base all'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 "gli organismi e le imprese pubbliche e private responsabili della committenza delle operazioni", con esclusione dei regimi di aiuto per i quali beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli aiuti;

CONSIDERATO che la L.R. 26/2001 attuativa del programma, prevede all'articolo 15, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi avviati in attuazione di programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) la possibilità di erogare anticipatamente, ai beneficiari che realizzano gli investimenti, fino al 70 per cento del contributo concesso, entro il limite delle disponibilità annuali dei piani finanziari, previa prestazione da parte dei soggetti privati di garanzia fidejussoria e previo accertamento dell'effettivo inizio;

CONSIDERATO che alcuni bandi ed inviti emanati in attuazione delle misure /azioni del DOCUP richiamano la possibilità di concedere anticipi ai beneficiari degli interventi;

VISTO il Regolamento (CE) n. 438/2001 recante modalità di applicazione del predetto Regolamento (CE) n. 1260/1999 in materia di sistemi di gestione e di controllo dei Fondi Strutturali ed in particolare l'art. 9, il quale stabilisce che l'Autorità di pagamento del programma, prima di certificare una dichiarazione di spesa alle autorità comunitarie, debba verificare, tra l'altro, che la dichiarazione di spesa riguardi esclusivamente spese "..... documentate mediante fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente";

RICORDATO pertanto, per quanto sopra evidenziato, l'erogazione di detti anticipi non costituisce pagamento rendicontabile all'UE e pertanto non concorre al conseguimento degli obiettivi finanziari posti;

RAVVISATA pertanto la necessità di porre per il corrente anno finanziario, in via precauzionale, dei vincoli ai pagamenti effettuabili a valere sul Fondo speciale Obiettivo 2:

- limitandoli agli atti di spesa rendicontabili alla UE;
- di applicare quanto previsto dall'articolo 15 comma 1 della L.R. 27 novembre 2001 n. 26 limitatamente all'erogazione di anticipi a fronte di spese effettivamente sostenute e debitamente documentate;

CONSIDERATA tuttavia la necessità, più volte segnalata dalla Direzioni attuatrici, di assicurare comunque l'erogazione degli anticipi, nel limite del 50% del contributo, a favore delle iniziative di recupero degli immobili per attività turistiche da parte dei soggetti privati previsti dal programma ed in particolare dei beneficiari privati indicati nell'azione 3.2.2. "Recupero, adeguamento e valorizzazione del patrimonio paesistico tipico rurale" e 4.3.3. "Sviluppo delle iniziative di "albergo diffuso"" al fine di garantire un celere avvio e la conclusione delle iniziative entro le tempistiche previste dal Complemento di Programmazione;

TENUTO CONTO inoltre di assicurare l'erogazione anche degli anticipi disposti e/o previsti dalle apposite convenzioni/bandi attuativi con particolare riferimento all'azione 2.7.2 "Promozione e consolidamento della presenza femminile nel mondo imprenditoriale", ai progetti di animazione e supporto socioeconomico e tecnologico previsti dalle azioni 2.3.2. "Animazione economica", 2.4.1. "Diffusione dell'innovazione", 2.5.1. "Promozione dello start up imprenditoriale", 2.5.2. "Sostegno allo start up imprenditoriale", 4.2.3 "Sostegno alle imprese del commercio e dell'artigianato per garantire un livello idoneo di servizi alla popolazione", 4.2.5 "Sviluppo di iniziative nei nuovi ambiti di attività" e 4.3.4 "Animazione e promozione turistica";

RAVVISATA infine la necessità di adottare meccanismi di pagamento per i beneficiari finali individuati dal Docup diversi dalla Regione (enti locali o società a prevalente partecipazione pubblica) idonei da un lato a favorire la spesa rendicontabile ma allo stesso tempo flessibili al fine di evitare che gli stessi enti, già tenuti a partecipare con proprie risorse al cofinanziamento degli interventi ammessi al finanziamento del Docup per una quota almeno pari al 21% della spesa ammissibile, si facciano carico di anticipare con propria cassa somme ingenti, non sempre disponibili, pari all'intero ammontare della spesa ammessa o a quella relativa allo stato di avanzamento dei lavori;

RITENUTO, pertanto, che il pagamento per acconti a fronte della rendicontazione di spese sostenute e/o stati di avanzamento, ovvero il saldo finale da parte dei beneficiari finali diversi dalla Regione, può essere disposto dalla struttura regionale competente per l'attuazione della corrispondente azione purché sussistano le seguenti condizioni:

- invio da parte del beneficiario finale di copia dei documenti di spesa anche non quietanzati (possono essere presentati i certificati di pagamento e i relativi stati avanzamento lavori), oltre che delle altre documentazioni previste;
- svolgimento da parte delle strutture regionali competenti all'attuazione della misura/azione dei controlli ai fini dell'accertamento della regolarità della spesa;
- invio immediato da parte dei beneficiari finali, a seguito dell'erogazione del contributo, degli originali delle fatture e/o degli altri equivalenti documenti di spesa precedentemente presentati in copia, debitamente quietanzati, e riscontro con la documentazione fornita in precedenza da parte delle strutture regionali competenti;

ATTESO che i pagamenti relativi agli interventi finanziati nell'ambito del Docup Obiettivo 2 sono disposti dai Direttori delle strutture incaricate dell'attuazione delle diverse misure/azioni a valere sul Fondo speciale Obiettivo 2 2000-2006 gestito dalla società Friulia S.p.a., in conformità alla L.R. n. 26/2001;

RITENUTO necessario a tal fine che la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio politiche comunitarie, Autorità di Gestione del Docup, provveda al monitoraggio preventivo sugli atti di spesa disposti dalle Direzioni attuatrici autorizzando di volta in volta la Friulia S.p.a. ad effettuare detti pagamenti in relazione alla loro rendicontabilità, alle priorità stabilite e ai vincoli di cassa esistenti;

RICORDATO che la suddetta Direzione ha già provveduto ad effettuare un'azione di coordinamento e dare disposizioni cautelative alle Direzioni interessate e alla Friulia S.p.a. per limitare le erogazioni di cassa secondo i principi sopraenunciati;

ATTESO che a seguito della procedura di consultazione prevista dalla circolare n.4 del 3 maggio 2001 della Presidenza della Giunta, inviata ai destinatari per posta elettronica il 20 ottobre 2006 sono state formulate osservazioni in data 25 ottobre 2006 dalla Direzione Centrale Attività Produttive, accolte nella formulazione finale del testo;

SU PROPOSTA dell'Assessore per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, la Giunta Regionale,

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa,

1. in relazione ai vincoli di spesa disposti per la realizzazione degli obiettivi di finanza derivanti dall'adesione al Patto di stabilità e crescita e al fine di garantire l'utilizzo delle disponibilità di cassa per il raggiungimento degli obiettivi di spesa che il programma Obiettivo 2 2000-2006 deve conseguire nell'anno 2006, l'applicazione della previsione di cui all'articolo 15 comma 1 della L.R. 26/2001 in favore degli interventi finanziati nell'ambito del DOCUP Obiettivo 2 2000 - 2006, riguardante l'erogazione di anticipazioni- è sospesa.

2. È autorizzata l'erogazione di acconti a fronte di spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, ove prevista dalle deliberazioni di approvazione dei progetti finanziati attraverso le risorse del Programma Obiettivo 2 e del relativo Piano Aggiuntivo Regionale.

3. In deroga alla disposizione di cui al punto 1 sono autorizzati i pagamenti degli anticipi, nel limite del 50% del contributo, esclusivamente nei seguenti casi:

- a favore delle iniziative di recupero degli immobili per attività turistiche da parte dei soggetti privati previsti dal programma per le azioni 3.2.2. "Recupero, adeguamento e valorizzazione del patrimonio paesistico tipico rurale" e 4.3.3. "Sviluppo delle iniziative di 'albergo diffuso'" e al fine di garantire l'avvio e la conclusione delle iniziative entro le tempistiche previste dal Complemento di Programmazione;
- per le iniziative di animazione e supporto socioeconomico e tecnologico previsti dalle azioni 2.3.2. "Animazione economica", 2.4.1. "Diffusione dell'innovazione", 2.5.1. "Promozione dello start up imprenditoriale", 2.5.2. "Sostegno allo start up imprenditoriale", 4.3.4 "Animazione e promozione turistica" laddove la concessione di anticipi è prevista nelle specifiche convenzioni/bandi attuativi;
- per l'attuazione delle azioni 2.7.2. "Promozione e consolidamento della presenza femminile nel mondo imprenditoriale" e 4.2.5 "Sviluppo di iniziative nei nuovi ambiti di attività" laddove la concessione di anticipi è prevista nelle specifiche convenzioni/bandi attuativi;
- per l'attuazione delle iniziative finanziate dal Servizio per la montagna relativamente all'azione 4.2.3 "Sostegno alle imprese del commercio e dell'artigianato per garantire un livello idoneo di servizi alle popolazioni" laddove il beneficiario ne abbia fatta esplicita richiesta entro i termini previsti.

4. La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio politiche comunitarie - Autorità di gestione del Docup, provvede al monitoraggio preventivo su tutti gli atti di spesa disposti dalle Direzioni attuativi.

5. La Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio politiche comunitarie - Autorità di gestione del Docup, provvede, inoltre, ad autorizzare la Friulia S.p.a. ad effettuare i pagamenti di cui al punto 1 sul Fondo speciale Obiettivo 2, in relazione alla loro rendicontabilità, alle priorità stabilite e ai vincoli di cassa esistenti.

6. Sono esclusi dall'autorizzazione preventiva di cui al punto precedente e perciò si intendono autorizzati

con la presente deliberazione, i pagamenti dei saldi finali relativi a tutti i progetti e i pagamenti degli anticipi di cui al punto 2.

7. Al fine di conciliare il rispetto dei vincoli di cassa con l'esigenza di non aggravare la situazione finanziaria degli enti locali e degli altri soggetti a prevalente partecipazione pubblica e consentire la più celere realizzazione degli interventi ammessi all'Obiettivo 2, per i beneficiari finali diversi dalla Regione il pagamento per acconti a fronte della rendicontazione di stati di avanzamento o di saldo finale va applicata con le seguenti modalità:

- invio da parte del beneficiario finale di copia dei documenti di spesa anche non quietanzati (possono essere presentati i certificati di pagamento e i relativi stati avanzamento lavori), oltre che delle altre documentazioni previste;
- svolgimento da parte delle strutture regionali competenti all'attuazione della misura/azione dei controlli ai fini dell'accertamento della regolarità della spesa;
- invio immediato da parte dei beneficiari finali, a seguito dell'erogazione del contributo, degli originali delle fatture e/o degli altri equivalenti documenti di spesa precedentemente presentati in copia, debitamente quietanzati, e riscontro con la documentazione fornita in precedenza da parte delle strutture regionali competenti.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2006.

9. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

C15
06_51_1_DGR_2928

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2006, n. 2928.

Art. 2545 septiesdecies C.C. - Scioglimento per atto d'autorità della cooperativa "Nabilcoop Piccola soo. coop. a r.l." con sede in Chions, con nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la relazione di mancata revisione dd. 16.08.2006 relativa alla cooperativa "Nabilcoop Piccola soc. coop. a r.l." con sede in Chions;

RILEVATO dalla stessa relazione che ricorrono per la predetta società le fattispecie previste dall'art. 2545-septiesdecies C.C., stante l'omesso deposito del bilancio per gli esercizi 2003/2004/2005;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di sciogliere la società per atto d'autorità, ex art. 2545-septiesdecies C.C., e di nominare un commissario liquidatore in quanto sussistono rapporti patrimoniali da definire;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso, in merito, nella seduta del 27 settembre 2006 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'art. 10 della L.R. 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23;

TENUTO CONTO per la scelta del commissario liquidatore della terna di nominativi segnalata dalla Associazione Generale Cooperative Italiane, cui la cooperativa risulta aderente;

RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della suddetta cooperativa la dott.ssa Anna Grava, con studio in Pordenone, Via Mazzini n. 13, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Pordenone;

VISTI gli artt. 2545-septiesdecies C.C. e 18 della L.R. 20.11.1982, n. 79;

VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "Nabilcoop Piccola soc. coop. a r.l." con sede in Chions, costituita addì 12.07.2001, per rogito notaio dott. Maurizio Corsi di Pordenone, è sciolta per atto d'autorità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2545-septiesdecies C.C. ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- La dott.ssa Anna Grava, con studio in Pordenone, Via Mazzini n. 13, è nominata commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

A07
06_51_1_DGR_2930

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2006, n. 2930.

Adeguamento tariffe B.U.R.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Giunta regionale ha deliberato in data 26 maggio 2006 con generalità n. 1068/2006 la definizione di un progetto innovativo per la redazione, produzione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione;

DATO ATTO che con la Convenzione prot.n. 15419/V/BUR/F-415 dd. 23 ottobre 2006 l'Amministrazione regionale ha provveduto ad affidare l'esecuzione del progetto di informatizzazione del B.U.R. e sua pubblicazione e diffusione per il periodo 01/01/2007-31/12/2009 alla Società INSIEL S.p.A. nelle forme e modalità indicate nella Convenzione stessa e con richiamo a quanto previsto dall'Accordo Quadro rep. n.8655 dd. 28/12/2005 tra la Regione e l'INSIEL;

EVIDENZIATO che il progetto di informatizzazione del B.U.R. prevede un miglioramento tecnico-funzionale dello strumento informativo quale è il Bollettino Ufficiale e nel comportare anche una riduzione dei costi di gestione offrirà un sicuro miglioramento del servizio di diffusione della pubblicazione all'utenza esterna;

RILEVATO che l'informatizzazione del B.U.R. consentirà la diffusione della pubblicazione nelle forme elettroniche quali accesso WEB con consultazione certificata e non, invio tramite posta elettronica e produzio-

ne di CD, oltre alla consueta forma cartacea, nonché la trasmissione delle inserzioni da parte di utenti terzi usufruendo di specifica procedura on-line che sarà inserita nel sito internet della Regione;

CONSIDERATO che le attuali tariffe del B.U.R., sinora prodotto nella sola forma cartacea, sono state stabilite con DGR 106 dd. 23/01/2004 e sono in vigore e quindi invariate dal mese di febbraio 2004 a tutt'oggi;

RAVVISATA pertanto la necessità di dover quantificare le tariffe sia a livello di abbonamenti che di acquisto una-tantum dei nuovi prodotti elettronici e servizi on-line, rideterminando di conseguenza le attuali tariffe in vigore per la diffusione del B.U.R. in forma cartacea, nonché di aggiornare le attuali tariffe concernenti le spese di pubblicazione di avvisi ed inserzioni diverse nella parte terza del B.U.R. e ristabilire - ove ritenuto necessario - le nuove modalità e condizioni amministrative inerenti gli abbonamenti ed acquisti diversi dei fascicoli B.U.R. nelle loro diverse forme di produzione;

VISTO il nuovo Regolamento recante norme per le pubblicazioni del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, nelle more della sua entrata in vigore dal 1° gennaio 2007;

TENUTO PRESENTE quanto sopra evidenziato ed effettuate le opportune analisi dei costi finora sostenuti ed in previsione dei futuri costi da sostenere, si rileva opportuno e congruo apportare degli adeguamenti alle tariffe ed ai prezzi da applicare agli utenti terzi nell'ambito delle forniture diverse del Bollettino Ufficiale, così come riportati nel dispositivo del presente atto deliberativo;

all'unanimità,

DELIBERA

- Per le ragioni di cui alle premesse, sono approvate le seguenti tariffe, condizioni e modalità connesse alla diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione agli utenti terzi, così dettagliate:

FASCICOLI ED ABBONAMENTI

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO, prodotto sia su CD che in forma cartacea, forfetariamente per tutti i tipi di fascicoli | <ul style="list-style-type: none"> Euro 5,00 |
| ANNO CORRENTE | Euro 10,00 |
| ANNO ARRETRATO | |

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare | <ul style="list-style-type: none"> Euro 30,00 |
|--|--|

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ ABBONAMENTI, stabiliti in durata annuale, ovvero 12 mesi | <ul style="list-style-type: none"> Euro 90,00 |
| FORMA CARTACEA | Euro 75,00 |
| PRODUZIONE SU CD | |
| ACCESSO WEB ED INOLTRO TRAMITE POSTA ELETTRONICA DELLA VERSIONE CERTIFICATA | Euro 60,00 |

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'abbonamento al B.U.R. tramite accesso web e su CD prevede la fornitura gratuita di un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno | |
|---|--|

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA ALLE DITTE COMMISSIONARIE CHE SOTTOSCRIVONO UN ABBONAMENTO PER CONTO TERZI | <ul style="list-style-type: none"> 20%
(ventipercento) |
|---|---|

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ RIPRODUZIONE IN COPIA CARTACEA DEI NUMERI ESAURITI, O PER URGENTE NECESSITA' DEL COMMITTENTE | <ul style="list-style-type: none"> PARI AL PREZZO DEL SINGOLO FASCICOLO |
|---|---|

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO | <ul style="list-style-type: none"> PREZZI RADDOPPIATI |
|--|---|

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Per il solo anno 2007, è stabilito che agli sottoscrittori di un abbonamento in forma cartacea, alla conclusione dell'annata sarà fornito in omaggio il CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno. | |
|--|--|

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture | <ul style="list-style-type: none"> IN FORMA ANTICIPATA |
|---|--|

- I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione.

SPESE PUBBLICAZIONE INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

- Preso atto che ai sensi del nuovo Regolamento recante norme per le pubblicazioni del B.U.R.:
 - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio informatico che sarà disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione che consentirà tra l'altro di determinare direttamente il costo della pubblicazione obbligando altresì il richiedente ad effettuare il relativo pagamento del dovuto in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.;
 - l'inoltro del documento in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;

- E' stabilito che il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. di cui è composto il testo da pubblicare, rilevabile tramite apposita funzione nel programma Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione.

- La tariffa BASE – ovvero tariffa A) – quantificata in Euro 0,050 – è intesa applicabile per le trasmissioni ON-LINE dei testi la cui pubblicazione risulta NON OBBLIGATORIA da normative diverse ed è così differenziata a seconda della modalità di trasmissione del testo e obbligatorietà di pubblicazione stessa:

TIPO TARIFFA	APPLICABILE PER MODALITA' TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	RAPPORTO	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	ON-LINE	NON OBBLIGATORI A	TARIFFA BASE	Euro 0,050
B)	ON-LINE	OBBLIGATORI A	TARIFFA A) MENO 20%	Euro 0,040
A.1)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORI A	TARIFFA A) PIÙ 50%	Euro 0,075
B.1)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORI A	TARIFFA B) PIÙ 50%	Euro 0,060

- Il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato nel rispetto delle sopraindicate tariffe unitarie, moltiplicando le tariffe medesime per 3.000 per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4.
Pertanto, il dettaglio delle tariffe complessive per la pubblicazione delle suddette tabelle, ecc. è il seguente:

TIPO TARIFFA	APPLICABILE PER MODALITA' TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	RAPPORTO	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/TAB)	ON-LINE	NON OBBLIGATORI A	TARIFFA BASE	Euro 150,00
B/TAB)	ON-LINE	OBBLIGATORI A	TARIFFA A) MENO 20%	Euro 120,00
A.1/TAB)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORI A	TARIFFA A) PIÙ 50%	Euro 225,00
B.1/TAB)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORI A	TARIFFA B) PIÙ 50%	Euro 180,00

- Si confermano le agevolazioni stabilite con precedenti deliberazioni giuntali in merito alla pubblicazione degli Statuti, o loro parziali modifiche, dei Comuni e delle Province nonché dei Comprensori ovvero Comunità montana della Regione Friuli Venezia Giulia, che nello specifico sono le seguenti:

PROVINCE	riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
COMUNI con più di 5.000 abitanti	
COMUNI con meno di 5.000 abitanti	riduzione del 75% su tariffe B. e B.1
COMUNITÀ MONTANE	riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
- Tutte le tariffe per le spese di pubblicazione sono intese con esclusione dell' I.V.A. stabilita a norma di legge;
- TERMINI PAGAMENTO delle spese di pubblicazione IN FORMA ANTICIPATA, fatto salvo specifiche e motivate deroghe

**MODALITA' E CONDIZIONI INERENTI LA GESTIONE DEGLI
ABBONAMENTI ED ALLA FORNITURA DEI FASCICOLI B.U.R.**

- PROROGA invio dei fascicoli in abbonamento oltre la scadenza, in attesa del riscontro del versamento del canone Di norma, UN MESE

- SOSPENSIONE D'UFFICIO dell'abbonamento scaduto Di norma, a partire dal SECONDO MESE dopo la data di scadenza

- DECORRENZA ABBONAMENTO a seguito di attivazione di nuovo abbonamento o riattivazione dell'abbonamento scaduto Di norma, dal primo numero del mese successivo alla data del versamento

- FASCICOLI ARRETRATI rientranti nel periodo di abbonamento Di norma non è previsto l'invio. Sarà garantita la durata dell'abbonamento in DODICI MESI

- COMUNICAZIONE DELLA DISDETTA dell'abbonamento ENTRO 15 GIORNI PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA (richiesta scritta)

- FORNITURA FASCICOLI MANCANTI AGLI ABBONATI A PAGAMENTO:
 - se la segnalazione è effettuata entro SEI SETTIMANE dalla data di pubblicazione del fascicolo Fornitura GRATUITA

 - se la segnalazione supera il suddetto termine Fornitura A PAGAMENTO

- FORNITURA FASCICOLI MANCANTI AI BENEFICIARI DI ASSEGNAZIONE IN FORMA GRATUITA E CONTINUATIVA sempre GRATUITA nelle forme di produzione ritenute più opportune e necessarie

- Le precise e dettagliate modalità e condizioni di abbonamento al B.U.R., fornitura dei fascicoli B.U.R., nonché le procedure amministrative-contabili riferite alla pubblicazione di avvisi ed inserzioni nella parte terza del B.U.R., saranno illustrate all'utenza tramite informazioni pubblicate su ogni fascicolo B.U.R., inoltrate con apposita divulgazione informativa sia diretta ai singoli nonchè consultabile sul sito internet della Regione.

- E' disposto che l'aggiornamento del canone di abbonamento è applicato agli abbonamenti e rinnovi degli stessi il cui periodo di sottoscrizione inizia dal 1° gennaio 2007, ovvero data attuale di scadenza dell'abbonamento in essere pari al 31 dicembre 2006.

- Le suddette disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2007 e rimarranno tali fino ad eventuali futuri adeguamenti a seguito di opportune valutazioni effettuate dal Servizio provveditorato della Direzione centrale patrimonio e servizi generali a cui è assegnata la gestione economica-finanziaria-amministrativa del servizio di pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

S06
06_51_1_DGR_2950

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2006, n. 2950. (Estratto).

Comune di San Quirino: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 13 del 20.02.2006, di approvazione della variante n. 46 al Piano regolatore generale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 176 del 03.02.2006 in merito alla variante n. 46 al Piano regolatore generale comunale del comune di San Quirino, superate dall'introduzione di modifiche ed integrazioni e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 13 del 20.02.2006;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 13 del 20.02.2006, di approvazione della variante n. 46 al Piano regolatore generale comunale del comune di San Quirino;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

T02
06_51_1_DGR_2961

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2006, n. 2961.

L.R. 20/1997, art. 5, comma 1), lett. c) e art. 20, comma 3. Approvazione del regime tariffario dei servizi di linea del TPL in vigore dal 1.1.2007 e agevolazioni di viaggio per determinate categorie di utenti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 5, comma 1, lettera c) della L.R. 7 maggio 1997, n. 20, il quale prevede che le tariffe di trasporto pubblico locale siano determinate dalla Regione;

VISTO il comma 3 dell'art 20 della summenzionata L.R. 20/1997 il quale dispone che possono usufruire di titoli di viaggio agevolati, stabiliti periodicamente con apposita deliberazione della Giunta regionale, gli utenti appartenenti a determinate categorie protette e benemerite esplicitamente elencate nell'art. 20;

VISTA la deliberazione n. 3124 dd 29.11.2005, con la quale la Giunta regionale ha approvato il regime tariffario dei servizi di linea del trasporto pubblico locale in vigore dal 01.01.2006 al 31.12.2006 e le agevolazioni di viaggio per determinate categorie di utenti;

VISTA la deliberazione n. 1151 dd 26.05.2006, con la quale la Giunta regionale ha approvato le integrazioni tariffarie denominate "abbonamento quindicinale ridotto al 50% per fine anno scolastico 2005-2006 valido dal 01.06.2006 al 08.06.2006 limitatamente a studenti e lavoratori in ambito scolastico che usufruiscono dei servizi di trasporto pubblico locale" in base alla quale l'applicazione dell'integrazione deve essere monitorata negli effetti prodotti e i risultati di tale monitoraggio devono essere trasmessi alla Direzione centrale pia-

nificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto al fine delle opportune valutazioni per l'eventuale inserimento a regime di analoga facilitazione nel sistema tariffario a decorrere dall'anno 2007;

RILEVATO che l'art. 6 dello schema - tipo di contratto di servizio per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico locale, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 2686 dd 27.08.1999, prevede, fra l'altro, che le tariffe siano aggiornate annualmente dall'Amministrazione regionale in misura non inferiore al 120 % del tasso di inflazione medio annuo ufficiale per il settore trasporti (ISTAT);

RITENUTO di adottare il suddetto tasso relativamente al periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006 per l'aggiornamento tariffario in corso e allo stesso corrispondente periodo per gli aggiornamenti annuali successivi, aumentando pertanto le tariffe di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3124/2005 nella misura minima più vicina possibile rispetto agli obblighi contrattuali del 120% del tasso di inflazione medio annuo ufficiale per il settore dei trasporti, che per il periodo 1° luglio 2005 - 30 giugno 2006 ammonta al 4,30%, con conseguente valore aggiornato pari al 5,16% come da tabella allegata;

CONSIDERATO che la maggiorazione delle tariffe dovuta al suddetto tasso di inflazione è stata applicata sull'ammontare di ogni singola tariffa in vigore per l'anno 2006 al netto dell'arrotondamento, come meglio evidenziato nelle tabelle strutturate dalla competente Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto e acquisite agli atti;

ATTESO che tutti gli importi risultanti debbano essere arrotondati ai 5 centesimi di euro dopo il loro adeguamento ai sensi dell'art. 6 dello schema - tipo del contratto di servizio;

RITENUTO, in analogia a quanto effettuato negli esercizi precedenti, che le due tariffe relative al biglietto orario zona una tratta urbano e al biglietto corsa semplice extraurbano prima fascia debbano essere unificate al valore di € 0,96 ottenuto dalla media dei valori aggiornati delle tariffe stesse arrotondate al centesimo di euro, come meglio evidenziato nelle succitate tabelle strutturate dalla competente Direzione centrale e acquisite agli atti;

RILEVATO che i titoli di viaggio corrispondenti agli allegati F, G e H della deliberazione n. 3124/2005, sono stati per vari esercizi assoggettati a specifico monitoraggio, analogamente a quanto avvenuto per i titoli di viaggio in allegato alla delibera n. 1151/2006 per l'anno 2006 (abbonamento fine anno scolastico);

CONSIDERATO che in base alla documentazione acquisita i risultati di tali monitoraggi hanno dato i seguenti risultati:

- parzialmente positivo per quanto riguarda l'integrazione tariffe relative ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma geograficamente connessi con la linea marittima Marano- Lignano (allegato F);
- negativo per quanto riguarda le tariffe applicate nell'ambito dell'accordo SAF-SSM (allegato G);
- positivo per quanto riguarda "l'abbonamento scolastico" per studenti (allegato H);
- positivo per l'abbonamento quindicinale ridotto al 50 % per fine anno scolastico valido dal 1° giugno al 8 giugno 2006 limitatamente a studenti e lavoratori in ambito scolastico (allegato A DGR 1151/2006);

RILEVATO che la Giunta provinciale di Udine con deliberazione n. 352 d'ordine del 22.11.2006, relativa al regime tariffario del trasporto pubblico locale per l'anno 2007 ha proposto, tra l'altro:

- la non riproposizione dell'accordo SAF-SSM, visto lo scarso gradimento rilevato;
- per quanto riguarda la "fine anno scolastico", l'istituzione della tariffa mensile del mese di maggio "prolungata" ai giorni del mese di giugno indicati dal calendario scolastico regionale, quantificata nell'importo pari alla tariffa ordinaria mensile maggiorata della metà del costo dell'abbonamento quindicinale ordinario, in aggiunta all'ordinario abbonamento mensile esistente, al contempo proponendo la soppressione dell'abbonamento "fine anno", relativo ai soli giorni di scuola del mese di giugno, nell'intento di contrastare l'abusivismo che caratterizza gli ultimi giorni di frequenza;

PRESO ATTO che su richiesta della Regione le quattro Amministrazioni provinciali e le relative Aziende

esercenti servizi di trasporto pubblico locale hanno espresso le seguenti osservazioni sulla proposta formulata dalla Provincia di Udine relativamente alla tariffa di "fine anno scolastico":

- le Province di Gorizia e di Pordenone, l' A.P.T. di Gorizia, l' ATAP di Pordenone e la SAF Autoservizi di Udine hanno espresso parere favorevole, in quanto la stessa consente minori disagi all'utenza;
- la Provincia di Trieste, senza esprimersi puntualmente su tale proposta, ha ribadito la propria preferenza per un abbonamento scolastico annuale al costo di nove mensilità;
- la Trieste Trasporti allo stato attuale non ravvisa uno specifico interesse all'introduzione di tale nuovo titolo di viaggio in quanto "l'utenza scolastica della provincia di Trieste utilizza proficuamente il già previsto abbonamento scolastico che ha una valenza temporanea sufficiente a coprire i calendari scolastici annuali dal 01.09 al 30.06";

ATTESO che:

- con nota prot. n. 4880 dd 21.07.2006 l'ERDISU di Trieste chiede che le agevolazioni contenute nel vigente abbonamento scolastico per gli studenti fino alla scuola media superiore siano estese anche a favore degli studenti universitari;
- le conclusioni alle quali si è pervenuti nell'apposita riunione in data 19 ottobre 2006 indetta dal competente Servizio trasporto pubblico locale alla quale hanno partecipato rappresentanti delle Province e delle Aziende di trasporto della regione possano essere così riassunte:
 - a) estensione del titolo di viaggio vigente c.d. "scolastico" alle medesime condizioni economiche e temporali agli studenti universitari con limite di età di 26 anni, regolarmente iscritti come da autocertificazione dagli stessi esibita, a decorrere dal 1° gennaio 2007;
 - b) l'estensione del titolo deve assumere in una prima fase carattere sperimentale;
 - c) l'iniziativa deve essere supportata dalle Erdisu regionali o da altri Enti in termini di esecuzione di controlli a campione sulle autocertificazioni di iscrizione prodotte dagli interessati, nonché di svolgimento di campagne di marketing e di pubblicizzazione del titolo di viaggio in accordo con le Aziende di trasporto pubblico locale;
- l'ERDISU di Trieste con nota prot. n. 12126 dd 20.11.2006 ha confermato l'assenso circa le conclusioni raggiunte nella summenzionata riunione, proponendo che il titolo di viaggio, nella fase sperimentale, abbia validità di sei mesi ed evidenziando che l'Università degli Studi di Trieste ha assicurato la propria disponibilità ad effettuare il controllo a campione sulle autocertificazioni presentate dagli studenti alla Trieste Trasporti S.p.A;
- l'ERDISU di Udine con nota prot. n. 6223/11.2 dd 15.11.2006, nel considerare l'iniziativa come sperimentale, ha assunto l'impegno di supportare la stessa sia in termini di esecuzione di controlli a campione sulle autocertificazioni di iscrizione prodotte dagli interessati sia per quanto riguarda le azioni di pubblicizzazione in accordo con le Aziende di trasporto;

CONSIDERATA condivisibile la proposta di introdurre, nel regime tariffario del trasporto pubblico locale, l'abbonamento scolastico agevolato per studenti universitari fino a 26 anni d'età regolarmente iscritti, alle stesse condizioni previste nel vigente abbonamento scolastico per studenti fino alla scuola media superiore, sperimentando tale abbonamento per sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 30 giugno 2007, con una tariffa rapportata al valore complessivo del titolo di viaggio di riferimento (8,5 volte la tariffa mensile ordinaria) per i sei mesi di validità, definendola quindi in questa fase di prima applicazione pari a 5,1 volte la tariffa mensile ordinaria e con l'obbligo di trasmettere i risultati dei relativi monitoraggi entro il 31 luglio 2007 alla competente Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, al fine di valutare l'applicabilità a regime dell'intero titolo di viaggio dal successivo 1° settembre, nonché prevedendo sia l'attività di controllo a campione delle autocertificazioni presentate sia quella di marketing e di pubblicizzazione del titolo di viaggio;

RITENUTO, per le motivazioni suindicate, di provvedere:

- all’aggiornamento delle tariffe così come proposto al fine di una corretta applicazione del contratto di servizio;
- alla conferma che, per i prossimi aggiornamenti annuali, la maggiorazione delle tariffe dovuta al suddetto tasso di inflazione medio annuo sia applicata sull’ammontare di ogni singola tariffa al netto dell’arrotondamento, evitando con ciò l’accumulo periodico degli arrotondamenti;
- all’applicazione a regime dell’abbonamento scolastico di cui all’allegato G, relativamente agli studenti fino alla scuola media superiore;
- all’introduzione nel regime tariffario dell’estensione dell’abbonamento scolastico agli studenti universitari limitatamente al periodo sperimentale dal 01.01.2007 al 30.06.2007 come indicato all’allegato G monitorandone gli effetti;
- all’abrogazione dal sistema tariffario in vigore dal 01.01.2007 delle tariffe relative all’accordo SAF-SSM;
- in accoglimento della proposta della Provincia di Udine e in difformità a quanto previsto nella DGR 1151/2006 relativamente alla tariffa “fine anno scolastico” (in quanto meno efficace nei confronti dell’utenza) di istituire in sua sostituzione un titolo di viaggio denominato “mese di maggio prolungato per fine anno scolastico” avente le caratteristiche indicate nell’allegato H;
- all’aggiornamento, così come indicato al punto 5 della citata DGR 3124/2005, del costo dei tesserini di riconoscimento di cui agli allegati A, punto 4, e B, punto 2, della presente deliberazione al tasso di inflazione medio annuo ufficiale per il settore dei trasporti relativamente allo stesso periodo considerato per le tariffe, al netto dell’arrotondamento;
- al proseguimento del monitoraggio per quanto riguarda l’integrazione tariffaria relativa ai servizi geograficamente connessi con la linea marittima Marano- Lignano (allegato F);

VISTA la proposta di regime tariffario in vigore dal 1° gennaio 2007, dettagliatamente illustrata negli allegati A, B, C, D, E, F, G e H quali parte integrante della presente deliberazione, come strutturata dalla competente Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;

SU PROPOSTA dell’Assessore regionale alla pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;

all’unanimità,

DELIBERA

1. E’ approvato il regime tariffario per i servizi di linea di trasporto pubblico locale che entrerà in vigore il 1° gennaio 2007 come indicato negli allegati A, B, C, D, E, F, G e H che formano parte integrante della presente deliberazione.

2. Le disposizioni contenute negli allegati A, B e C si applicano esclusivamente per i servizi di linea del trasporto pubblico locale terrestre.

3. Per i prossimi aggiornamenti annuali, la maggiorazione delle tariffe dovuta al tasso di inflazione medio annuo ufficiale per il settore trasporti sarà applicata sull’ammontare di ogni singola tariffa al netto dell’arrotondamento.

4. Sono abrogate all’interno del sistema tariffario in vigore dal 1 gennaio 2007, le tariffe indicate nell’allegato G della DGR n. 3124/2005.

5. Il titolo di viaggio denominato “fine anno scolastico” di cui all’allegato A della DGR 1151/2006 è sostituito dal titolo di viaggio denominato “mese di maggio prolungato per fine anno scolastico” di cui all’allegato H della presente deliberazione.

6. L’applicazione delle integrazioni tariffarie di cui agli allegati F e G dovrà essere monitorata negli effetti prodotti e i risultati di tali monitoraggi dovranno essere trasmessi alla Direzione centrale pianificazione terri-

toriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto rispettivamente entro il 31 dicembre dell'anno successivo e il 31 luglio 2007 al fine di valutare l'applicabilità a regime dell'intero titolo di viaggio a decorrere dal 01.09.2007.

7. Il costo dei tesserini di riconoscimento di cui agli Allegati A, punto 4, e B, punto 2, è aggiornato del 4,30 % pari al tasso di inflazione medio annuo ufficiale per il settore dei trasporti relativamente allo stesso periodo considerato per le tariffe, al netto dell'arrotondamento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

T02
06_51_1_DGR_2961_ALL1

ALLEGATO A

REGIME TARIFFARIO PER I SERVIZI DI LINEA URBANI DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2007.

Gli importi tariffari sono stabiliti da ogni singola Azienda all'interno delle forcelle tariffarie ove previste, con l'obiettivo di rendere massimi i ricavi di esercizio, mediante attente valutazioni di mercato.

1. TARIFFA ORDINARIA

- biglietto orario zona una tratta	Euro 0,96	
- biglietto corsa semplice 2 tratte di una linea	Euro 1,15	
- biglietto orario zona una tratta pluricorsa	fra Euro 8,75	e Euro 8,85
- biglietto orario senza limiti di tratta	Euro 1,15	
- biglietto giornaliero intera rete	Euro 3,25	

La durata temporale del biglietto orario, comunque compresa tra i 60 e i 75 minuti, è determinata dalla singola Azienda. La durata temporale del biglietto orario nelle sole giornate festive è fissata in 240 minuti (4 ore).

2. ABBONAMENTO QUINDICINALE

- 1 linea o tratta	fra Euro 13,05	e Euro 13,95
- intera rete	fra Euro 15,40	e Euro 16,60

3. ABBONAMENTO MENSILE

- 1 linea o tratta	fra Euro 19,80	e Euro 20,80
- 1 linea o tratta in fascia morbida	sconto 20% sul corrispondente abbonamento ordinario	
- intera rete	fra Euro 25,15	e Euro 25,85
- intera rete in fascia di morbida	sconto 20% sul corrispondente abbonamento ordinario	

4. ABBONAMENTO ANNUALE

- 1 linea o tratta	dieci volte il mensile
- 1 linea o tratta in fascia morbida	sconto 40% sull'abbonamento corrispondente al mensile ordinario per 12
- intera rete	dieci volte il mensile
- intera rete in fascia di morbida	sconto 40% sull'abbonamento corrispondente al mensile ordinario per 12

segue ALLEGATO A

Gli abbonamenti urbani rilasciati dalle Aziende di trasporto sono validi per un numero illimitato di corse nei giorni feriali e festivi sulla linea o tratta indicata, oppure sull'intera rete per il periodo di un mese solare o per dodici mesi solari consecutivi o per il periodo dal 1° al 15° giorno o dal 16° giorno a fine mese, nel caso di abbonamenti quindicinali.

L'abbonamento rilasciato dalle Aziende di trasporto è personale e non cedibile; su di esso deve essere indicato:

- a) il cognome e il nome dell'utente;
- b) i servizi utilizzati: la linea o tratta, l'intera rete;
- c) il periodo di validità (mese solare, dodici mesi solari consecutivi per l'annuale, 1 ÷ 15 oppure 16 ÷ fine mese per il quindicinale).

Le Aziende di trasporto possono obbligare gli utenti a munirsi di un tesserino di identità valido per cinque anni al prezzo di Euro 4,35. Tale facoltà è obbligatoria per l'abbonamento annuale.

A richiesta del personale di servizio delle Aziende di trasporto, il predetto abbonamento deve essere esibito unitamente ad un documento di identità personale da parte degli utenti che ne abbiano obbligo di possesso o del tesserino di identità qualora previsto.

Le fasce di morbida relative agli abbonamenti mensili ed annuali di cui ai punti 3 e 4 sono definite dalle Province, previo accordo con le rispettive Aziende, per un minimo di 5 ore giornaliere, anche frazionabili.

5. TARIFFE ED ABBONAMENTI INTEGRATI

Le Aziende di trasporto pubblico locale rilasciano:

- abbonamenti integrati tra le linee urbane ed extraurbane fra loro connesse in sequenza con tariffa pari a quella corrispondente alla somma delle tariffe di abbonamento per le linee connesse, scontata del 10%;
- abbonamenti integrati tra linee urbane ed extraurbane fra loro sovrapposte, con tariffa pari a quella corrispondente alla somma delle tariffe di abbonamento per le due linee sovrapposte diminuita del 40%.

segue ALLEGATO A

Le Aziende esercenti i servizi urbani possono proporre nuovi titoli di viaggio (per es. abbonamenti mensili) il cui prezzo deve essere opportunamente stabilito in misura superiore a quello dell'abbonamento rete urbano a valere su più reti urbane purché ciò sia finalizzato ad un incremento dell'utilizzazione del servizio collettivo rispetto a quello individuale e comporti un incremento dei ricavi di esercizio.

Nel caso in cui le reti urbane siano gestite da più Aziende, queste dovranno anticipatamente stipulare un accordo. I nuovi titoli di viaggio di cui si propone l'istituzione dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione Centrale Pianificazione territoriale, Energia, Mobilità e Infrastrutture di Trasporto.

Nell'accordo fra le Aziende di cui sopra o nella proposta della singola Azienda dovrà essere indicato il sistema di monitoraggio dell'utilizzazione di questi titoli di viaggio.

Le Aziende di trasporto pubblico locale possono rilasciare biglietti integrati tra linee urbane ed extraurbane tra loro connesse in sequenza, con tariffa pari a quella corrispondente alla somma delle tariffe dei biglietti per le linee connesse, scontata del 10%.

6. TARIFFE E TRATTE

- Le linee classificate urbane ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art. 4 della L.R. 20/97 sono strutturate di norma in un'unica tratta di servizio di trasporto urbano.
- Le linee classificate urbane ai sensi della lettera b) 1° comma, art. 4 L.R. 20/97 devono essere strutturate in due o più tratte di servizio di trasporto urbano.
- L'individuazione delle linee e tratte di cui agli alinea precedenti dovrà essere effettuata dalle Province.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

T02
06_51_1_DGR_2961_ALL2

ALLEGATO B

REGIME TARIFFARIO PER I SERVIZI EXTRAURBANI DI LINEA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2007.

da km	KM a km	Corsa sempli ce	Abbonamenti mensili nari	Abbonamenti ordi-quindicinali ordinari	Abbonamenti mensili per 2 corse giornaliere limitatamente a 5 gg. settimanali da lunedì a venerdì	Abbonamenti quindicinali per 2 corse giornaliere limitatamente a 5 gg. settimanali da lunedì a venerdì	Abbonamenti mensili per 2 corse giornaliere limitatamente a 3 gg. settimanali da lunedì venerdì
0.0	4.0	0,96	19,15	13,45	19,15	12,40	13,75
4.1	9.0	1,15	23,50	17,10	21,50	14,45	15,45
9.1	14.0	1,60	29,55	20,80	27,50	18,45	19,80
14.1	20.0	2,10	36,90	24,85	34,25	22,80	24,85
20.1	30.0	2,50	42,95	28,85	38,95	26,50	28,20
30.1	40.0	3,00	49,00	32,90	45,65	30,55	32,90
40.1	50.0	3,55	53,05	35,60	49,65	33,25	35,60
50.1	60.0	4,30	59,05	39,60	55,70	37,25	40,30
60.1	70.0	5,10	65,80	43,65	58,40	38,95	41,60
70.1	80.0	5,65	71,15	47,65	61,10	40,95	43,95
80.1	90.0	6,60	75,85	50,35			
90.1	100.0	7,25	81,20	54,35			
100.1	125.0	8,85	90,60	60,40			
125.1	150.0	10,35	100,00	66,45			
150.1	175.0	11,80	109,40	73,15			
175.1	200.0	13,30	117,45	78,55			
200.1	225.0	14,75	125,55	83,90			
225.1	250.0	16,25	134,25	89,30			

segue ALLEGATO B

Potranno essere rilasciati abbonamenti annuali con validità 12 mesi solari consecutivi al prezzo pari a 10 volte il costo dell'abbonamento mensile ordinario.

Le tariffe che risultassero inferiori a quelle precedentemente in vigore, a causa della modifica delle tratte per l'integrazione strada-rotai, non troveranno applicazione ed il titolo di viaggio è rilasciato al prezzo del precedente regime tariffario.

1. APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Per tutte le relazioni si applica la tariffa chilometrica corrispondente alla percorrenza fra la località di origine e la località di destinazione con esclusione delle diramazioni e deviazioni. Tale tariffa chilometrica, in funzione delle fasce di percorrenza, è evidenziata nella precedente tabella.

2. USO DEGLI ABBONAMENTI MENSILI, QUINDICINALI ED ANNUALI.

Gli abbonamenti rilasciati dall'Azienda di trasporto sono personali e non cedibili. Su di essi debbono essere indicati:

- a) il cognome e il nome dell'utente;
- b) l'origine e la destinazione del percorso ed eventualmente l'itinerario;
- c) il periodo di validità (mese solare, dodici mesi solari consecutivi per l'annuale, 1 ÷ 15 oppure 16 ÷ fine mese per il quindicinale);
- d) l'eventuale limitazione di validità nei giorni della settimana.

Le Aziende di trasporto possono obbligare gli utenti a munirsi di un tesserino di identità valido per cinque anni al prezzo di Euro 4,35. Tale facoltà è obbligatoria per l'abbonamento annuale.

segue ALLEGATO B

A richiesta del personale di servizio delle Aziende di trasporto, l'utente è tenuto ad esibire l'abbonamento assieme ad un documento di identità personale, se ne ha l'obbligo di possesso, o al tesserino di identità qualora previsto.

3. RILASCIO DEGLI ABBONAMENTI

Le Aziende di trasporto rilasciano abbonamenti mensili, quindicinali o annuali con diritto di effettuare corse illimitate per tutti i giorni della settimana, ad eccezione degli abbonamenti mensili e quindicinali con validità predeterminata di 3 o 5 gg. da lunedì a venerdì per i quali l'abbonamento vale solo per una coppia di corse giornaliere.

Per ottenere l'abbonamento mensile valido per l'effettuazione di due corse giornaliere limitatamente a tre giorni settimanali predeterminati nel periodo da lunedì a venerdì gli interessati devono presentare l'attestazione dell'Azienda o dell'Ente indicante che prestano la propria attività con contratto part-time, in determinati giorni della settimana.

4. TARIFFE ED ABBONAMENTI INTEGRATI

Le Aziende di trasporto pubblico locale previo accordo fra loro, rilasciano:

- biglietti di corsa semplice e/o abbonamenti integrati per relazioni connesse in sequenza con tariffa pari a quella corrispondente alla somma chilometrica delle percorrenze delle tratte;
- abbonamenti integrati tra le linee urbane ed extraurbane fra loro connesse in sequenza, con tariffa pari a quella corrispondente alla somma delle tariffe di abbonamento per le due linee connesse, scontata del 10%;
- abbonamenti integrati tra linee urbane ed extraurbane fra loro sovrapposte, con tariffa pari a quella corrispondente alla somma delle tariffe di abbonamento per le due linee sovrapposte diminuita del 40%.

segue ALLEGATO B

5. EMISSIONE TITOLI A BORDO

L'emissione di titoli a bordo, su linee ove sia prevista dall'Azienda è assoggettata ad un sovrapprezzo di Euro 1,00.

6. NORME FINALI

- Possono essere approvati dall'Amministrazione regionale abbonamenti per l'intera rete extraurbana gestita da ogni singola Azienda, proposti dalla medesima, purché aggiuntivi delle tariffe in atto.
- Sulle linee extraurbane, per i viaggi di corsa semplice, con l'intero percorso all'interno di una medesima circoscrizione comunale ed inferiore agli 8 chilometri, si applica la tariffa ordinaria di corsa semplice urbana su una tratta, adottata dall'Azienda concessionaria del servizio urbano.
- Le Amministrazioni provinciali e le Aziende di trasporto debbono provvedere alla corretta applicazione del nuovo regime tariffario, ivi compresa l'approvazione delle tabelle polimetriche aggiornate.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

T02
06_51_1_DGR_2961_ALL3

ALLEGATO C

**REGIME TARIFFARIO PER I SERVIZI DI LINEA URBANI DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE TERRESTRE PER L'UNITA' DI GESTIONE TRIESTINA DAL 1° GENNAIO 2007.**

TARIFFA ORDINARIA

Biglietto intera rete pluricorse	Euro 9,00
Orario intera rete (60 minuti)	Euro 1,00
Corsa semplice 2 tratte di una linea	Euro 1,10
Orario intera rete (75 minuti)	Euro 1,15
Giornaliero intera rete	Euro 3,30

ABBONAMENTO QUINDICINALE

Una linea o tratta	Euro 13,95
Intera rete	Euro 16,60

ABBONAMENTO MENSILE

Una linea o tratta	Euro 20,50
Una linea o tratta in fascia morbida	sconto 20% sul corrispondente abbonamento ordinario
Intera rete	Euro 25,75
Intera rete in fascia di morbida	sconto 20% sul corrispondente abbonamento ordinario

ABBONAMENTO ANNUALE

Una linea o tratta	dieci volte il mensile
Una linea o tratta in fascia morbida	sconto 40% sull'abbonamento corrispondente al mensile ordinario per 12 dieci volte il mensile
Intera rete	dieci volte il mensile
Intera rete in fascia di morbida	sconto 40% sull'abbonamento corrispondente al mensile ordinario per 12

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

T02
06_51_1_DGR_2961_ALL4

ALLEGATO D

AGEVOLAZIONI PER DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI

Gli utenti in possesso dei requisiti di reddito ed appartenenti alle categorie protette e benemerite indicati al comma 3 dell'art. 20 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20 possono ottenere dall'Amministrazione provinciale competente, ai sensi del comma 1, lettera f) dell'art. 7 della legge medesima, titoli di viaggio da scegliere fra:

- un abbonamento agevolato annuale rete per un servizio urbano;
- fino ad un massimo di cinque abbonamenti agevolati annuali per linee extraurbane.

I suddetti abbonamenti agevolati annuali sono consegnati ai richiedenti aventi diritto al prezzo pari all'1,5 per cento del corrispondente abbonamento ordinario.

I sopraccitati titoli di viaggio agevolati, possono essere ottenuti alle medesime condizioni suindicate, anche dagli accompagnatori previsti dal citato art. 20, comma 3, della L.R. 7 maggio 1997, n. 20 indipendentemente dal limite di reddito legislativamente previsto.

I sopraccitati titoli di viaggio agevolati danno diritto al libero accesso anche ai servizi marittimi di linea di cui all'allegato E, previo accordo della competente Provincia con la rispettiva Azienda.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

T02
06_51_1_DGR_2961_ALL5

ALLEGATO E

REGIME TARIFFARIO PER I SERVIZI MARITTIMI DI LINEA DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE PER L'ANNO 2007

TRIESTE MUGGIA Linea marittima giornaliera annuale

Corsa singola	Euro 3,20
Biciclette	Euro 0,65
Corsa andata e ritorno	Euro 5,95

Abbonamenti nominativi:

10 corse	Euro 10,15
50 corse	Euro 24,45

segue ALLEGATO E

GRADO-TRIESTE Linea marittima stagionale giornaliera.

Corsa singola	Euro 5,25
Corsa andata e ritorno	Euro 8,00
Biciclette	Euro 0,65
Ciclomotori	Euro 4,15

Abbonamenti nominativi:

10 corse	Euro 31,55
50 corse	Euro 63,10

MARANO-LIGNANO Linea marittima stagionale giornaliera.

Corsa singola	Euro 2,55
Corsa singola bambini fino a 5 anni	gratuita
Corsa singola bambini fino a 12 anni	Euro 1,60
Biciclette	Euro 0,65

Abbonamenti nominativi:

10 corse	Euro 22,25
50 corse	Euro 44,50

segue ALLEGATO E

TRIESTE-BARCOLA-(CEDAS)-GRIGNANO

Linea marittima stagionale giornaliera.

	Corsa singola	Abbonamento nominativo 10 corse	Abbonamento nominativo 50 corse
Trieste-Barcola o Cedas	Euro 1,90	Euro 9,55	Euro 24,45
Trieste-Grignano	Euro 3,20	Euro 11,45	Euro 27,95
Barcola-Grignano o Cedas	Euro 1,25	Euro 9,55	Euro 24,45

Biciclette Euro 0,65

TRIESTE-SISTIANA-DUINO-MONFALCONE

Linea marittima stagionale giornaliera.

	Corsa singola	Abbonamento nominativo 10 corse	Abbonamento nominativo 50 corse
Trieste- Sistiana e/o Duino	Euro 5,10	Euro 22,25	Euro 34,95
Sistiana-Duino	Euro 0,65	--	--
Trieste-Monfalcone	Euro 6,35	Euro 25,40	Euro 57,20
Monfalcone-Sistiana e/o Duino	Euro 1,90	Euro 9,55	Euro 22,25

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

T02
06_51_1_DGR_2961_ALL6

ALLEGATO F

**INTEGRAZIONI TARIFFARIE RELATIVE AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE SU GOMMA GEOGRAFICAMENTE CONNESSI CON LA LINEA MARITTIMA
MARANO-LIGNANO PER L'ANNO 2007.**

<u>Tipo Integrazione</u>	<u>Tariffa integrata in Euro</u>
<u>Motonave + Urbano Lignano</u>	
Corsa singola	3,25
Corsa singola bambini da 6 a 12 anni	2,30
<u>Bus Udine-Marano + Motonave + Urbano Lignano</u>	
Corsa singola	5,10
<u>Bus Palmanova-Marano + Motonave + Urbano Lignano</u>	
Corsa singola	4,30
<u>Bus S. Giorgio di Nogaro-Marano + Motonave + Urbano Lignano</u>	
Corsa singola	3,55
<u>Bus Carlino-Marano + Motonave + Urbano Lignano</u>	
Corsa singola	3,55

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

T02
06_51_1_DGR_2961_ALL7

ALLEGATO G

ABBONAMENTO SCOLASTICO

1. L'abbonamento scolastico per gli studenti fino alla scuola media superiore e per gli studenti universitari fino a 26 anni di età, regolarmente iscritti come da autocertificazione dagli stessi esibita, è valido sia per i servizi urbani che extraurbani per 10 mesi, a decorrere dal 1° settembre 2007 e fino al 30 giugno 2008, comprese le giornate festive, ed ha le seguenti caratteristiche:
 - tariffa pari a 8,5 volte la tariffa mensile ordinaria considerata, calcolata per quattro mesi (settembre – dicembre) al valore del relativo abbonamento mensile ordinario per l'anno 2007 e per i successivi 4,5 mesi allo stesso valore indicizzato nella misura del 120% dell'indice ISTAT ufficiale per il settore trasporti relativo al periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007 e arrotondata con le medesime modalità e criteri applicati per le altre tariffe;
 - per gli studenti appartenenti ad uno stesso nucleo familiare l'applicazione di un'ulteriore riduzione tariffaria del 10% per l'acquisto di un secondo abbonamento scolastico e una riduzione del 20% per l'acquisto dal terzo abbonamento scolastico in poi.

2. Alle ERDISU di Trieste e di Udine sono affidate le attività di controllo a campione, secondo le modalità che ritengono più opportune, delle autocertificazioni presentate dagli studenti universitari, nonché l'esecuzione di campagne di marketing e pubblicizzazione del titolo di viaggio in accordo con le rispettive Aziende di trasporto pubblico locale.

3. Limitatamente al primo periodo di applicazione l'abbonamento per studenti universitari è valido, in via sperimentale, per sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 30 giugno 2007 con una tariffa pari a 5,1 volte la tariffa mensile ordinaria, determinata in misura proporzionale al valore complessivo del titolo di viaggio in relazione alla durata indicata.

4. Le Aziende di trasporto sono tenute ad inviare alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto i monitoraggi relativi al primo periodo di applicazione

entro il 31 luglio 2007, al fine di consentire la valutazione dell'applicabilità a regime dell'intero titolo di viaggio per tale categoria di utenti a decorrere dal 01.09.2007.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

T02
06_51_1_DGR_2961_ALL8

ALLEGATO H

MESE DI MAGGIO PROLUNGATO PER FINE ANNO SCOLASTICO

1. Le Aziende di trasporto pubblico locale delle Unità di gestione di Pordenone e di Udine rilasciano agli studenti fino alla scuola media superiore un abbonamento con la tariffa mensile del mese di maggio prolungata ai giorni del mese di giugno indicati dal calendario scolastico regionale, quantificata nell'importo pari alla tariffa ordinaria mensile maggiorata della metà del costo dell'abbonamento quindicinale ordinario.
2. Per le Aziende di trasporto pubblico locale delle Unità di gestione di Gorizia e Trieste tale rilascio è facoltativo.
3. Il titolo di viaggio di cui al comma 1 si aggiunge all'ordinario abbonamento mensile esistente.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

A06 - R01
06_51_1_DGR_2963

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 dicembre 2006, n. 2963.

Applicazione della procedura di valutazione ambientale strategica al Programma Operativo Italia-Austria dell'Obiettivo "Cooperazione territoriale europea" del Friuli Venezia Giulia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (afferente la Valutazione Ambientale Strategica - VAS);

CONSIDERATO che, secondo la proposta di Linee guida della Rete Nazionale delle Autorità ambientali e delle Autorità di programmazione, tale procedura è posta a carico dell'Autorità di programmazione/gestione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4 della sopra citata Direttiva, la valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa;

CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale ha avviato le attività propedeutiche alla programmazione dei Fondi strutturali per il periodo 2007-2013, tra le quali, nell'ambito della definizione del Quadro Strategico Nazionale, il Documento Strategico Preliminare Regionale di cui alla DGR n. 2537/2005;

ATTESO che, sulla base della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Prot. DSA-2006-0005993 del 2 marzo 2006, veniva confermato l'obbligo di applicazione della Direttiva 2001/42/CE (afferente la VAS) alla programmazione dei Fondi strutturali per il periodo 2007-2013 e che tale applicazione deve essere effettuata prima dell'adozione dei diversi Programmi Operativi;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1278 dd. 9 giugno 2006, così come modificata dalla successiva deliberazione di Giunta regionale n. 1399 dd. 23 giugno 2006, con la quale è stata istituita l'Autorità ambientale per il nuovo periodo di Programmazione dei Fondi comunitari 2007-2013;

VISTA la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 1278 del 9 maggio 2006 che riserva all'Autorità ambientale le seguenti attribuzioni:

- promuovere e verificare l'integrazione della componente ambientale in tutti i settori d'azione dei Fondi comunitari, affinché sia assicurata la coerenza delle strategie e degli interventi proposti dai documenti di programmazione ai principi dello sviluppo sostenibile, come indicati dalla UE, nonché il rispetto della normativa comunitaria in materia ambientale;
- prestare la sua collaborazione alle Autorità di programmazione e gestione dei Fondi comunitari, nonché a tutte le Direzioni centrali interessate, potendosi avvalere, a seconda delle necessità, del supporto di specifiche figure professionali reperibili presso l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA;
- cooperare con le strutture competenti nella predisposizione dei documenti di programmazione e nella redazione dei successivi atti attuativi, nonché durante l'intera fase di attuazione, monitoraggio e valutazione dei programmi;
- collaborare, per gli aspetti di propria competenza, con le Autorità di programmazione e gestione dei piani o programmi cofinanziati da Fondi comunitari nell'applicazione della Direttiva 2001/42/CE (afferente la VAS).

CONSIDERATO che la sopra citata deliberazione di Giunta regionale n. 1278 dd. 9 giugno 2006 prevede di rimandare a specifica deliberazione di Giunta regionale la disciplina dell'applicazione della Valutazione Ambientale Strategica ai suddetti Programmi Operativi cofinanziati da Fondi comunitari, tra i quali rientra anche il Programma Operativo Italia-Austria dell'Obiettivo "Cooperazione territoriale europea" 2007-2013;

CONSIDERATO che il Programma Operativo Italia-Austria dell'Obiettivo "Cooperazione territoriale europea" 2007-2013 contempla un ambito territoriale che non si limita alla sola Regione Friuli Venezia Giulia, ma si estende anche ad altre Regioni e Province italiane, nonché a länder dello Stato austriaco;

CONSIDERATO pertanto necessario che l'applicazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS al Programma Operativo in parola debba prevedere un adeguato coordinamento tra le diverse Autorità ambientali coinvolte in tale processo e l'Autorità di programmazione/gestione (Provincia di Bolzano);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" che nella Parte seconda recepisce la Direttiva 2001/42/CE e che per tale materia entra in vigore, a seguito delle disposizioni di cui alla successiva Legge 12 luglio 2006, n. 228, in data 31 gennaio 2007;

VISTA la legge regionale 6 maggio 2005 n. 11 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004)", il cui art. 11 prevede in capo alla Giunta regionale, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 4, la facoltà di pronunciarsi in relazione agli effetti sull'ambiente dei piani regionali nel rispetto delle disposizioni di legge e sulla base del parere espresso dalle amministrazioni competenti;

CONSIDERATO che è tuttora in corso l'iter di approvazione del Regolamento di attuazione in materia di valutazione ambientale strategica di cui all'articolo 4 della Legge regionale n. 11/2005 e che, nelle more dell'emanazione del suddetto Regolamento di attuazione, risulta necessario adottare una procedura transitoria ai sensi dell'art. 11 della LR 11/2005;

CONSIDERATO che tra i rappresentanti delle Autorità ambientali delle Regioni/Provincia italiane sono stati individuati i principali passaggi che devono accomunare l'applicazione della procedura di VAS al Programma Operativo in parola, sui quali si è espressa favorevolmente anche l'Autorità di programmazione/gestione, nel corso dell'incontro del Gruppo tecnico di lavoro del 21 novembre 2006;

RITENUTO, pertanto, di definire tale procedura transitoria per il Programma Operativo Italia-Austria dell'Obiettivo "Cooperazione territoriale europea" 2007-2013 secondo le modalità ed i termini di cui all'Allegato 1, che rispecchia i principali passaggi concordati tra le Autorità ambientali delle Regioni/Provincia italiane ed al contempo li integrano con specifici riferimenti alla realtà del Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATA la necessità di individuare, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3 della Direttiva 2001/42/CE, le Autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione, nella Regione Friuli Venezia Giulia, del Programma Operativo Italia-Austria dell'Obiettivo "Cooperazione territoriale europea" 2007-2013;

RITENUTO di individuare, in relazione alla dimensione transfrontaliera del Programma in argomento, nell'elenco di cui all'Allegato 2 alla presente deliberazione le Autorità che devono essere consultate per le loro specifiche competenze ambientali;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente, ai lavori pubblici e alla protezione civile, di concerto con l'Assessore regionale alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, all'unanimità,

DELIBERA

1. Il Programma Operativo Italia-Austria dell'Obiettivo "Cooperazione territoriale europea" 2007-2013 è sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica - VAS secondo la procedura definita nell'Allegato 1 alla presente deliberazione.

2. L'Autorità di programmazione/gestione e le diverse Autorità ambientali coinvolte nella procedura di VAS per il Programma Operativo in parola collaborano al fine di garantire il massimo coordinamento tra la medesima procedura di VAS e la procedura di Valutazione ex ante.

3. Sono individuate nell'elenco di cui all'Allegato 2 le Autorità che devono essere consultate e che, per le

loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione, nella Regione Friuli Venezia Giulia, del Programma Operativo Italia-Austria dell'Obiettivo "Cooperazione territoriale europea" 2007-2013.

4. La presente deliberazione, comprensiva degli Allegati, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE :ZOLLIA

A06 - R01
06_51_1_DGR_2963_ALL1

ALLEGATO 1

Procedura di VAS per il Programma Operativo Italia-Austria dell'Obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

- 1) L'Autorità di programmazione/gestione (Provincia di Bolzano), in collaborazione con le Autorità ambientali interessate all'applicazione della procedura di VAS per il Programma Operativo in parola, (Autorità ambientali locali) predispone una proposta di Programma Operativo e una proposta di Rapporto Ambientale avente i contenuti dell'art. 5 e dell'allegato I della direttiva 2001/42/CE, con un livello di approfondimento congruente con il livello di elaborazione del sopra citato programma.
- 2) L'Autorità ambientale del Friuli Venezia Giulia collabora con le altre Autorità ambientali locali e con la competente Autorità di programmazione/gestione in ordine all'individuazione dei contenuti e del livello di dettaglio del rapporto ambientale relativamente ai seguenti temi:
 - obiettivi di sostenibilità da integrare negli obiettivi generali del piano o programma;
 - strategie di attuazione e tempistica;
 - dati ed informazioni qualitative e quantitative da utilizzare nella valutazione ambientale;
 - contenuti necessari espletamento degli obblighi previsti dall'art. 5 del DPR 357/97 in tema di valutazione d'incidenza;
 - alternative considerabili;
 - sistema degli indicatori da utilizzare per la valutazione ed il monitoraggio;
 - attività di monitoraggio da sviluppare al fine di verificare gli effetti ambientali e territoriali dell'attuazione del piano o programma o eventuali effetti negativi imprevisti, ed attivare opportune misure correttive;
- 3) Le proposte di Programma Operativo e di Rapporto Ambientale sono sottoposte all'attenzione della Giunta Regionale attraverso specifica comunicazione.
- 4) Successivamente l'Autorità di programmazione/gestione avvia le consultazioni dandone comunicazione su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e almeno un quotidiano a diffusione locale per ciascuna Regione/Provincia.
- 5) La documentazione viene messa a disposizione sul sito internet dell'attuale Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia/Austria e su supporto cartaceo presso ciascuna delle Autorità ambientali locali.

- 6) Entro 45 giorni dalla data dell'ultima pubblicazione sui quotidiani chiunque può presentare alle Autorità ambientali locali osservazioni sulla documentazione pubblicata.
- 7) A conclusione dei 45 giorni le Autorità ambientali locali italiane e l'Autorità di Gestione si riuniscono in forma di Conferenza di Servizi per l'esame delle eventuali osservazioni pervenute e per l'emanazione del Giudizio di Compatibilità, comprensivo delle eventuali proposte modificative e/o integrative della documentazione (Programma Operativo ed associato Rapporto Ambientale).
- 8) L'Autorità di programmazione/gestione trasmette la documentazione (Programma Operativo ed associato Rapporto Ambientale), aggiornata con le eventuali osservazioni espresse nel Giudizio di Compatibilità della Conferenza di Servizi, affinché sia approvata dalle rispettive Giunte Regionali/Provinciale.
- 9) Le rispettive deliberazioni di approvazione delle Regioni/Provincia sono trasmesse all'Autorità di programmazione/gestione.
- 10) Il Programma Operativo, il Rapporto Ambientale e la Relazione di sintesi di cui all'art. 9 della Direttiva 2001/42/CE sono messi a disposizione del pubblico in forma cartacea presso l'Autorità di programmazione/gestione e le competenti strutture amministrative locali.
- 11) Nelle diverse fasi del processo di preparazione e decisione del programma, l'Autorità ambientale del Friuli Venezia Giulia curerà la raccolta ed il coordinamento dei pareri delle Autorità competenti in materia ambientale di cui all'Allegato 2, in ossequio ai contenuti di cui all'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva 2001/42/CE.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

A06 - R01
06_51_1_DGR_2963_ALL2

ALLEGATO 2

Individuazione delle Autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione nella Regione Friuli Venezia Giulia del Programma Operativo Italia-Austria dell'Obiettivo "Cooperazione territoriale europea" 2007-2013.

Elenco delle Autorità

ARPA-FVG

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE
BRENDA-BACCHIGLIONE

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI "TRIESTINA"

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI "ISONTINA"

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI "ALTO FRIULI"

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI "MEDIO FRIULI"

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI "BASSA FRIULANA"

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI "FRIULI OCCIDENTALE"

COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA

COMUNITÀ MONTANA GEMONESE, CANAL DEL FERRO E VAL CANALE

COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE

COMUNITÀ MONTANA DEL TORRE, NATISONE E COLLIO

COMUNITÀ COLLINARE DEL FRIULI

ENTE PARCO "PREALPI GIULIE"

ENTE PARCO "DOLOMITI FRIULANE"

ENTE TUTELA PESCA

PROVINCIA DI GORIZIA

PROVINCIA DI PORDENONE

PROVINCIA DI TRIESTE

PROVINCIA DI UDINE

SOPRINTENDENZA REGIONALE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO E PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

B01
06_51_1_ADC_LAV FOR AVVISO

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA

Comunicato - avviso relativo al Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari.

Legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), articolo 8, commi da 6 a 22.

Con riferimento ai disposti dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), si informa che le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 385/1993, aventi sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea, interessate ad attivare finanziamenti a favore dei lavoratori precari con il concorso delle garanzie rilasciate dal Fondo regionale di garanzia per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, ai sensi dell'articolo 8, commi da 6 a 22, della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono tenute a rivolgere istanza di convenzionamento alla società gestrice del Fondo, Mediocredito del Friuli - Venezia Giulia S.p.A. - via Aquileia n. 1 - 33100 Udine, all'indirizzo della società medesima.

IL VICE DIRETTORE CENTRALE:
dott.ssa Loredana Catalfamo

P09
06_51_1_ADC_PROT CIV AVVISO

PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE

Avviso di adozione dei limiti e delle percentuali relative ai contributi a favore degli Enti locali danneggiati dagli eventi alluvionali del 9 settembre 2005, ai sensi dell'articolo 35 del decreto n. 2/CD3/2006 di data 23 maggio 2006.

Si comunica che con decreto n. 21/CD3/06 del 24 novembre 2006 sono stati determinati, nel limite massimo di euro 500.000,00 e nella percentuale del 70 per cento della spesa sostenuta, i contributi spettanti agli Enti locali danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali del 9 settembre 2005.

L'ASSESSORE REGIONALE ALLA PROTEZIONE CIVILE
COMMISSARIO DELEGATO:
Gianfranco Moretton

S01
06_51_1_ADC_SAL PROT AMBITI MED GEN

DIREZIONE CENTRALE SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE

Aziende per i Servizi Sanitari della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

**Elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria -
2^a pubblicazione per l'anno 2006.**

AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI Ambiti territoriali carenti	Medici di medicina generale
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n. 3 "Alto Friuli" Piazzetta Portuzza, 1 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)	
Ambito territoriale comprendente i Comuni di: Ravascletto, Arta - Terme, Cercivento, Sutrio e Zuglio	1 (con apertura ambulatorio nel Comune di Ravascletto)
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI n. 4 "Medio Friuli" via Pozzuolo, 330 33100 UDINE	
Comune di Castions di Strada	1

AVVERTENZE

Entro 15 giorni dalla data del presente Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, i medici interessati possono inoltrare, rispettivamente alle Aziende per i servizi sanitari (domanda di trasferimento) e alla Direzione centrale salute e protezione sociale, apposita domanda, secondo gli schemi riportati di seguito.

S01
06_51_1_ADC_SAL PROT AMBITI MED GEN_ALLI

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI
MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER L'ASSISTENZA PRIMARIA
(per trasferimento)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

bollo

All'Azienda per i servizi sanitari

n. _____

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa _____ cod. fiscale _____

chiede

l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (di seguito denominato Accordo), reso esecutivo il 23 marzo 2005¹, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. ____ dd. _____, e segnatamente per i seguenti ambiti:

1) Ambito _____
2) Ambito _____
3) Ambito _____
4) Ambito _____
5) Ambito _____

6) Ambito _____
7) Ambito _____
8) Ambito _____
9) Ambito _____
10) Ambito _____

A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

- di essere nato/a a _____ prov. (____) in data _____

- di risiedere a _____ prov. (____) CAP _____
via _____ tel: ____ / _____

dichiara inoltre

- di essere attualmente iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale per l'assistenza primaria della Regione _____ A.S.S. _____ ambito territoriale _____ dal _____ (2)

- di essere/non essere (1) stato iscritto, precedentemente al periodo sopraindicato, negli elenchi dei medici di medicina generale per l'assistenza primaria della Regione Friuli Venezia Giulia A.S.S. _____ ambito territoriale _____ dal _____ al _____ (2)
A.S.S. _____ ambito territoriale _____ dal _____ al _____ (2)

¹ Ai sensi della norma transitoria 2, comma 2, dell' Accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale, reso esecutivo il 23 marzo 2005, "Nell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Accordo, per l'attribuzione degli incarichi dichiarati vacanti o carenti, si utilizza la graduatoria redatta ai sensi del D.P.R. n. 270/2000 ed i criteri di assegnazione previsti dal presente Accordo."

- di essere/non essere (1) stato sospeso dall'incarico di assistenza primaria, ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'Accordo dd. 23 marzo 2005 nei seguenti periodi:

dal _____ al _____
dal _____ al _____

- di avere/non avere (1) presentato domanda ad altra A.S.S., per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti (3)

Azienda n. _____
Azienda n. _____
Azienda n. _____

Azienda n. _____
Azienda n. _____

- di svolgere/non svolgere (1) altra attività a qualsiasi titolo _____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):

comune _____ () CAP _____
via _____ Tel. _____/_____

In fede.

data _____

Firma _____
(leggere l'avvertenza)

AVVERTENZA

La presente istanza – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, dev'essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla graduatoria, in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata (o inviata per posta) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore (C.d.s. – V Sez. – Sentenze n. 5677/2003 e 7140/2004 e IV Sez. – Sentenza n. 2745/2005) . In alternativa, la presente istanza va autenticata.

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. innanzi citato, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. cit.) “presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio (..)” l'interessato è obbligato a regolarizzare o completare dette dichiarazioni, pena l'esclusione dal procedimento che, nella fattispecie, si traduce nell'esclusione dalla graduatoria.

NOTE

(1) cancellare la parte che non interessa

(2) Ai sensi dell'art. 34, comma 7, dell'Accordo dd. 23 marzo 2005, l'anzianità di iscrizione negli elenchi è determinata sommando:

- a) l'anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi dell'assistenza primaria della Regione Friuli Venezia Giulia, detratti i periodi di eventuale cessazione dell'incarico;
- b) l'anzianità di iscrizione nell'elenco di provenienza, ancorchè già compresa nell'anzianità di cui alla lettera a).

(3) ove l'interessato abbia presentato domanda ad altre A.S.S., indicare quali.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 34, comma 13, dell' Accordo dd. 23 marzo 2005, dev'essere presentata nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria a trasferimento.
2. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria.
3. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Leg.vo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Titolare del trattamento dei dati è _____

NOTE:

- (1) il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata all'Accordo dd. 23 marzo 2005;

S01

06_51_1_ADC_SAL PROT AMBITI MED GEN_ALL2

**SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI
MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER L'ASSISTENZA PRIMARIA
(per graduatoria)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)**

bollo

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute e protezione sociale
Riva Nazario Sauro, 8

34124 **TRIESTE**

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa _____ cod. fiscale _____
iscritto/a nella graduatoria regionale per i medici di medicina generale della Regione Friuli Venezia Giulia,
valevole per l'anno 2006,

chiede

l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, (di seguito denominato Accordo), reso esecutivo il 23 marzo 2005¹, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. ____ dd. _____, e segnatamente per i seguenti ambiti:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1) Ambito _____ A.S.S. ____ | 6) Ambito _____ A.S.S. ____ |
| 2) Ambito _____ A.S.S. ____ | 7) Ambito _____ A.S.S. ____ |
| 3) Ambito _____ A.S.S. ____ | 8) Ambito _____ A.S.S. ____ |
| 4) Ambito _____ A.S.S. ____ | 9) Ambito _____ A.S.S. ____ |
| 5) Ambito _____ A.S.S. ____ | 10) Ambito _____ A.S.S. ____ |

In osservanza di quanto previsto dall'articolo 16, commi 7, 9 e 10 dell' Accordo, chiede, inoltre, di poter accedere alla riserva di assegnazione, come appresso indicato (barrare una sola casella; in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della riserva prescelta, la domanda non potrà essere valutata):

- riserva (67%) per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui al Decreto Legislativo n. 256/91 e alle norme corrispondenti del Decreto Legislativo n. 368/99 e del Decreto Legislativo n. 277/03;
- riserva (33%) per i medici in possesso del titolo equipollente.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

- di essere nato/a a _____ prov. (____) in data _____

- di risiedere a _____ prov. (____) CAP _____

via _____ tel: ____/____

dal _____ (2)

¹ Ai sensi della norma transitoria 2, comma 2, dell' Accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale, reso esecutivo il 23 marzo 2005, "Nell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Accordo, per l'attribuzione degli incarichi dichiarati vacanti o carenti, si utilizza la graduatoria redatta ai sensi del D.P.R. n. 270/2000 ed i criteri di assegnazione previsti dal presente Accordo."

- di essere/non essere (1) residente nella Regione Friuli Venezia Giulia (3) e precisamente dal _____ (4), località di residenza _____ (4)

- di aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia il _____ con voto _____

- di essere/non essere in possesso (1) dell'attestato di formazione in medicina generale di cui al Decreto Legislativo n. 256/91 e alle norme corrispondenti del Decreto Legislativo n. 368/99 e del Decreto Legislativo n. 277/03, conseguito in data _____

dichiara inoltre

1) di essere/non essere (1) titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:

Soggetto _____ ore settimanali _____

via _____ comune di _____

tipo di rapporto di lavoro _____

periodo: dal _____;

2) di essere /non essere (1) titolare di un incarico a tempo determinato come medico di medicina generale, ai sensi dell' Accordo dd. 23 marzo 2005, Azienda _____

periodo dal _____;

3) di essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di libera scelta, ai sensi dell' Accordo dd. 15 dicembre 2005, con massimale di _____ scelte periodo dal _____;

4) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato interno:

Azienda _____ branca _____ ore sett. _____

Azienda _____ branca _____ ore sett. _____

5) di essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati (ex convenzionati esterni)

Azienda _____ branca _____ periodo dal _____;

6) di essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato/a tempo determinato (1), nella Regione Friuli Venezia Giulia o in altra Regione:

Regione _____ Azienda _____ ore sett. _____

in forma attiva/in forma di disponibilità (1)

7) di essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi a tempo determinato/a tempo indeterminato (1)

Regione _____ Azienda _____ ore sett. _____

Tipo di attività _____

Periodo dal _____;

8) di essere/non essere (1) iscritto al corso di formazione in medicina generale di cui al Decreto Leg.vo n. 256/91 o al corso di specializzazione di cui al Decreto Leg.vo n. 257/91 e corrispondenti norme di cui al Decreto L.vo n. 368/99 e del Decreto L.vo n. 277/03:

Denominazione del corso _____

Soggetto pubblico che lo svolge _____ Inizio dal _____;

9) di svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 626/94

Azienda _____ ore sett. _____

via _____ Comune di _____ periodo dal _____;

10) di svolgere/non svolgere (1) per conto dell' INPS o dell'Azienda di iscrizione, funzioni fiscali nell'ambito territoriale nel quale può acquisire scelte:

Azienda _____ Comune _____ di _____ periodo dal _____;

11) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:

Organismo _____

via _____ Comune di _____ ore sett. _____
 Tipo _____ di _____ attività _____

Tipo di rapporto di lavoro _____ Periodo dal _____;

12) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78:

Organismo _____

via _____ Comune di _____ ore sett. _____
 Tipo _____ di _____ attività _____

Tipo di rapporto di lavoro _____ Periodo dal _____;

13) di avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:

_____ periodo dal _____;

14) di essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:

15) di svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere: nessuna)

Periodo dal _____;

16) di fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14/10/76 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale periodo dal _____;

17) di essere/non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di :

 Periodo: dal _____;

NOTE _____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici di medicina generale del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni inerenti alla presente domanda siano inoltrate alla propria residenza/al seguente indirizzo (1):

comune _____ () CAP _____
via _____ Tel. _____/_____

In fede.

data _____

Firma _____
(leggere l'avvertenza)

AVVERTENZA

La presente istanza – dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, dev'essere sottoscritta, pena l'esclusione dalla graduatoria, in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata (o inviata per posta) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore (C.d.s. – V Sez. – Sentenze n. 5677/2003 e 7140/2004 e IV Sez. – Sentenza n. 2745/2005). In alternativa, la presente istanza va autenticata.

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. innanzi citato, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. cit.) “presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio (..)” l'interessato è obbligato a regolarizzare o completare dette dichiarazioni, pena l'esclusione dal procedimento che, nella fattispecie, si traduce nell'esclusione dalla graduatoria.

NOTE

(1) Cancellare la parte che non interessa.

(2) Ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. b), dell' Accordo dd. 23 marzo 2005, verranno attribuiti 5 punti al medico residente, nello stesso ambito territoriale dichiarato carente e per il quale concorre, fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria regionale (31.1.2005) e che tale requisito abbia mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.

(3) Ai sensi dell'art. 34, comma 3, lett. c), dell' Accordo dd. 23 marzo 2005, verranno attribuiti 20 punti al medico residente nella Regione Friuli Venezia Giulia da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria regionale (31.1.2005) e che tale requisito abbia mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.

(4) Da compilare solo in caso affermativo.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 34, comma 13, dell' Accordo dd. 23 marzo 2005, dev'essere presentata nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto, esclusivamente, all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici di medicina generale per l'assistenza primaria.
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici.
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potrà essere inserito in detta graduatoria.
4. I dati personali che saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, riguardano il nome e il cognome.
5. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Leg.vo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale salute e protezione sociale – riva Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste. Responsabile del trattamento è il Direttore centrale della salute e della protezione sociale.
7. Per la parte automatizzata, responsabile del trattamento è l'INSIEL S.p.A., con sede in via San Francesco d'Assisi, 43 – Trieste.

(1) Il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata all' Accordo dd. 23 marzo 2005.

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO
E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO n. 108 depositato il 7 novembre 2006.

Dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 3, lett. a), 1, 2 e 4 e degli articoli ad essi collegati della legge regionale Friuli Venezia Giulia 25 agosto 2006, n. 18, recante “Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell’area” (in B.U.R. 30 agosto 2006, n. 35).

(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell’art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)

RICORSO

del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, negli uffici della quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge (delibera del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 2006) per la dichiarazione di incostituzionalità degli articoli 3, lett. a), 1, 2 e 4 e degli articoli ad essi collegati della legge regionale Friuli Venezia Giulia 25 agosto 2006, n. 18, recante “Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell’area” (in B.U.R. 30 agosto 2006, n. 35) per violazione dell’art. 117, comma 2 lett. s), e comma terzo, e degli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché dell’art. 6 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante “Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia” e dell’art. 10 della legge cost. n. 3/2001.

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia con la legge 25 agosto 2006, n. 18, istituisce una Fondazione regionale, denominata “Fondazione Aquileia”, cui affida la gestione degli strumenti di valorizzazione del patrimonio archeologico e monumentale del Comune di Aquileia.

La legge regionale, che consta di nove articoli, abroga la L.R. 13.6.1988, n. 47 recante “Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed ambientale di Aquileia”, la L.R. 10.8.1970, n. 33 recante “Interventi straordinari per lo sviluppo sociale, economico e turistico di Aquileia e provvedimenti d’integrazione della legge 9 marzo 1967, n. 121, per la salvaguardia e la valorizzazione delle sue zone archeologiche”, e la L.R. 12 maggio 1977, n. 25 recante “Modifiche ed integrazioni della L.R. 10 agosto 1970, n. 33, concernente interventi straordinari per il Comune di Aquileia”.

Le disposizioni abrogate erano conformi all’assetto costituzionale delle competenze e all’art. 6 dello Statuto di autonomia.

L’art. 1, dopo aver riconosciuto la città di Aquileia come “patrimonio culturale fondamentale per l’identità del Friuli Venezia Giulia”, individua le finalità che stanno alla base della costituzione della Fondazione tra le quali, in particolare, la realizzazione di un parco archeologico che possa inserirsi nel circuito dei musei e dei siti archeologici di rilievo nazionale.

Tali finalità sono realizzate “sulla base di un’intesa programmatica con i competenti organi dello Stato”.

L’art. 2 stabilisce che il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comune di Aquileia e la Provincia di Udine possono partecipare alla Fondazione anche attraverso una propria rappresentanza negli organi della stessa.

L’art. 3, comma 1, indica i compiti della Fondazione quali: la predisposizione di piani a carattere pluriennale delle zone sottoposte a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); la predisposizione di piani strategici di sviluppo culturale e di indirizzo generale dell’assetto territoriale finalizzati alla valorizzazione delle aree archeologiche; lo sviluppo del turismo culturale dell’area; il cofinanziamento degli interventi nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.

L'art. 3, comma 2, specifica poi che la Fondazione può costituire società a prevalente partecipazione pubblica, nonché acquistare e gestire partecipazioni a società che abbiano per oggetto la valorizzazione del patrimonio archeologico dall'area aquileiese.

L'art. 4 stabilisce che i soggetti fondatori, in conformità ai rispettivi assetti ordinamentali, concorrono al sostegno dell'attività della Fondazione mediante conferimenti finanziari e dotazione di risorse umane e materiali.

L'art. 5 prevede la promozione, da parte del Presidente della Fondazione, di appositi accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni degli enti coinvolti nella realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a). A tali interventi si applica, inoltre, la procedura accelerata prevista dal Capo V bis della L.R. 46/1986.

L'art. 6 stabilisce che, ai fini della valorizzazione turistica delle aree archeologiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a favore dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo di cui all'art. 9 della L.R. n. 2/2002, nonché contributi pluriennali ai Comuni dell'area interessata. I criteri, le procedure e le modalità di concessione dei contributi pluriennali sono definiti con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame (art. 6, comma 4 e 6).

L'art. 7 prevede l'approvazione preliminare, da parte della Giunta regionale, degli schemi dell'atto costitutivo e dello Statuto della Fondazione.

L'art. 8 prevede l'abrogazione delle leggi regionali n. 33/1970, n. 25/1977 e n. 47/1988.

L'art. 9 dette disposizioni per far fronte agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge in oggetto.

Tali disposizioni contrastano con il riparto delle competenze legislative fissato dalla Costituzione, nonché con l'art. 6 dello Statuto regionale e con il principio di leale collaborazione.

2. Le disposizioni contenute negli articoli 3, lett. a), ed 1, 2 e 4 e gli articoli ad esse collegate eccedono dalla competenza legislativa c.d. "integrativa" riconosciuta alla Regione dall'art. 6 dello Statuto speciale in materia di "antichità e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna", ed eccedono altresì, applicando la clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3/2001, dalla competenza concorrente attribuita alle Regioni in materia di valorizzazione di beni culturali dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

3. L'art. 3, lett. a), prevedendo che la Fondazione di Aquileia, istituita dalla Regione per la valorizzazione di tale sito, predisponga i piani delle attività di ricerca archeologica nella zona stessa, incide sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) Cost. norma interposta relativamente alla ricerca archeologica è l'art. 88 del d. leg.vo 42/2004 (Codice dei beni culturali) che riserva al Ministero le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento dei Beni culturali (art. 10) in qualunque parte del territorio nazionale.

4. Gli articoli 1 (Finalità ed ambito di intervento), 2 (Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale ed urbana di Aquileia), 4 (Conferimenti e dotazione di risorse umane e materiali) e le disposizioni connesse attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, promuovendo la valorizzazione del patrimonio monumentale e archeologico di Aquileia (artt. 1 e 2), e conferendo alla Fondazione di Aquileia "diritti d'uso su beni immobili di proprietà" (art. 4 lett. b) eccedono dalla competenza regionale violando il principio fondamentale contenuto nell'art. 112 del Codice dei beni culturali.

La norma nazionale dispone che la valorizzazione dei beni culturali è collegata alla proprietà del bene ("1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice. 2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente") (c.d. principio della dominicale della valorizzazione) ed i siti archeologici non sono di proprietà della Regione. In base al principio "dominicale della valorizzazione", ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 26 del 2004.

In base al principio “dominicale della valorizzazione” la Regione non è competente a dettare disposizioni in materia di valorizzazione delle aree di interesse archeologico presenti in Aquileia, trattandosi di aree ascritte al demanio dello Stato.

5. L'appartenenza al demanio dello Stato della quasi totalità dei musei, delle aree e dei monumenti di interesse archeologico presenti in Aquileia, rende illegittima la disposizione contenuta nell'art. 4, lett. b), della L.R. in rassegna che consente alla Fondazione “diritti d'uso *sui* beni immobili di proprietà”, potendo disporre legittimamente in tal senso solo l'ente proprietario.

6. L'art. 1, comma 1, prevede la promozione della valorizzazione archeologica di Aquileia sulla base di “un'intesa programmatica con i competenti organi dello Stato” per la realizzazione di un parco archeologico, e attribuisce poi, al comma 2, alla Regione l'iniziativa della costituzione di una Fondazione per la valorizzazione di Aquileia (aperta alla partecipazione delle istituzioni pubbliche competenti). La norma viola il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto provvede in via immediata ed unilaterale con legge, attraverso la Fondazione, alla valorizzazione di beni culturali appartenenti allo Stato senza che sia stata perfezionata l'intesa di cui al comma 1, la quale verrebbe in tal modo fortemente condizionata.

Tali disposizioni violano altresì il principio fondamentale di cui all'art. 112, comma 4 del Codice dei beni culturali secondo il quale “al fine di coordinare, armonizzare ed integrare le attività di valorizzazione dei beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, lo Stato, per il tramite del Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi su base regionale, al fine di definire gli obiettivi e fissarne i tempi e le modalità di attuazione”.

Su tali presupposti, si

chiede

che sia dichiarata la incostituzionalità degli articoli 3, lett. a), 1, 2 e 4 e degli articoli ad essi collegati della legge regionale Friuli Venezia Giulia 25 agosto 2006, n. 18, recante “Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area” (in B.U.R. 30 agosto 2006, n. 35) per violazione dell'art. 117 e 118 della Costituzione, nonché dell'art. 6 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante “Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia” e dell'art. 10 della legge cost. n. 3/2001.

Roma, 24 ottobre 2006

AVVOCATO DELLO STATO:
avv. Maurizio Fiorilli

P02
06_51_2_CORTE COST SENT 391

SENTENZA 8 novembre 2006, n. 391.

Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 7 e 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2005, n. 19 (Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nonché di accesso all'impiego regionale).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Franco Bile;

Giudici: Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante, Ugo De Siervo, Romano Vaccarella, Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro, Alfonso Quaranta, Franco Gallo, Luigi Mazzella, Gaetano Silvestri, Sabino Cassese, Maria Rita Saulle, Giuseppe Tesaurò, Paolo Maria Napolitano,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 7 e 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2005, n. 19 (Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nonché di accesso all'impiego regionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17 ottobre 2005, depositato in cancelleria il 25 ottobre 2005 ed iscritto al n. 88 del registro ricorsi 2005.

VISTO l'atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

UDITO nell'udienza pubblica del 24 ottobre 2006 il Giudice relatore Romano Vaccarella;

UDITI l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 17 ottobre 2005 il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 7 e 8, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2005, n. 19 (Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nonché di accesso all'impiego regionale), per violazione degli artt. 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), e 120 della Costituzione.

Prevedono le impugnate norme che, «in via transitoria, ai fini della definizione del primo contratto collettivo del comparto unico, rispettivamente, dell'area del personale dirigenziale e non dirigenziale, l'A.Re.Ra.N. ammette alla contrattazione, con pari dignità, le organizzazioni sindacali rappresentative sia del comparto del personale degli enti locali della Regione, sia del comparto del personale regionale, secondo la disciplina di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 16 della legge regionale n. 13 del 2000» (comma 7) e che «l'A.Re.Ra.N. sottoscrive il contratto di cui al comma 7 verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del medesimo comma 7, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo, indipendentemente se rappresentative nel comparto del personale degli enti locali della Regione o nel comparto del personale regionale, rappresentino nel loro complesso il 51 per cento del totale della rappresentatività definita dalla somma delle quote di rappresentatività ottenute, per ognuno dei comparti, dalla rideterminazione della rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali in proporzione al rapporto intercorrente fra il personale in servizio a tempo indeterminato nel singolo comparto e il numero totale del personale in servizio a tempo indeterminato nell'intero comparto unico, alla data del 31 dicembre 2001» (comma 8).

Premette la difesa erariale che l'art. 4, numero 1, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), attribuisce alla competenza legislativa esclusiva della Regione la materia dell'ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e dello stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto, competenza da esercitarsi, peraltro, in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli di altre Regioni.

Ricordato quindi che, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, la materia dell'ordinamento civile rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, si duole il ricorrente che la rappresentatività delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva venga individuata, dall'art. 1, comma 7, della legge regionale n. 19 del 2005, in base a criteri diversi da quelli stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), posto che, mentre l'art. 43 di tale fonte esige, per l'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale, da parte dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), una «rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato

elettorale», la disposizione impugnata, attraverso il rinvio all'art. 16, commi 7 e 9, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), ritiene sufficiente, per l'ammissione alla contrattazione da parte dell' Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (A.Re.Ra.N.), una percentuale di rappresentatività, «intesa quale media tra la percentuale delle deleghe rispetto al totale delle stesse e la percentuale dei voti rispetto al totale dei voti espressi nelle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie», non inferiore al 4 per cento.

Il successivo comma 8 della medesima norma subordina, poi, la sottoscrizione del contratto collettivo, da parte dell' A.Re.Ra.N., alla verifica della rappresentatività delle organizzazioni sindacali aderenti, calcolata, ancora una volta, secondo parametri diversi da quelli fissati nell'art. 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Ad avviso dell'Avvocatura, le disposizioni impuginate sarebbero illegittime perché, regolamentando i diritti sindacali e i requisiti per l'ammissione delle organizzazioni sindacali alla contrattazione collettiva, inciderebbero sulla materia dell'ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, piuttosto che su quella dello stato giuridico ed economico del personale, e ciò tanto più che lo Statuto speciale nessuna competenza, in materia di diritti sindacali, attribuisce alla Regione.

Inoltre non sarebbe possibile la deroga ai principi stabiliti nel d.lgs. n. 165 del 2001, posto che gli stessi - espressione delle istanze di unitarietà e uniformità desumibili dagli artt. 5 e 120 della Costituzione - si configurerebbero quale parametro immodificabile dalle leggi regionali, la cui violazione ben potrebbe pertanto essere censurata innanzi al Giudice delle leggi (come ritenuto dalla sentenza n. 274 del 2003).

2. - Si è costituita la Regione Friuli-Venezia Giulia che ha chiesto il rigetto del ricorso, «in quanto inammissibile e infondato», riservandosi di esplicitarne successivamente le ragioni.

3. - Nella memoria depositata in data 4 ottobre 2006, la Regione Friuli-Venezia Giulia - premesso che la legge regionale 11 agosto 2005, n. 19, è stata emanata nell'esercizio della potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto nonché di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (art. 4, numeri 1 e 1 bis dello Statuto speciale) - sostiene che lo Stato non si sarebbe attenuto ai principi fissati dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale esige, in caso di impugnazione di leggi delle Regioni ad autonomia speciale, una puntuale illustrazione delle ragioni per le quali non dovrebbe farsi riferimento alle disposizioni dello Statuto speciale, bensì alle norme che il Titolo V della Costituzione dedica alle Regioni ordinarie.

Il ricorso sarebbe inammissibile, inoltre, perché l'asserita violazione dei criteri previsti dal d.lgs. n. 165 del 2001 sarebbe contraddittoria rispetto alla dedotta illegittimità per invasione della sfera dell'ordinamento civile, posto che quest'ultima toglierebbe all'altra ogni rilievo.

La censura sarebbe peraltro generica perché la difesa erariale, a ben vedere, non avrebbe affatto sostenuto la natura di norme fondamentali di riforma economico-sociale delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 165 del 2001; né, tanto meno, avrebbe illustrato ragioni a sostegno di tale qualificazione; né, ancora, esposto i motivi della ritenuta, perdurante operatività, pur dopo la riforma del Titolo V, del suddetto limite. Del resto la stessa, lamentata violazione della competenza statale, in materia di ordinamento civile, sarebbe stata dal ricorrente semplicemente affermata, senza alcuna argomentazione volta a motivare l'appartenenza alla relativa area, piuttosto che a quella dello «stato giuridico ed economico del personale», della disciplina impugnata.

Inammissibile sarebbe altresì, per assoluta mancanza di motivazione, la censura volta a sostenere la lesione «del principio di unità, di cui agli artt. 5 e 120 Cost.», in conseguenza della violazione delle norme del d.lgs. n. 165 del 2001, tanto più che la sentenza n. 274 del 2003, richiamata in ricorso, si sarebbe limitata a menzionare l'istanza unitaria, presente nella Costituzione, al solo fine di argomentare la possibilità, per lo Stato, di denunciare qualsiasi violazione, da parte di una legge regionale, di norme costituzionali; principio che, nella fattispecie, non è affatto in contestazione.

In ogni caso le doglianze dell'Avvocatura sarebbero infondate nel merito, perché le norme impuginate non atterrebbero alla materia dell'ordinamento civile, ma a quella dell'ordinamento del personale.

Sottolinea anche la Regione che il Presidente del Consiglio si è limitato ad impugnare una disciplina transitoria (e non anche l'analoga normativa «a regime»); disciplina transitoria resa necessaria dalla mancata co-

stituzione delle RSU e che è dettata - come quella a regime - attraverso il richiamo di norme contenute nella legge regionale n. 13 del 2000, mai contestata dallo Stato.

Peraltro, la stessa «tradizione legislativa statale» confermerebbe l'appartenenza della materia di riferimento all'area dell'ordinamento del personale: e invero, l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), avrebbe posto, come (unico) vincolo alla potestà legislativa delle Regioni speciali, la necessità di prevedere «criteri di rappresentatività, ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione, compatibili con le norme costituzionali», e la stessa Corte costituzionale avrebbe affermato, nella sentenza n. 2 del 2004 (punto 9 del Considerato in diritto), che le Regioni ben possono disciplinare procedure e modalità della contrattazione collettiva.

La censura di violazione dei criteri previsti dal d.lgs. n. 165 del 2001 sarebbe infondata sotto molteplici profili: anzitutto, l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo, dopo aver stabilito che le disposizioni ivi contenute costituiscono «principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione», e che «le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse, tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti», qualifica come «norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica» esclusivamente «i principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», come ribadito del resto anche dal Giudice delle leggi in numerose pronunce.

Inoltre, la distonia tra l'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 e le norme impugnate sarebbe giustificata dal fatto che il primo si riferisce ai comparti di contrattazione nazionali, mentre la legge regionale n. 19 del 2005 si riferisce al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale che, istituito dall'art. 127 della legge regionale n. 13 del 1998 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), è totalmente distinto dai primi.

Infine, da un lato, sarebbe errata la stessa qualificazione di norme fondamentali di riforma economico-sociali attribuita alle disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001, in materia di rappresentatività; dall'altro, il limite di tali riforme non varrebbe più per le Regioni speciali, nella materia di cui all'art. 4, n. 1 dello Statuto, come ripetutamente affermato anche dalla Consulta.

Quanto alla censura volta a prospettare la lesione degli artt. 5 e 120 della Costituzione, essa, oltre che inammissibile per genericità e mancanza di motivazione, sarebbe del tutto infondata, arbitrario essendo il preteso collegamento tra l'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 e i parametri costituzionali evocati.

4. - In data 10 ottobre 2006 anche il Presidente del Consiglio ha depositato una memoria, nella quale si contesta, in primo luogo, l'eccezione di inammissibilità del ricorso, fondata sull'asserita carenza di ogni riferimento ai parametri statutari, osservando che la legge regionale è stata impugnata sulla premessa che la materia da essa regolata è estranea a quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Conseguentemente, essendo impossibile individuare una norma dello Statuto speciale che riconosca alla regione una qualche competenza sul punto, al di là della previsione dell'art. 4 - che rimette alla regione la ben più circoscritta materia dell'organizzazione degli uffici - l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente non avrebbe fondamento.

Parimenti inconsistente, a giudizio della difesa erariale, sarebbe il rilievo secondo cui il ricorso non chiarirebbe le ragioni per le quali la norma censurata inciderebbe sull'ordinamento civile, piuttosto che sullo stato giuridico ed economico del personale, trattandosi di argomentazione basata sulla confusione tra l'ambito regolamentato - la contrattazione in materia di lavoro - e il profilo, ad essa prodromo, della individuazione dei soggetti legittimati a parteciparvi.

Neppure sarebbe condivisibile l'assunto secondo cui la rappresentatività delle organizzazioni sindacali è argomento estraneo ai principi di unitarietà e uniformità consacrati negli artt. 5 e 120 della Costituzione: in realtà, proprio la riferibilità della natura del soggetto ammesso alla contrattazione all'ambito dell'ordinamento civile ne solleciterebbe una regolamentazione ispirata ad esigenze di unitarietà, non essendo accettabile che ogni regione, nell'ambito dello stesso territorio nazionale, fissi autonomamente i requisiti di ammissione alla contrattazione in materia di pubblico impiego.

Richiamate, quanto al merito, le argomentazioni sviluppate nel ricorso introduttivo, la difesa erariale insiste quindi per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lettera l), nonché 5 e 120 della Costituzione, l'art. 1, commi 7 e 8, della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2005, n. 19 (Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nonché di accesso all'impiego regionale), nella parte in cui prevede che, «in via transitoria, ai fini della definizione del primo contratto collettivo del comparto unico, rispettivamente, dell'area del personale dirigenziale e non dirigenziale, l'A.Re.Ra.N. ammette alla contrattazione, con pari dignità, le organizzazioni sindacali rappresentative sia del comparto del personale degli enti locali della Regione, sia del comparto del personale regionale, secondo la disciplina di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 16 della legge regionale n. 13 del 2000» (comma 7) e che «l'A.Re.Ra.N. sottoscrive il contratto di cui al comma 7 verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del medesimo comma 7, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo, indipendentemente se rappresentative nel comparto del personale degli enti locali della Regione o nel comparto del personale regionale, rappresentino nel loro complesso il 51 per cento del totale della rappresentatività definita dalla somma delle quote di rappresentatività ottenute, per ognuno dei comparti, dalla rideterminazione della rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali in proporzione al rapporto intercorrente fra il personale in servizio a tempo indeterminato nel singolo comparto e il numero totale del personale in servizio a tempo indeterminato nell'intero comparto unico, alla data del 31 dicembre 2001» (comma 8).

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, infatti, la legge regionale censurata disciplinerebbe una materia - «diritti sindacali» - che, già diversamente regolata da norme statali, sarebbe attinente all'«ordinamento civile», e quindi riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione; inoltre, la disciplina impugnata, in quanto contrastante con quella dettata dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), violerebbe le norme costituzionali (artt. 5 e 120) che assicurano «le istanze di unitarietà ed uniformità» dell'ordinamento.

2. - La Regione resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per non avere il Presidente del Consiglio dei ministri illustrato le ragioni per le quali lo scrutinio di legittimità costituzionale della legge regionale dovrebbe essere effettuato non già in base allo Statuto di una Regione speciale, bensì in base alle norme che il Titolo V della Costituzione dedica al riparto di competenze tra Stato e Regioni ordinarie.

L'eccezione non è fondata.

Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione proposta avverso una legge di Regione a Statuto speciale è necessaria, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'illustrazione delle ragioni per le quali non trovano applicazione nel caso in esame le norme speciali statutarie, ma quelle «ordinarie» del Titolo V della Costituzione: illustrazione che, ove non sia condivisa da questa Corte perché la materia disciplinata è viceversa riconducibile a quella contemplata da una norma statutaria, dà luogo ad una pronuncia di infondatezza per erroneità del parametro costituzionale evocato.

Discende da ciò che, poiché non si può ridurre tale requisito di ammissibilità a mera, formalistica enunciazione dell'inesistenza di qualsiasi norma statutaria contemplante la materia, esso va inteso nel senso che dal contesto del ricorso (la cui interpretazione, quale domanda giudiziale, compete a questa Corte) deve emergere, anche implicitamente, l'esclusione della possibilità di operare il sindacato di legittimità costituzionale in base allo Statuto speciale, essendo esso possibile solo ai sensi del Titolo V della Costituzione.

Nel caso di specie, la natura del parametro indicato («ordinamento civile», ma lo stesso sarebbe a dirsi di altre materie contemplate nell'art. 117, comma secondo, della Costituzione) è indice inequivoco della consapevolezza di quella impossibilità, essendo evidente che il parametro costituzionale evocato (a torto o a ragione; ma questo attiene alla fondatezza) esclude di per sé l'utilità di uno scrutinio alla luce delle norme statutarie. A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la riconduzione della materia disciplinata dalla legge regionale a quella dell'«ordinamento civile» si accompagna all'esame - sintetico, ma adeguato ai fini dell'ammissibilità - della norma statutaria (art. 4, n. 1) in tesi più prossima (ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale dipendente dalla Regione) al tema della contrattazione collettiva.

3. - Fondata, invece, è l'eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dalla Regione sotto altri profili.

3.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, infatti, pur deducendo l'inesistenza di qualsiasi potestà legislativa regionale in materia di «ordinamento civile» - materia alla quale sarebbe riconducibile la norma censurata - contraddittoriamente ravvisa la violazione della riserva statale di potestà legislativa nella divergenza tra la disciplina statale di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e la norma regionale censurata: ne discende che non potendo coesistere - se non in un rapporto di subordinazione, non dedotto nel ricorso - una censura attinente sia all'an, sia al quomodo dell'esercizio della potestà legislativa, la questione è inammissibile.

3.2. - Rilevato che l'art. 117, comma primo, Cost., è evocato senza motivazione di sorta, deve dichiararsi inammissibile anche la questione sollevata in riferimento agli artt. 5 e 120 della Costituzione: mancando nel ricorso ogni illustrazione delle ragioni per le quali la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 165 del 2001 sarebbe «espressione delle istanze di unitarietà ed uniformità espresse» da quelle norme costituzionali, la questione sollevata si risolve, in realtà, nel ribadire - solo apparentemente sotto diverso profilo - la prima, inammissibile censura sopra scrutinata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 7 e 8, della legge regionale 11 agosto 2005, n. 19 (Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nonché di accesso all'impiego regionale), della Regione Friuli-Venezia Giulia sollevata, in riferimento agli artt. 117, commi primo e secondo, lettera l), 5 e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2006.

IL PRESIDENTE: Franco Bile

IL REDATTORE: Romano Vaccarella

IL CANCELLIERE: Giuseppe Di Paola

Depositata in Cancelleria il 21 novembre 2006
Il Direttore della Cancelleria: Di Paola

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

G01
06_51_GAR_COM RIGOLATO GASOLIO

COMUNE DI RIGOLATO

(Udine)

Estratto del bando di gara per la fornitura del gasolio per riscaldamento necessario alle dipendenze comunali. Procedura aperta - asta pubblica. (approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Forniture e Gestione Patrimonio n. 14 dd. 01/12/2006).

Ente appaltante: Comune di Rigolato, Via Della Repubblica n. 59 - 33020 RIGOLATO (UD) Tel 0433/68030 Telefax 0433/68083.

Procedura di aggiudicazione mediante pubblico incanto tramite il sistema di cui agli artt. 73 lett. C) e 76 1° e 2° comma del R.D. 23.05.1924 n. 827, al maggior ribasso percentuale sul prezzo a base di gara.

Il prezzo a base di gara è il prezzo medio, al netto d'IVA e dell'imposta di fabbricazione, per la fascia di fornitura superiore a litri 20.000 risultante dall'ultima rilevazione ufficiale della C.C.I.A.A di Udine precedente la consegna del combustibile.

La fornitura può essere aggiudicata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.

Durata della fornitura: la fornitura è affidata per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2011.

Giorno e luogo in cui si terrà l'asta: l'asta si terrà il giorno e nell'ora che saranno comunicati alle ditte partecipanti alla gara a mezzo fax presso il Comune di Rigolato, Via Della Repubblica n. 59 - 33020 Rigolato (UD).

Presentazione delle offerte: Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione al BUR dell'estratto dell'avviso d'asta pubblica, in piego sigillato, raccomandato a mezzo del servizio postale, o a mani i documenti autenticati ai sensi di legge, indicati all'art. 6 del bando di gara, nonché l'offerta in apposita busta anch'essa chiusa e su fac-simile di modulo fornito dall'Amministrazione (allegato A).

All'esterno del plico dovrà essere esposta la seguente dicitura: "*Contiene la documentazione e l'offerta per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli immobili comunali per l'anno 2007/2011*".

Si avverte che oltre il termine perentorio sopra indicato non resterà valida alcuna offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva all'offerta precedente.

Per ulteriori informazioni e per prendere visione del Capitolato Speciale della fornitura e del bando completo di gara, le imprese interessate possono rivolgersi al Comune di Rigolato - Ufficio Segreteria o consultare il sito www.comune.rigolato.ud.it, dal quale sono scaricabili il Bando di Gara, il Capitolato Speciale della fornitura e il fac-simile per la presentazione delle offerte.

L'Amministrazione si riserva di modificare o revocare il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

Rigolato lì, 4 dicembre 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FORNITURE
E GESTIONE PATRIMONIO:
p.i. Marcello Candido

G01
06_51_GAR_COM SCANZIAN ESPERITA

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO

(Gorizia)

Avviso di gara esperita per il servizio di tesoreria.

Con Determinazione n. 701 del 30.11.2006 è stato approvato il verbale di gara ed aggiudicato il servizio di tesoreria per il quinquennio 01.01.2007 - 31.12.2011 alla Banca Popolare Friuladria S.p.A. - Piazza XX Settembre, 2 33170 Pordenone, risultata il miglior offerente, come risulta dagli atti di gara depositati presso il Servizio Finanziario dell'ente.

San Canzian d'Isonzo, 6 dicembre 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
Annarita Govetto

G01
06_51_GAR_COM SGIORGIO NOGARO ESPERITA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

(Udine)

Avviso di gara esperita per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione pubbliche affissioni e pubblicità affine per anni tre a decorrere dal 1° gennaio 2007.

1. *Amministrazione aggiudicatrice:* Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine).

2. *Oggetto ed importo dell'appalto:* Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione pubbliche affissioni e pubblicità affine per anni tre a decorrere dal 01 gennaio 2007. Aggio a base d'asta 40% sul gettito complessivo a favore del Concessionario. Minimo garantito a favore del Comune Euro 28.000,00.

3. *Procedura di aggiudicazione:* asta pubblica.

4. *Criterio di aggiudicazione:* minore aggio offerto.

5. *Numero offerte ricevute:* n. 6 (sei).

6. *Ditta aggiudicataria:* ditta A & A Affissioni e appalti Srl - Genova.

7. *Data di spedizione del presente avviso:* 6 dicembre 2006.

San Giorgio di Nogaro, 6 dicembre 2006

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO:
Marcello Mele

G01
06_51_GAR_COM SEQUALS

COMUNE DI SEQUALS

(Pordenone)

Avviso d'asta pubblica per la vendita di un terreno edificabile ubicato in Sequals - Capoluogo - via Ellero. Estratto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

in esecuzione della determinazione n. 751 del 25.11.2006,

RENDE NOTO

che alle ore 10,00 del giorno 29.01.2007 presso la sala consiliare del Municipio di Sequals in Piazza del Municipio, 2 - avrà luogo l'asta pubblica per la vendita della seguente unità immobiliare:

- n. 1 terreno edificabile ubicato in Sequals - Capoluogo - Via Ellero
Censito nel N.C.T. - Fg. 6 mapp. 1449 - mq. 350;
Fg. 6 mapp. 1451 - mq. 436
Prezzo base d'asta € 35.972,00.

L'asta pubblica avrà luogo con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base sopraindica-

to, ai sensi degli artt. 73, lettera "c", e 76 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827. Non sono ammesse offerte in ribasso.

Il termine per la presentazione delle offerte scade alle ore 12,00 del 26.01.2007.

Copia integrale del bando può essere ritirato presso l'Ufficio Tecnico Comunale durante l'orario di apertura al pubblico (tel. 0427/789111 - fax 0427/93512).

Sequals, 4 dicembre 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
p. ind. ed Silvano Pillin

G01
06_51_GAR_COM STARANZANO TESORERIA

COMUNE DI STARANZANO

(Gorizia)

Estratto del bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.04.2007-31.12.2011.

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 640 dd 01.12.2006, è indetta una gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1.04.2007-31.12.2011. I plichi contenenti l'istanza di partecipazione con l'offerta e la documentazione amministrativa dovranno essere recapitati entro le ore 12 del giorno 15.01.2007 all'ufficio protocollo del Comune di Staranzano via F.lli Zambon, 1 - 34079 - Staranzano (Gorizia).

Il bando integrale con tutti gli allegati e le modalità di presentazione è disponibile all'albo pretorio del Comune e sui siti www.comunedistaranzano.it, www.comuni.it, www.rogaweb.it.

Il responsabile del procedimento è la dottoressa Ernestina Passaro responsabile del settore Finanziario-Tributi, tel. 0481/716909 - fax 0481/716919.

Staranzano, 4 dicembre 2006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
dott.ssa Ernestina Passaro

S06
06_1_51_AVV_COM CORNO ROSAZZO 19

COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO

(Udine)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 19 al P.R.G.C. relativa al progetto preliminare dei lavori di "Recupero ambientale dell'area degradata dell'ex depuratore di Sant Andrat di Via Judrio e contestuale ampliamento dell'ecopiazzola".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visti il secondo comma dell'art. 32 bis e il secondo e terzo comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 49 del 30 novembre 2006 esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di "Recupero ambientale dell'area degradata dell'ex depuratore di Sant Andrat di Via Judrio e contestuale ampliamento dell'ecopiazzola" costituente adozione della variante n. 19 al P.R.G.C., con le procedure di cui all'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991 e s.m.i.

La delibera di adozione con i relativi atti sono depositati presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà prendere visione degli elaborati progettuali e presentare al Comune eventuali osservazioni.- Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.G.C. adottato, potranno presentare eventuali opposizioni.

Corno di Rosazzo, 6 dicembre 2006

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Andrea Tomadoni

S06
06_1_51_AVV_COM MAJANO 6

COMUNE DI MAJANO

(Udine)

Avviso approvazione progetto definitivo costituente adozione di variante al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed alla Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2005, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 104 del 21.11.2006, il Comune di Majano ha approvato il progetto definitivo relativo a "interventi urgenti di protezione civile in Comune di Majano per ripristino strade comunali nelle frazioni di Comercio, S. Salvatore e Tiveriaccio a salvaguardia della pubblica incolumità e del transito, e per la ricalibratura del tratto terminale del fosso Poime in corrispondenza dell'attraversamento del canale Ledra per ridurre il rischio di allagamenti di civili abitazione e di viabilità comunale nel capoluogo" che costituisce adozione di variante n. 6 al Piano regolatore generale del Comune di Majano.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di dieci giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Majano, 4 dicembre 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
p.i. Luciano Rossi

S06
06_1_51_AVV_COM MERETO 3

COMUNE DI MERETO DI TOMBA

(Udine)

Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 42 del 29 novembre 2006 il comune di Mereto di Tomba ha preso atto, in ordine alla variante n. 3 del Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991, modificata in conseguenza del parere vincolante della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale.

Mereto di Tomba, 5 dicembre 2006

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI:
geom. Gabriele Miotti

S06
06_1_51_AVV_COM RIGOLATO TELEFONIA

COMUNE DI RIGOLATO

(Udine)

Avviso di adozione del Piano Comunale di Settore per la Localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 06/12/2004 n. 28, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 29 del 30 novembre 2006 il Comune di Rigolato ha adottato il Piano Comunale di Settore per la Localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano sarà depositato presso la segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Ai sensi della lett. C) dell'art. 4 della legge regionale 28/04, chiunque, entro il periodo di deposito, potrà presentare al Comune osservazioni ed opposizioni al Piano suddetto.

Rigolato, 7 dicembre 2006

L'INCARICATO:
Federica Cleva

E06
06_1_51_AVV_COM SLORENZO IS DET 17 ESPR

COMUNE DI SAN LORENZO ISONTINO

(Gorizia)

Determinazione del Segretario comunale n. 246 del 17 novembre 2006 - Decreto di esproprio di im-

mobile destinato alla realizzazione del secondo lotto del Piano per gli insediamenti produttivi del Comune di San Lorenzo Isontino.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(omissis)

DETERMINA

1) è disposta a favore del Comune di San Lorenzo Isontino, per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del secondo lotto del Piano per gli insediamenti produttivi, l'espropriazione definitiva dell'immobile sottoindicato sito nel Comune di San Lorenzo Isontino:

– area edificabile distinta in catasto al Comune di San Lorenzo Isontino, foglio 6, particella mapp. 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, intestata al sig. Medeot Adolfo, proprietario per 5/6 ed alla sig.ra Medeot Maria, proprietaria per 1/6;

2) è disposto, altresì, il passaggio del diritto di proprietà dell'immobile di cui al n. 1), sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia eseguito mediante l'immissione in possesso da parte del beneficiario dell'esproprio;

3) il presente decreto:

- va fatto oggetto di voltura nel catasto e di iscrizione nel libro fondiario;
- va pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia;
- è opponibile da terzi entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto;
- comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio;
- verrà eseguito mediante immissione in possesso, con la redazione del verbale di cui all'art. 24 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs 27 dicembre 2002, n. 302;

4) dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi ai beni espropriati possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo di Trieste entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua notificazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione.

San Lorenzo Isontino, 7 dicembre 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
avv. Francesco Lenardi

S06

06_1_51_AVV_COM TOLMEZZO 80

COMUNE DI TOLMEZZO

(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 80 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi dell'art. 32 bis della L.R. 52/1991 si rende noto che con deliberazione consiliare n. 58 del 28-11-2006 è stata adotta la variante n. 80 al P.R.G.C.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 80 al P.R.G.C. sarà depositata presso l'Ufficio Urbanistico, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prendere visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Tolmezzo, 7 dicembre 2006

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICO:
geom. Mario Piovesan

S06

06_1_51_AVV_COM ZUGLIO 5

COMUNE DI ZUGLIO

(Udine)

Avviso di deposito della deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 dd. 27.09.2006, avente per oggetto: Piano regolatore generale comunale - adozione variante n. 5 "Censimento e valorizzazione edilizia rurale sparsa" fase A.

IL SINDACO

Visto l'art. 45, comma 2, della legge regionale n. 52/1991 e succ. mod. ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29.09.2006, è stata adottata la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

L'atto deliberativo, unitamente agli elaborati tecnici relativi, è depositato presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi, affinché chiunque possa prendere visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, che avrà inizio dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni sulla variante in argomento.

Le osservazioni e opposizioni redatte su carta legale ed indirizzate al Sindaco, dovranno pervenire al protocollo comunale durante l'orario d'ufficio a mano oppure a mezzo del servizio postale, entro il termine utile in precedenza indicato.

Dalla Residenza Municipale, 30 novembre 2006

IL SINDACO:
dott. Stelio Dorissa

A16

06_1_51_AVV_DIR LL PP PN EUROPA

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Direzione provinciale lavori pubblici

PORDENONE

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3 luglio 2002, n. 16 e successive modifiche. Concessione di derivazione d'acqua alla ditta Europa Santa Fosca srl.

La ditta Europa Santa Fosca srl, con domanda del 16.05.2005, ha chiesto il rinnovo, la variante e il subingresso nella concessione per derivare mod. max 0,020 di acqua da falda sotterranea in Comune di San Vito al Tagliamento mediante un'opera di presa ubicata al foglio 45 mappale 57 di proprietà della stessa per uso igienico ed assimilati. (IPD/2510).

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 20.12.2006, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di San Vito al Tagliamento.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione Provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Ai sensi degli artt. 13 e 14 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di posizione organizzativa dott.ssa Elena Marchi, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Cristina Parente.

Pordenone, 27 novembre 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P. O.:
dott.ssa Elena Marchi

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

A16

06_1_51_AVV_DIR LL PP PN FIORENTINI

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.R. 03.07.2002 n. 16 e successive modifiche. Domanda di concessione, in sanatoria, di derivazione d'acqua ad uso antincendio e igienico ed assimilati della ditta Pietro Fiorentini S.p.A. (IPD/1716).

La ditta Pietro Fiorentini S.p.A., con domanda di subentro alla ditta A.C.S. s.r.l. dd. 14.09.2006, ha chiesto la concessione, in sanatoria, per derivare mod. 0,058 d'acqua dalla falda sotterranea in Comune di San Vito al Tagliamento mediante n. 2 pozzi ubicati al foglio 4, rispettivamente al mappale 860b e ai mappali 924b-700b, per uso antincendio e igienico ed assimilati (IPD/1716).

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti progettuali, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal 20.12.2006 e, pertanto, fino al 04.01.2007, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune di San Vito al Tagliamento.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000 n. 7, potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio della pubblicazione e, pertanto, entro il 19.01.2007.

Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa dott.ssa Elena Marchi, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon.

Pordenone, 28 novembre 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

A16
06_1_51_AVV_DIR LL PP PN METTIFOGO

Concessione alla ditta Mettifogo Pompe S.p.A. del diritto di continuare a derivare acqua.

Con decreto del Responsabile delegato di P.O. n. LL.PP./ 1064/IPD/854 emesso il 25.10.2006 è stato concesso alla ditta Mettifogo Pompe S.p.A. il diritto di continuare a derivare mod. max 0,08 e massimi mc. 12.000 annui d'acqua dalla falda sotterranea mediante un pozzo ubicato in loc. Zona Industriale Ponte Rosso del Comune di S. Vito al Tagliamento, per uso industriale, fino al 31.03.2020.

Pordenone, 4 dicembre 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

A16
06_1_51_AVV_DIR LL PP PN SAPITEX

Concessione di derivazione d'acqua alla ditta Sapitex srl .

Con decreto del Responsabile delegato di P.O. n. LL.PP./1574/IPD/611 emesso il 05.12.2006 la Ditta Sapitex srl è riconosciuta avente causa nella concessione, assentita alla ditta Friulia Lis Spa per uso industriale con decreto n. LL.PP./330/IPD/611 del 09.07.1986 nel rispetto degli obblighi di cui al disciplinare del 14.05.1986 n. 236 di repertorio, relativa alla derivazione di mod. max 0,052 d'acqua dalla falda sotterranea mediante un pozzo ubicato in Comune di San Vito al Tagliamento, con variazione d'uso in igienico ed antincendio.

Pordenone, 6 dicembre 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

A16
06_1_51_AVV_DIR LL PP UD LUNIKGAS

Direzione provinciale lavori pubblici

UDINE

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3.7.2002, n. 16. Concessioni di derivazione d'acqua a ditte varie.

La Ditta Lunikgas Spa con sede legale in Cologne (BS) ha chiesto in data 12.09.2006 la concessione per derivare mod. 0.05 di acque sotterranee in Comune di Coseano al fg. 16 mapp. 206, ad uso potabile.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 18.01.2007, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Coseano.

Il Comune di Udine ha chiesto in data 21.07.2006 la concessione per derivare mod. 0.016 di acque sotterranee in Comune di Udine al fg. 32 mapp. A, ad uso irrigazione aree verdi.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 24.01.2007, con ritrovo alle ore 10.00 presso l'opera di presa.

La Ditta Friulana Bitumi Srl con sede legale in Udine ha chiesto in data 28.07.2006 la concessione per derivare mod. 0.075 di acque sotterranee in Comune di Martignacco al fg. 15 mapp. 354, ad uso industriale.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 10.01.2007, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Martignacco.

La Ditta Nadalutti Andrea con sede legale in Cividale del Friuli ha chiesto in data 19.05.2006 la concessione per derivare mod. 0.02 di acque sotterranee in Comune di Premariacco al fg. 1 mapp. 1, ad uso potabile.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 01.02.2007, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Premariacco.

Si avvisa che le domande, unitamente agli atti di progetto, saranno depositate presso la Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Udine, Via Uccellis n.4, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 20.12.2006 e pertanto fino al 03.01.2007, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.

Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o documenti di cui all'art.16 della legge regionale 7/2000 potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

Udine, 6 dicembre 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O:
dott. ing. Giovanni Ceschia

(Pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

E06

06_1_51_AVV_PROV PORDENONE DET 2365 ESPR

PROVINCIA DI PORDENONE

Estratto della determinazione nr. 2365 del 07-11-2006 del Dirigente del Settore Appalti-Concessioni-Espropri-Caccia e Pesca. Fissazione dell'indennità provvisoria di esproprio per i lavori di sistemazione di punti pericolosi lungo le strade provinciali in Comune di Fanna. Pubblicazione ex art. 11, comma 3, della L. 865/1971 ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. di stabilire, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 e 78 della L.R. 14/2002 e s.m.i., la misura dell'indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili necessari per l'esecuzione dei lavori di sistemazione di punti pericolosi lungo le strade provinciale - anno 1999 in Comune di Fanna, negli importi indicati nelle allegate perizie che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
dott.ssa Maria Linda Fantetti

ALLEGATI

(omissis)

il Comune di Fanna ricade nella zona agraria n. 7/B

Foglio 2 mappale 635 area espropriata mq 50
€ 6,00 x mq 50,00 = € 300,00

(omissis)

Foglio 4 mappale 848 (ex 740/b) area espropriata mq 70
€ 10,00 x mq 70,00 = € 700,00

(omissis)

Foglio 4 mappale 850 (ex 742/b) area espropriata mq 35
€ 10,00 x mq 35,00 = € 350,00

(omissis)

Foglio 4 mappale 852 (ex 733/b) area espropriata mq 115
€ 10,00 x mq 115,00 = € 1.150,00

Pordenone, 26 aprile 2006

IL TECNICO INCARICATO:
geom. Luigino Zambon

C10
06_51_CON_AZ OSP SM ANGELI SORT ANEST

AZIENDA OSPEDALIERA
"S. MARIA DEGLI ANGELI"

PORDENONE

Convocazione Commissione di sorteggio.

La Commissione appositamente nominata procederà al sorteggio, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, dei Componenti la Commissione esaminatrice del seguente concorso pubblico, nel giorno ed ora di seguito indicati:

23 gennaio 2007, alle ore 9.00

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

- un posto di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione.

Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso la Struttura Operativa Complessa Politiche del Personale - Ufficio Concorsi - 1° Piano Padiglione "D" - dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Pordenone.

IL RESPONSABILE S.O. POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Giuseppe Balicchi

C10
06_51_CON_AZ OSP UNIV UD 1 BANDO PSICH

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI UDINE

UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di psichiatria.

In attuazione al decreto 29 novembre 2006 n. 499-21668, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno, del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica aggiuntiva dell'ex P.U.G.D.:

- RUOLO SANITARIO
- profilo professionale: medici
- area medica e delle specialità mediche
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: psichiatria
- posti n. 1

per l'utilizzo presso la Clinica di psichiatria dell'ex Azienda P.U.G.D. di Udine, confluita, a decorrere dal 1° agosto 2006, nella neocostituita Azienda ospedaliero-universitaria di Udine.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9.05.1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, nonché dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla G.U. n. 13 del 17.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione garantisce, ai sensi della normativa in vigore, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (art. 7 - 1° comma - D.Lgs. n. 165/2001).

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, il Decreto Legislativo 30.06.2003, N. 196.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
- c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine;
- d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.s.l. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni).

Prove di esame:

- a) *prova scritta*:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
- b) *prova pratica*:
- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
- c) *prova orale*:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Commissario straordinario, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Commissario straordinario, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - *Requisiti generali di ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego.
 - 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliero-universitaria, prima dell'ammissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica; E' fatta salva l'applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 626/94;
- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
- d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - *Domanda di ammissione*

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 4.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7.02.1994, N. 174);
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso (rif.fig.2 e 3);
- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- i) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini del D.Lgs. n. 196/2003 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 15 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine, gli stessi, dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purchè correttamente espresse.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di: € 3,87, in nessun caso rimborsabile, (il versamento stesso va effettuato sul conto corrente postale n. 12408332 - intestato all'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine - Piazzale S. Maria della Misericordia n. 15 - Udine - nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi

rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;

- fotocopia non autenticata, ed in carta semplice, di un documento di identità personale, valido;
- elenco, in triplice copia, di tutti i documenti e certificati allegati alla domanda.

I candidati di cui al 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili a titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Devono, inoltre, essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal funzionario delegato.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'art. 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
 - a) 20 punti per i titoli;
 - b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
 - a) 30 punti per la prova scritta;
 - b) 30 punti per la prova pratica;
 - c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 - a) titoli di carriera: 10;

- b) titoli accademici e di studio: 3;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

- a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
 - 1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
 - 2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
 - 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
 - 4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
- b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
- b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione nella valutazione della specializzazione, conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, si ritiene di considerare il fatto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 380 del 15.12.2004 ha annullato l'art. 53 della legge n. 289/2002 ed, in conseguenza, si applicano i criteri di valutazione di cui all'art. 27 comma 7 del D.P.R. n. 483/97.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

Nell'attestato deve essere indicata anche la durata legale del corso.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, N. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 22 D.P.R. 10.12.1997, N. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (all. n. 2) ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (allegato n. 3) e ciò ai sensi dell'art. 47 del cennato D.P.R..

Ove il candidato allegi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse e redate in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. N. 445/2000);
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le modalità di cui all'art. 43 (accertamento d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del D. Lgs. 8.08.1991 n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9.05.1994 e successive modificazioni e integrazioni), devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria) direttamente all'Ufficio protocollo Generale - 4° piano del padiglione d'ingresso dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 di Udine, nelle ore di ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì h 8,30/12,30 - 14,15/15,45, martedì e venerdì h 8,45/13,45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.

8 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 3 del D.P.R. n 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

10 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliero-universitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

- a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
- b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

La documentazione allegata alla domanda non potrà essere restituita se non trascorsi almeno quattro mesi dopo l'approvazione della delibera di esito del procedimento.

Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.

I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.

I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

11 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Il candidato s'impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente medico (ex 1° livello) con rapporto esclusivo così come indicate dall'art. 15 - quater - del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, ed in conformità di ogni altra disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto;

- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
- d) durata del periodo di prova;
- e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D. Lgs. n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 11 ed art. 17 comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

12 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

13 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

14 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso oltre che nell'eventualità dell'applicazione dell'art. 7 della Legge n. 3/2003, anche qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

15 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso a S.O.S. Acquisizione risorse umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della S.O.S. Acquisizione risorse umane, della S.O.S. Gestione giuridica del personale e della S.O.S. Gestione economica e previdenziale del personale, in relazione alle specifiche competenze.

16 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.- alle ore 13.- di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla S.O.C. Gestione risorse umane - S.O.S. Acquisizione risorse umane - 1° piano (Ufficio n. 16 - tel. 0432 - 554353 e 554354 - E-mail: ufficioconcorsi@aoud.sanita.fvg.it) - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, oppure consultare il sito Internet www.ospedaleudine.it.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:
prof. Fabrizio Bresadola

C10
06_51_CON_AZ OSP UNIV UD 2 BANDO CARDIOCH

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico di cardiocirurgia.

In attuazione al decreto 29 novembre 2006 n. 502-21682, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno, dei seguenti posti, vacanti nella vigente dotazione organica:

- RUOLO SANITARIO
- profilo professionale: medici
- area chirurgica e delle specialità chirurgiche
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: cardiocirurgia
- posti: n. 2.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9.05.1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, nonché dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla G.U. n. 13 del 17.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione garantisce, ai sensi della normativa in vigore, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (art. 7 - 1° comma - D.Lgs. n. 165/2001).

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
- c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine;
- d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.s.l. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni).

Prove di esame:

- a) *prova scritta*:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
- b) *prova pratica*:
- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
- c) *prova orale*:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Commissario straordinario, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Commissario straordinario, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - *Requisiti generali di ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego.
 - 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliero-universitaria, prima dell'ammissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica; E' fatta salva l'applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 626/94;
- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
- d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - *Domanda di ammissione*

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 4.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7.02.1994, n. 174);
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso (rif.fig.2 e 3);
- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- i) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini del D.Lgs. n. 196/2003 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 15 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine, gli stessi, dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purchè correttamente espresse.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di: € 3,87, in nessun caso rimborsabile (il versamento stesso va effettuato sul conto corrente postale n. 12408332 - intestato all'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine - Piazzale S. Maria della Misericordia n. 15 - Udine - nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;

- fotocopia non autenticata, ed in carta semplice, di un documento di identità personale, valido;
- elenco, in triplice copia, di tutti i documenti e certificati allegati alla domanda.

I candidati di cui al 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'art. 74 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483 dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili a titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Devono, inoltre, essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal funzionario delegato.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'art. 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
 - a) 20 punti per i titoli;
 - b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
 - a) 30 punti per la prova scritta;
 - b) 30 punti per la prova pratica;
 - c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 - a) titoli di carriera: 10;

- b) titoli accademici e di studio: 3;
 - c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
 - d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:
- a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
 - 1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
 - 2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
 - 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
 - 4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
 - b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
5. Titoli accademici e di studio:
- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
 - b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
 - c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
 - d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
 - e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. Nella valutazione della specializzazione, conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, si ritiene di considerare il fatto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 380 del 15.12.2004 ha annullato l'art. 53 della legge n. 289/2002 ed, in conseguenza, si applicano i criteri di valutazione di cui all'art. 27 comma 7 del D.P.R. n. 483/97.
7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Nell'attestato deve essere indicata anche la durata legale del corso.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 22 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (all. n. 2) ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (allegato n. 3) e ciò ai sensi dell'art. 47 del cennato D.P.R..

Ove il candidato allegi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse e redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. N. 445/2000);
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le modalità di cui all'art. 43 (accertamento d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del D. Lgs. 8.08.1991 n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9.05.1994 e successive modificazioni e integrazioni), devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero-universitaria) direttamente all’Ufficio protocollo Generale - 4° piano del padiglione d’ingresso dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine - Piazzale S.Maria della Misericordia, n. 15 di Udine, nelle ore di ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì h 8,30/12,30 - 14,15/15,45, martedì e venerdì h 8,45/13,45).

All’atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell’aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Esclusione dal concorso

L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero-universitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 5 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.

8 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a serie speciale “Concorsi ed esami”, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l’espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 3 del D.P.R. n 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

10 - Adempimenti del vincitore.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliero-universitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

- a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
- b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

La documentazione allegata alla domanda non potrà essere restituita se non trascorsi almeno quattro mesi dopo l'approvazione della delibera di esito del procedimento.

Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.

I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.

I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

11 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Il candidato s'impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente medico (ex 1° livello) con rapporto esclusivo così come indicate dall'art. 15 - quater - del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, ed in conformità di ogni altra disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
- d) durata del periodo di prova;
- e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D. Lgs. n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 11 ed art. 17 comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

12 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

13 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

14 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso oltre che nell'eventualità dell'applicazione dell'art. 7 della Legge n. 3/2003, anche qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

15 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso a S.O.S. Acquisizione risorse umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della S.O.S. Acquisizione risorse umane, della S.O.S. Gestione giuridica del personale e della S.O.S. Gestione economica e previdenziale del personale, in relazione alle specifiche competenze.

16 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.- alle ore 13.- di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla S.O.C. Gestione risorse umane - S.O.S. Acquisizione risorse umane - 1°D piano (Ufficio n. 16 - tel. 0432/554353 e 554354 - E-mail: ufficioconcorsi@aoud.sanita.fvg.it) - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, oppure consultare il sito Internet www.ospedaleudine.it.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:
prof. Fabrizio Bresadola

C10
06_51_CON_AZ OSP UNIV UD 3 BANDO UROL

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di urologia.

In attuazione al decreto 29 novembre 2006 n. 506-21702, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno, del seguente posto, vacante nella vigente dotazione organica aggiuntiva dell'ex P.U.G.D.:

- RUOLO SANITARIO
- profilo professionale: medici
- area chirurgica e delle specialità chirurgiche
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: urologia
- posti: n. 1

con destinazione clinica di urologia del Dipartimento interaziendale A.O.-P.U.G.D. - DIASU urologico, confluito, a decorrere dal 1° agosto 2006, nella neocostituita Azienda ospedaliero-universitaria di Udine.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9.05.1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, nonché dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla G.U. n. 13 del 17.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni. L'amministrazione garantisce, ai sensi della normativa in vigore, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (art. 7 - 1° comma - D.Lgs. n. 165/2001).

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, il Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
- c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine;
- d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.s.l. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (D.M. 30 gennaio 1998 e D.M. 31 gennaio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni).

Prove di esame:

- a) *prova scritta*:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;
- b) *prova pratica*:
- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
- c) *prova orale*:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

Il Commissario straordinario, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Commissario straordinario, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego.
 - 1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda ospedaliero-universitaria, prima dell'ammissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica. È fatta salva l'applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 626/94;
- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
- d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 4.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7.02.1994, n. 174);
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso (rif.fig.2 e 3);
- f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il domicilio presso il quale deve esser loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- i) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Ai fini del D.Lgs. n. 196/2003 s'informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 15 del presente bando.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine, gli stessi, dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purchè correttamente espresse.

4 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 3,87, in nessun caso rimborsabile (il versamento stesso va effettuato sul conto corrente postale n. 12408332 - intestato all'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine - Piazzale S. Maria della Misericordia n. 15 - Udine - nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
- fotocopia non autenticata, ed in carta semplice, di un documento di identità personale, valido;
- elenco, in triplice copia, di tutti i documenti e certificati allegati alla domanda.

I candidati di cui al 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili a titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione, o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Devono, inoltre, essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal funzionario delegato.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'art. 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
 - a) 20 punti per i titoli;
 - b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
 - a) 30 punti per la prova scritta;
 - b) 30 punti per la prova pratica;

- c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- a) titoli di carriera: 10;
 - b) titoli accademici e di studio: 3;
 - c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
 - d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:
- a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
 - 1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
 - 2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
 - 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
 - 4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
 - b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
5. Titoli accademici e di studio:
- a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
 - b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
 - c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
 - d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
 - e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. Nella valutazione della specializzazione, conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, si ritiene di considerare il fatto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 380 del 15.12.2004 ha annullato l'art. 53 della legge n. 289/2002 ed, in conseguenza, si applicano i criteri di valutazione di cui all'art. 27 comma 7 del D.P.R. n. 483/97.
7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Nell'attestato deve essere indicata anche la durata legale del corso.
Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
- Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 22 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di

rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (all. n. 2) ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (allegato n. 3) e ciò ai sensi dell'art. 47 del cennato D.P.R..

Ove il candidato allegli documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse e redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000);
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le modalità di cui all'art. 43 (accertamento d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del D. Lgs. 8.08.1991 n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 9.05.1994 e successive modificazioni e integrazioni), devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - *Modalità e termini per la presentazione delle domande*

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria) direttamente all'Ufficio protocollo Generale - 4° piano del padiglione d'ingresso dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 di Udine, nelle ore di ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì h 8,30/12,30 - 14,15/15,45, martedì e venerdì h 8,45/13,45).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - *Esclusione dal concorso*

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7 - *Commissione esaminatrice*

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.

8 - *Convocazione dei candidati*

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami", non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 3 del D.P.R. n 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio decreto, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

10 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ospedaliero-universitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

- a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
- b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'ammissione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

La documentazione allegata alla domanda non potrà essere restituita se non trascorsi almeno quattro mesi dopo l'approvazione della delibera di esito del procedimento.

Trascorso tale termine, la documentazione verrà restituita solo su richiesta scritta del concorrente.

I documenti verranno consegnati unicamente al concorrente stesso o a persona da lui delegata per iscritto.

I documenti, su richiesta scritta del concorrente, potranno essere restituiti anche per vie postali, mediante raccomandata A.R., con spese di spedizione contrassegno a carico del concorrente stesso.

11 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Il candidato s'impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente medico (ex 1° livello) con rapporto esclusivo così come indicate dall'art. 15 - quater - del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, ed in conformità di ogni altra disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;
- d) durata del periodo di prova;
- e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del D. Lgs. n. 29 del 1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 11 ed art. 17 comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Per i candidati da assumere il contratto individuale di cui al comma 1 sostituisce i provvedimenti di nomina e ne produce i medesimi effetti.

12 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con decreto del competente organo.

13 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

14 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso oltre che nell'eventualità dell'applicazione dell'art. 7 della Legge n. 3/2003, anche qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

15 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso a S.O.S. Acquisizione risorse umane, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della S.O.S. Acquisizione risorse umane, della S.O.S. Gestione giuridica del personale e della S.O.S. Gestione economica e previdenziale del personale, in relazione alle specifiche competenze.

16 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.- alle ore 13.- di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla S.O.C. Gestione risorse umane - S.O.S. Acquisizione risorse umane - 1° piano (Ufficio n. 16 - tel. 0432 - 554353 e 554354 - E-mail: ufficioconcorsi@aoud.sanita.fvg.it) - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 11 - Udine, oppure consultare il sito Internet www.ospedaleudine.it.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:
prof. Fabrizio Bresadola

C10
06_51_CON_AZ OSP UNIV UD 4 BANDI DOMANDA_ALL

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al COMMISSARIO STRAORDINARIO
dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine
Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15
33100 UDINE UD

..I.sottoscritt.. (a)

chiede

di essere ammess..... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. post.... di
.....bandito il n.....

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria responsabilità e con finalità di dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)

dichiara

- di essere nat..... a il(a);
- di essere in possesso del seguente codice fiscale:
- di risiedere avia.....n.....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana(b);
- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso(c);
- di essere iscritt..... nelle liste elettorali del Comune di(d);
- godere dei diritti civili e politici in(e);
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea)
conseguito ilpresso (Università):;
abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione)
.....presso(Università).....(f);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
 - iscritto all'Albo professionale di
 - specializzazione nella disciplina di
conseguita il ... presso (Università): ...
(specificare se conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91, durata legale del corso, anni ...)(g);
- di aver prestato servizio presso ...
dal ... al ...quale.....(h);
- di prestare attualmente servizio presso ...
dal ... quale(i);
- di aver prestato servizio militare quale(l);
- di essere dispost.... ad assumere servizio con rapporto d'impiego presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda di utilizzo;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo:(m);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso;
- di aver già precedentemente presentato domanda di partecipazione a pubblici concorsi per titoli ed esami indetti dall'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine (n);
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (o);

- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni..... e a tal fine allega certificazione medica del medico di base o dell'organo preposto al rilascio, relativa all'handicap (p);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
- sig.
- Via/Piazzan.....
- telefono n.
- C.A.P. n.....CITTA'.....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data,.....

.....

(firma autografa leggibile, per esteso)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, l'istanza è sottoscritta dall'interessato in presenza del funzionario addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

NOTE

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana:;
- c) in caso contrario indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in corso; la data di sentenza dell'autorità giudiziaria da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione etc.;
- d) di non essere iscritt.... nelle liste elettorali per il seguente motivo;
- e) Stato di appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea. In caso di mancato godimento indicare i motivi;
- f) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni etc.) - il tipo, gli Istituti o Enti e le date di conseguimento;
- g) ovvero indicare i requisiti alternativi.....;
- h) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il Settore di attività o Presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego;
- i) ovvero di non prestare attualmente alcun servizio;
- l) (dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile)
di non aver prestato servizio militare per
- m) allegare documentazione probatoria;
- n) tale dichiarazione è indispensabile per permettere all'Ente la ricerca automatica dei dati riguardanti il concorrente (gestione computerizzata dei concorsi), in caso negativo non rilasciare alcuna dichiarazione;
- o) tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
- p) tale dichiarazione deve indicare l'handicap e gli ausili richiesti.

La domanda e la documentazione devono essere esclusivamente:

inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - 33100 Udine -

ovvero

- presentate all'Ufficio Protocollo Generale - 4° piano del padiglione d'ingresso dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine - Piazzale S. Maria della Misericordia, n. 15 - Udine, nelle ore d'ufficio (lunedì, mercoledì e giovedì h 8.30/12.30 - 14.15/15.45; martedì e venerdì h 8.45/13.45).

(Allegato n. 2)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(ART. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

__l__ sottoscritt _____
nat__ a _____ il _____ residente a _____
_____ indirizzo _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

dichiara

di aver conseguito:

- i seguenti titoli di studio:

- laurea:
conseguita il presso.....

- abilitazione all'esercizio professionale conseguita il presso

- le seguenti specializzazioni:

.....
conseguita il presso

.....
conseguita il presso

.....
conseguita il presso

- di essere iscritto all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi della provincia di dal con il n. di posizione;

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo,data)

Il/La dichiarante (1)

Visto: IL FUNZIONARIO _____

Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica non autenticata di documento valido di identità del dichiarante medesimo.

(allegato n. 3)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(ART. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

__l__ sottoscritt _____
 nat__ a _____ il _____ residente a _____
 indirizzo _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

dichiara

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

 (luogo, data)

Il/La dichiarante (1)

Visto: IL FUNZIONARIO _____

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

la copia della seguente pubblicazione:

 (titolo)

composta di n. _____ fogli è conforme all'originale.

la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:

 (titolo)

composta di n. _____ fogli è conforme all'originale.

la copia del seguente titolo o documento:

composta di n. _____ fogli è conforme all'originale.

di aver prestato e/o di prestare servizio quale _____
(qualifica)

presso _____
(Azienda o Ente)

dal _____ al _____

in qualità di dipendente dell'__ stess ____

Articolo 46 (ex D.P.R. N. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- cc) qualità di vivenza a carico;

- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Articolo 47 (ex D.P.R. N. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

C10
06_51_CON_AZ OSP UNIV UD 5 GRAD RADIO

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di radiodiagnostica.

Con Decreto del Commissario straordinario 29.11.2006 n. 504-21689 è stata approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

– n. 1 posto di dirigente medico di radiodiagnostica:

1) Toso dott. Francesco - nt. a Udine il 04.04.1974 - p. 87,000 su p.100

ed è stato dichiarato vincitore.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO:
prof. Fabrizio Bresadola

C10
06_51_CON_AZ OSP UNIV UD 6 RETTIFICA

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente medico. Pubblicati sul BUR n. 46 del 15.11.2006. Avviso di Rettifica.

Con riferimento alla pubblicazione effettuata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 15.11.2006, alle pagine 121, 131 e 141, dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

- n. 1 posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria
- n. 2 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione
- n. 1 posto di dirigente medico radiodiagnostica

SI COMUNICA

la seguente rettifica:

dove è scritto “è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, esclusivo ed a tempo pieno”, leggasi “è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato ed a tempo pieno”.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO
GESTIONE RISORSE UMANE E POLITICHE DEL PERSONALE:
dott.ssa Maria Sandra Telesca

C10
06_51_CON_AZ SS2 BANDO PSICH

**AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2
"ISONTINA"**

GORIZIA

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di dirigente medico (ex 1° livello) di psichiatria.

In esecuzione di deliberazione n. 1060 dd. 24.11.2006 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti di personale presso questa Azienda:

**2 posti di
dirigente medico (ex 1° livello) di psichiatria**

La graduatoria risultante dal presente concorso rimarrà valida e verrà utilizzata a norma di legge.

La prima parte del bando riporta i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame, la seconda comprende la normativa generale dei concorsi.

PRIMA PARTE

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997)

- a) laurea in medicina e chirurgia;
- b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in disciplina equipollente o affine ovvero requisiti previsti dal 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. n. 483 dd. 10.12.1997;
- c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

PROVE D'ESAME
(art. 26 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997)

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) *prova scritta:*

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) *prova pratica:*

- 1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
- 2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
- 3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) *prova orale:*

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed esami" non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

La normativa generale relativa al presente bando è compresa nella seconda parte più sotto riportata.

SECONDA PARTE

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20.12.1979 n. 761, dal D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dalla Legge 10.4.1991 n. 125, nonché dal D. Lgs. 19.6.1999 n. 229 e successive modifiche ed integrazioni.

1) Requisiti generali per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso, oltre a quelli specifici indicati nella prima parte, sono prescritti i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 comma 1^o, del D.P.R. 20.12.1979 n. 761;
- titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere;
- iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

2) Presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande vanno inviate a: A.S.S. n. 2 Isontina - Via Vittorio Veneto 174 Gorizia.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purché pervengano entro l'ottavo giorno successivo al termine stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare e sottoscrivere a pena di esclusione:

- a) la data, il luogo di nascita e la residenza;

- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. In base all'art. 3 del D.P.C.M. n. 174 dd. 7.2.1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) i titoli di studio e professionali posseduti;
- f) l'iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio della professione;
- g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Devono inoltre dichiarare:

- i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenza o preferenze (che devono essere formalmente documentati);
- il consenso al trattamento dei dati personali a norma della Legge 675/1996 (in assenza di dichiarazione il consenso si intende tacito);
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza.

Ai fini della Legge 675/1996 si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e h) vengono considerate come il non aver riportato condanne penali, il non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati a pena di esclusione i documenti relativi ai requisiti specifici di ammissione previsti nella prima parte del bando che devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Dovrà inoltre essere allegata ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non

rimborsabile anche in caso di revoca del concorso, di Euro 3,87 (L. 7.500) da versare sul c.c. n. 10077493 intestato a "Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"- Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia" precisando la causale del versamento.

I concorrenti devono inoltre allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato, firmato e formalmente documentato.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

I documenti e i titoli dovranno essere presentati nei seguenti modi:

- con la produzione degli stessi in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato A)

ovvero

- autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art.46 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato B).

I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato C).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato A).

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono valide se sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Ai sensi della Legge 23.8.1988 n. 370 i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti all'imposta di bollo.

4) Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o da suo delegato.

5) Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza.

6) Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato nei modi e nei termini stabiliti dal DPR 10.12.1997 n. 483.

7) Punteggio

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 10;
- b) titoli accademici e di studio: 3;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 4.

8) Valutazione delle prove d'esame

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

9) Graduatoria - titoli di precedenza e preferenza

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria ordinanza il Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato.

La graduatoria relativa al concorso è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

10) Conferimento dei posti ed assunzione

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine perentorio fissato nell'apposito invito, i documenti previsti dal D.P.R. 483/97.

L'Azienda per i Servizi Sanitari, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda per i Servizi Sanitari comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione, è considerato decaduto.

La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei del servizio effettivamente prestato.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende per i Servizi Sanitari.

Al posto a concorso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle AA.SS.SS.

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere e revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Amministrazione del Personale dell'A.S.S. n. 2 "Isontina" di Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia - tel. 0481/592521-592522.

È possibile la consultazione su sito Internet <http://www.ass2.sanita.fvg.it>.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Manuela Baccarin

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali:

Allegati n. ____

Data _____

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. _____
nato/a il _____ a _____
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi _____ in Gorizia, previo accertamento
della Sua identità personale mediante _____ n. _____
rilasciata dal _____ di _____ in data _____

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

Data _____

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

Data _____

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. _____
nato/a il _____ a _____
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi _____ in Gorizia, previo accertamento
della Sua identità personale mediante _____ n. _____
rilasciata dal _____ di _____ in data _____

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

Al Direttore Generale dell'Azienda
per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"
Via Vittorio Veneto 174
34170 GORIZIA

Il/la sottoscritto/a.....

c h i e d e

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di

.....

Dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere nato/a a.....il.....

- di essere residente a.....CAP.....

Via/Piazza.....n.....tel.....

- di essere cittadino/a italiano/a o equivalente;

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di.....(se cittadino italiano)*1

- di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso *2

- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali:

.....

.....

.....

.....

- di essere iscritto all'albo professionale (ove richiesto).....

- di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari:

.....

- di aver prestato i seguenti servizi:

(gli eventuali servizi presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego);

- di aver un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell'U.E.);

- di essere in possesso del seguente titolo di preferenza a parità di valutazione che allega:

.....

.....

- di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della Legge 675/1996

- di eleggere domicilio agli effetti del concorso in

.....

.....

Data

Firma

* 1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione

* 2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate

C10
06_51_CON_AZ SS2 SORT NEFR

Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici del concorso pubblico a n. 1 posto di dirigente medico di nefrologia.

A norma dell'art. 6 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483, presso il Settore del personale - ufficio concorsi - dell'A.S.S. n. 2 Isontina - Via Vittorio Veneto 174 - Gorizia la commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti la Commissione del concorso pubblico sottoelencato nel giorno e all'ora indicata:

1 febbraio 2007 - ore 9.00
1 posto di dirigente medico di nefrologia.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
dott. Isabella Lanzone

**BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE	• Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A. Via Padova, 2	TREBASELEGHE (PD)
	• LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni	TRIESTE
	• LIBRERIA AL SEGNO Vicolo del Forno, 12	PORDENONE
	• MARIMAR S.r.l. CARTOLERIA A. BENEDETTI Vicolo Gorgo, 8	UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- | | | |
|--------------------------|-----------------|--|
| • dal 1964 al 31.12.2003 | rivolgersi alla | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - TRIESTE
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383 |
| • dall'1.1.2004 | rivolgersi alla | Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
Tel. 049-938.57.00 |

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	12 mesi
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	Euro 75,00
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	PREZZO RADDOPPIATO
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	30%
<ul style="list-style-type: none"> • L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383. • Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso). • Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio. • Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia. • L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO. 	

FASCICOLI

• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA			
– Fino a 200 pagine	Euro 2,50	– Da 601 pagine a 800 pagine	Euro 10,00
– Da 201 pagine a 400 pagine	Euro 3,50	– Superiore a 800 pagine	Euro 15,00
– Da 401 pagine a 600 pagine	Euro 5,00		
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.)			Euro 6,00
• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO			PREZZO RADDOPPIATO
• I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.			

AVVISI ED INSERZIONI

<p>• I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.</p> <p>COSTI DI PUBBLICAZIONE</p> <p>• Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.</p> <p>• Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):</p>	
<p>Euro 6,00 I.V.A. inclusa</p> <p>Euro 3,00 I.V.A. inclusa</p> <p>Euro 1,50 I.V.A. inclusa</p>	<p>pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.</p> <p>pubblicazione Statuti da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione superiore ai 5.000 abitanti.</p> <p>pubblicazione Statuti da parte dei Comuni con una densità di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.</p>

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via S. Pellico n. 3 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.